

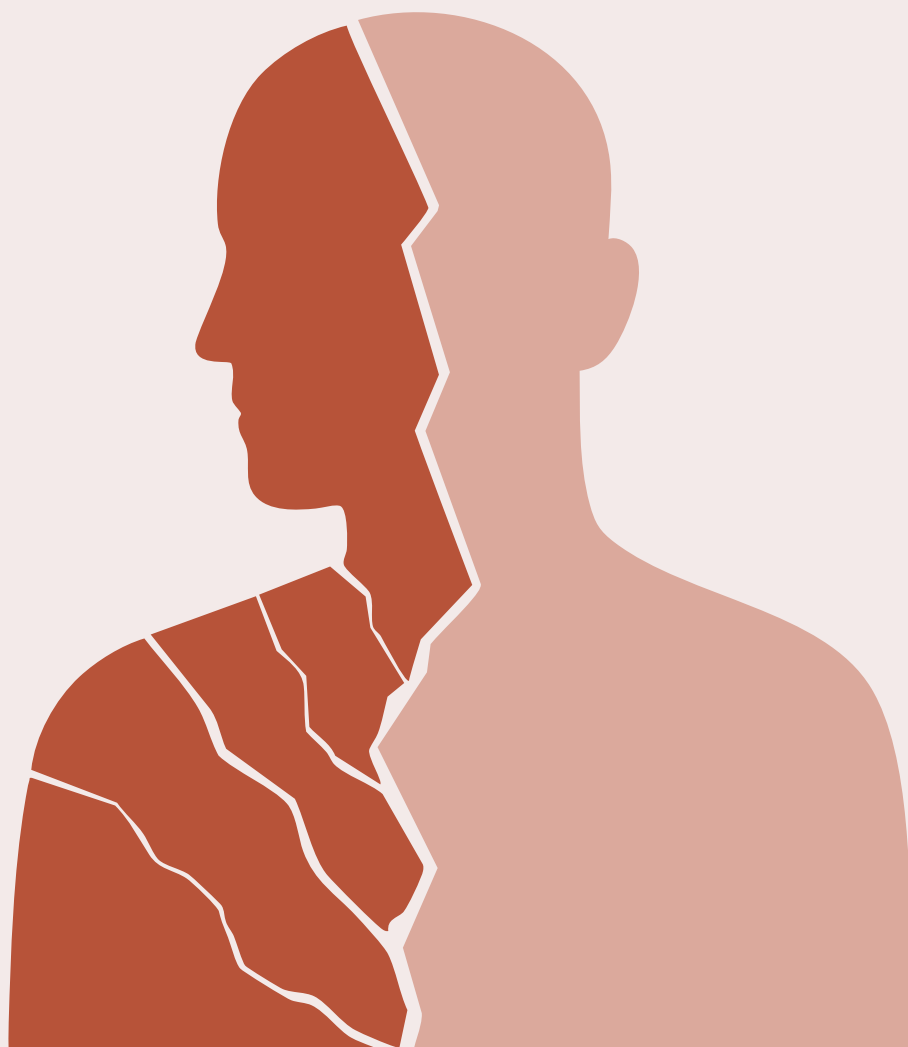


Regione Toscana



I CENTRI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA

PRATICHE, COLLABORAZIONI E RETI
SUI TERRITORI DELLA TOSCANA



I Centri per uomini autori di violenza: pratiche, collaborazioni e reti sui territori della Toscana

Regione Toscana - Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro - Settore Tutela dei consumatori e utenti, politiche di genere, promozione della cultura di pace
Anci Toscana

Il gruppo di ricerca è stato coordinato da Daniela Volpi (Regione Toscana) e Luca Caterino (Federsanità ANCI Toscana). Agnese Bardelli e Rosa Di Gioia sono le autrici del Volume.

Alle attività di ricerca hanno collaborato:

I Centri per uomini autori di maltrattamento presenti nel territorio regionale, il Settore "Tutela dei consumatori e utenti, politiche di genere, promozione della cultura di pace" di Regione Toscana, le Questure di Firenze, Pistoia, Massa, Lucca, Grosseto e Livorno.

Progetto grafico di Osman Bucci

Catalogazione nella pubblicazione (CIP) a cura della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo del Consiglio regionale della Toscana

I Centri per uomini autori di violenza: pratiche, collaborazioni e reti sui territori della Toscana / Regione Toscana, Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro, Settore Tutela dei consumatori e utenti, politiche di genere, promozione della cultura di pace ; gruppo di ricerca coordinato da Daniela Volpi e Luca Caterino ; autrici del volume Agnese Bardelli e Rosa Di Gioia ; premesse di Alessandra Nardini ; prefazione di Susanna Cenni - Firenze: Regione Toscana, 2025

1. Toscana <Regione> : Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro : Settore Tutela dei consumatori e utenti, politiche di genere, promozione della cultura di pace 2. Volpi, Daniela 3. Caterino, Luca 4. Bardelli, Agnese 5. Di Gioia, Rosa 6. Nardini, Alessandra 7. Cenni, Susanna

362.8292

Centri antiviolenza - Toscana

ISBN 9788894269574

2025 Federsanità-Anci Toscana

Questo lavoro è stato realizzato grazie alle risorse di cui al DPCM 26 settembre 2022, art. 2 comma 1, lett. c



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità



Per il download di questo Rapporto di Ricerca, consultare la sezione "Violenza di genere" del sito: www.osservatoriosocialeregionale.it/publicazioni

Indice

Premessa	5
Prefazione	7
Introduzione	9
1. Nascita ed evoluzione dei Centri per uomini autori di violenza	13
2. Struttura e attività	25
2.1. Tipologie di accesso	28
2.2. La questione del pagamento	31
2.3. Programmi di trattamento	33
2.4. Valutazione dell'impatto	37
3. Il contatto partner	43
4. La Rete	51
4.1. Adesione alle reti antiviolenza	52
4.2. Sensibilizzazione	57
4.3. Attività svolte all'interno degli istituti penitenziari	60
5. Il lavoro dei Cuav e la recente legislazione in tema di contrasto alla violenza di genere	65
5.1. Ammonimento del Questore	65
5.2. Codice Rosso e successive modifiche	71
Conclusioni	81
Bibliografia	85

Premessa

La violenza contro le donne è un fenomeno strutturale e trasversale che affonda le radici in secolari squilibri di potere tra donne e uomini, tipici della cultura patriarcale. Non si tratta di un problema confinato a determinati contesti, ma di una realtà globale che interpella ciascuna e ciascuno di noi. Negli ultimi decenni, energie giustamente sempre crescenti, seppur ancora insufficienti, sono state dedicate al sostegno delle donne vittime di violenza, delle loro figlie e figli, alla promozione di una maggiore consapevolezza del fenomeno e delle sua prevenzione, a partire dall'educazione, aspetto su cui scontiamo un grandissimo ritardo nel nostro Paese, che purtroppo vede una discussione politica strumentale su un tema che invece dovrebbe essere largamente condiviso.

Accanto a questo, affinché questo impegno sia davvero efficace, risulta sempre più evidente che debbano essere inclusi, in modo attivo e consapevole, anche gli uomini, sia in termini di educazione e prevenzione, sia in termini di recupero rispetto ai comportamenti violenti o alle tendenze alla violenza.

È necessario che essi diventino alleati nella costruzione di una vera cultura del rispetto, della parità e della non violenza. Solo attraverso un cambiamento condiviso e un impegno collettivo sarà possibile scardinare quei modelli tossici di mascolinità che alimentano la discriminazione e la violenza contro le donne, e destrutturare stereotipi e ruoli di genere che da anni, secoli, ci relegano in una posizione subalterna.

È con questa consapevolezza che si sviluppa il lavoro dei Centri per il recupero degli autori di violenza (CUAV), una realtà relativamente nuova nel nostro Paese, sebbene la necessità di includere il lavoro sulla componente maschile nel più ampio e complesso sistema di prevenzione e contrasto della violenza di genere sia chiaramente stabilita dall'articolo 16 della Convenzione di Istanbul. Intervenire sugli uomini maltrattanti ha la finalità di prevenire e interrompere i comportamenti violenti, diminuire la possibilità di recidiva, favorire l'adozione di comportamenti alternativi da parte degli autori, far loro riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione di consapevolezza della violenza agita e delle sue conseguenze, nonché di promuovere relazioni affettive improntate alla non violenza, alla parità e al reciproco rispetto.

Nonostante alcune di queste realtà lavorino proficuamente da tempo, c'è sicuramente ancora molta strada da fare.

Negli anni, il numero dei Centri è andato lentamente aumentando e le reti locali antiviolenza li hanno progressivamente accolti integrandoli nel sistema di prevenzione e contrasto della violenza di genere, pur in carenza di definizioni specifiche sia delle caratteristiche di questi soggetti, che dei progetti e dei percorsi messi in campo dai CUAV. Per questo motivo, le Regioni e le Province Autonome hanno preso l'iniziativa e proposto al livello centrale di lavorare per definire i requisiti minimi di questi Centri e delle loro prestazioni, analogamente a quanto già avvenuto anni prima per i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio.

Questa esigenza si è fatta particolarmente pressante dopo l'approvazione della legge sul Codice Rosso, che ai CUAV riconosce un ruolo significativo, e conseguentemente non è stato più possibile prescindere dall'intraprendere un percorso di regolamentazione del sistema.

Come spesso accade laddove via siano numerosi attori e percorsi diversificati, fissare regole ha rappresentato solo un inizio: nella pratica, i CUAV e gli altri attori delle reti locali antiviolenza, in particolare le Questure, gli U.E.P.E. e la Magistratura, hanno consolidato, ed in qualche caso intrapreso ex novo, reciproche collaborazioni, individuando strumenti e traiettorie talvolta un po' diverse da territorio a territorio.

Alla definizione dei requisiti dei CUAV sono seguiti i primi stanziamenti dedicati, destinati al sostegno di queste strutture e del loro lavoro. Con uno dei primi riparti di risorse destinati alle Regioni da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una piccola quota di fondi è stata specificamente dedicata ad attività di monitoraggio dell'esistente, ai fini di una maggiore conoscenza di queste realtà e delle loro interrelazioni con gli altri nodi delle reti; il tutto nell'ottica di un miglioramento delle capacità di programmazione e regolazione. Ebbene, la presente indagine si inserisce in quell'alveo ed utilizza quelle risorse. La Regione Toscana da molti anni si è dotata di uno strumento quale l'Osservatorio Sociale Regionale che tra gli altri produce rapporti annuali sul fenomeno della violenza di genere in Toscana grazie alla interazione dei numerosi soggetti che compongono le reti locali antiviolenza; ecco dunque che si è inteso utilizzare e valorizzare le competenze presenti in ANCI Toscana, che collabora con l'Osservatorio in forza di un Accordo con la Regione, per approfondire alcuni aspetti di questa complessa e delicata materia, attraverso interviste mirate alle operatrici e agli operatori dei CUAV nonché alle funzionarie e ai funzionari delle Questure toscane. Con l'occasione desidero rivolgere un ringraziamento a tutti questi soggetti per la collaborazione.

Il quadro che emerge dall'indagine presenta, come prevedibile, molte luci ed evidenzia anche alcuni margini di miglioramento, costituendo dunque un'interessante traccia per il molto lavoro che resta da fare.

Buona lettura.

Alessandra Nardini

Assessora a istruzione, formazione professionale,
università e ricerca, lavoro, relazioni internazionali e
politiche di genere Regione Toscana

Prefazione

Anci Toscana accoglie con profondo interesse e partecipazione la pubblicazione di questo rapporto di ricerca, frutto di un lavoro articolato e condiviso con Regione Toscana e tutti gli Enti e le Istituzioni che vi hanno collaborato. La tematica affrontata – quella dei Centri per uomini autori di violenza (CUAV) – è tra le più complesse e delicate nel panorama delle politiche pubbliche di contrasto alla violenza di genere, e merita un'attenzione rigorosa, responsabile e lungimirante.

Come enti locali, i Comuni rappresentano la prima linea del welfare territoriale e svolgono un ruolo fondamentale nell'attivazione di reti, nella costruzione di percorsi integrati di prevenzione e presa in carico, nella promozione di una cultura del rispetto, della parità e della responsabilità. La violenza di genere interpella profondamente anche il livello istituzionale locale, richiedendo risposte che siano non solo tempestive ed efficaci, ma anche radicate nei territori, nei contesti di vita, nelle comunità.

In questo senso, l'attenzione verso i percorsi di trattamento rivolti agli uomini autori di violenza rappresenta una sfida che si affianca, senza sostituirla, alla imprescindibile protezione delle donne vittime. Una sfida che consiste nel coniugare la presa di responsabilità con la possibilità di un cambiamento, prima di tutto culturale, nella consapevolezza che la prevenzione passa anche attraverso il lavoro sugli autori, affinché la violenza non si ripeta.

Il presente lavoro offre un quadro ricco e articolato della realtà toscana, evidenziando la pluralità delle esperienze attivate, le collaborazioni con le Questure e gli altri attori istituzionali, l'impegno quotidiano di professioniste e professionisti che operano in contesti spesso complessi e in evoluzione. Ma soprattutto, il rapporto offre una base solida per sviluppare politiche sempre più coordinate, informate e basate sull'evidenza.

Anci Toscana continuerà a garantire il proprio contributo istituzionale affinché i percorsi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere possano sempre più integrarsi nelle politiche pubbliche locali e regionali. Ringraziamo tutte le persone coinvolte in questa ricerca per il prezioso lavoro svolto, nella convinzione che solo attraverso il confronto, la conoscenza e la costruzione di reti stabili sarà possibile incidere davvero sul fenomeno della violenza maschile contro le donne.

Susanna Cenni

Presidente Anci Toscana

Introduzione

Il tema della violenza di genere, soprattutto nelle sue forme più fisiche - ovvero le percosse e la violenza sessuale - spesso provoca una forma viscerale di repulsione: il crimine è efferato e l'artefice è un mostro, un folle, un elemento esterno che proprio in virtù della sua estraneità è facilmente relegabile in un angolo da cui non possa contaminare gli altri, i sani. È forse a causa di questa visione che l'approccio agli uomini autori di violenza è stato per anni prettamente punitivo. L'uomo violento tuttavia, per usare un celebre slogan, non è un malato ma un figlio sano del patriarcato. Quindi cosa fare di questi figli sani, cresciuti nella banalità della violenza e che falliscono nè più nè meno di molti altri a identificare nelle sue cause "i 'normali' rapporti sentimentali tra uomini e donne e il ruolo di modelli culturali fondati su equilibri patriarcali di potere"? (Oddone, 2020 p.70). Punire, certo.

Ma poi?

Non può esistere contrasto alla violenza senza l'ammissione che esista un abusante.

Non può esistere giustizia che non sia riabilitativa.

I Centri per Uomini Autori di Violenza (Cuav) hanno lo scopo di offrire programmi di trattamento per uomini maltrattanti attraverso la responsabilizzazione dell'autore così da interrompere la violenza e evitarne le recidive. Sono infatti previsti dalla Convenzione di Istanbul del 2011 come strumento di prevenzione¹ e nel "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile sulle donne" (2017-20) che prevede risorse specifiche e la mappatura dei Centri esistenti sul territorio nazionale. Nel corso degli anni poi provvedimenti di riconoscimento e potenziamento (anche economico) del lavoro dei Cuav si sono susseguiti: la legge 13 ottobre 2020 prevede l'incremento di un milione di euro delle risorse del Fondo Pari Opportunità per l'istituzione e il potenziamento dei Centri; l'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 che stabilisce i requisiti minimi per l'accreditamento dei Cuav (necessario per accedere ai finanziamenti) e facendo ciò riconosce il valore professionale del lavoro svolto da essi; infine, i diversi DPCM dal 2022 al 2024 hanno stanziato complessivamente 15 milioni per l'istituzione, il potenziamento, il monitoraggio dei Centri e la conseguente raccolta dati.

¹ Capitolo III/Prevenzione, all'articolo 16 "Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento"

Per quanto riguarda il monitoraggio dei Cuav, Regione Toscana, tramite l'Osservatorio Sociale Regionale (OSR), svolge questa attività dal 2016 raccogliendo e restituendo le informazioni sull'utenza Cuav e gli esiti dei loro percorsi tramite una scheda di rilevazione la cui compilazione a cura dei Centri, avviene attraverso il Sistema Informativo Regionale sulla Violenza di Genere (SIGV). La raccolta dati, il monitoraggio, nonché gli approfondimenti tematici qualitativi e quantitativi che ne sono derivati vogliono contribuire al riconoscimento del ruolo dei Cuav nel contrasto alla violenza di genere e nella protezione di donne e minori. L'ottica con cui sono state svolte queste attività è duplice: se da un lato la ricerca è mossa dall'art.11 della Convenzione che richiede l'impegno degli Stati di raccogliere e divulgare dati statistici sugli ambiti di applicazione della stessa, dall'altro troviamo la genuina convinzione che la conoscenza del territorio e delle iniziative che lo popolano sia il miglior strumento per lo sviluppo di politiche efficaci, innovative e condivise.

La presente ricerca si svolge alla luce di questo canone e secondo l'azione di verifica e monitoraggio delle attività è prevista, infatti, anche dall'art. 7 dell'Intesa 2022. Nell'ambito di questa attività, nel 2024 è stata svolta la ricerca di cui presentiamo i risultati. Questa ha previsto un approfondimento sui diversi Centri toscani indagando:

- aspetti strutturali e organizzativi;
- partecipazione ad una Rete territoriale antiviolenza e altre eventuali collaborazioni;
- qualifiche e formazione degli operatori;
- servizi minimi garantiti e altri servizi offerti;
- presa in carico;
- tipo di percorsi effettuati;
- altre attività svolte sul territorio in tema di sensibilizzazione e prevenzione;
- canali di finanziamento.

Inoltre, è stato previsto un focus sull'accesso ai Cuav tramite percorsi giudiziari, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 17 del Codice Rosso e amministrativi secondo quanto previsto dagli articoli n. 7 L. 71/2017 e dagli articoli n. 8 L. 38/2009 e n. 3 L.119/2013, così come modificati dalla L. 168/2023. Questi ultimi, in particolare, prevedono che i soggetti destinatari di un Ammonimento per reati di violenza domestica e stalking, e le persone minorenni destinatari di ammonimento per cyberbullismo, vengano informati dal Questore sulla possibilità di partecipare gratuitamente a un programma di trattamento e invitati (l'adesione al programma è del tutto volontaria) a rivolgersi al Centro con cui la Questura ha sottoscritto il protocollo. Per esplorare la dimensione dell'accesso Cuav tramite percorsi giudiziari e amministrativi dunque la ricerca si è strutturata su:

- interviste ai Cuav che conferiscono i dati all'OSR²;
- interviste alle Questure che hanno aderito all'iniziativa;
- analisi dei nove protocolli sottoscritti tra Questure e Cuav (cd. Protocolli Zeus).

² Occorre specificare che Psicosfera conferisce i dati all'Osservatorio e ha partecipato alla ricerca ma non possiede al momento i requisiti stabiliti dall'Intesa. Inoltre, il CIPM è attualmente nell'elenco regionale dei Cuav in possesso dei requisiti e destinatari dei finanziamenti pubblici, ma al momento della rilevazione ai fini della presente ricerca non era in elenco e non conferiva i dati all'Osservatorio regionale. Tra i dati riportati dunque mancano le informazioni del CIPM, Prato.

Il lavoro si struttura in cinque capitoli. Nel primo capitolo si analizza la nascita e la storia dei Cuav, con un focus sui Centri toscani protagonisti di questo approfondimento. Nel secondo si evidenziano le caratteristiche strutturali dei Centri e alcuni punti cardine della loro operatività: il tipo di accesso, i programmi di trattamento e la valutazione d'impatto. Il terzo capitolo affronta il tema ancora molto dibattuto - all'interno e all'esterno dei Cuav - relativo al contatto partner, alle modalità operative e alle possibili conseguenze e implicazioni. Il quarto tratta delle reti territoriali di contrasto alla violenza di genere, con una particolare attenzione alle relazioni intessute dai Cuav con gli altri attori della rete. Infine, il quinto capitolo esamina il tema della giustizia e degli strumenti previsti dalla legislazione recente: una prima parte è dedicata all'analisi dell'ammonimento, la sua applicazione e le conseguenze sul lavoro dei Cuav; la seconda parte, ripercorre la legge 69/2019 con le modifiche introdotte dalla legge 168/2023, evidenziandone le caratteristiche e i modi in cui influiscono sullo svolgimento e sulla realizzazione dei programmi.

Laddove possibile, i dati e le informazioni raccolte sul territorio toscano sono stati confrontati con il livello nazionale.

TABELLA 1. SCHEMA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI PRESENTI NELLO SCRITTO

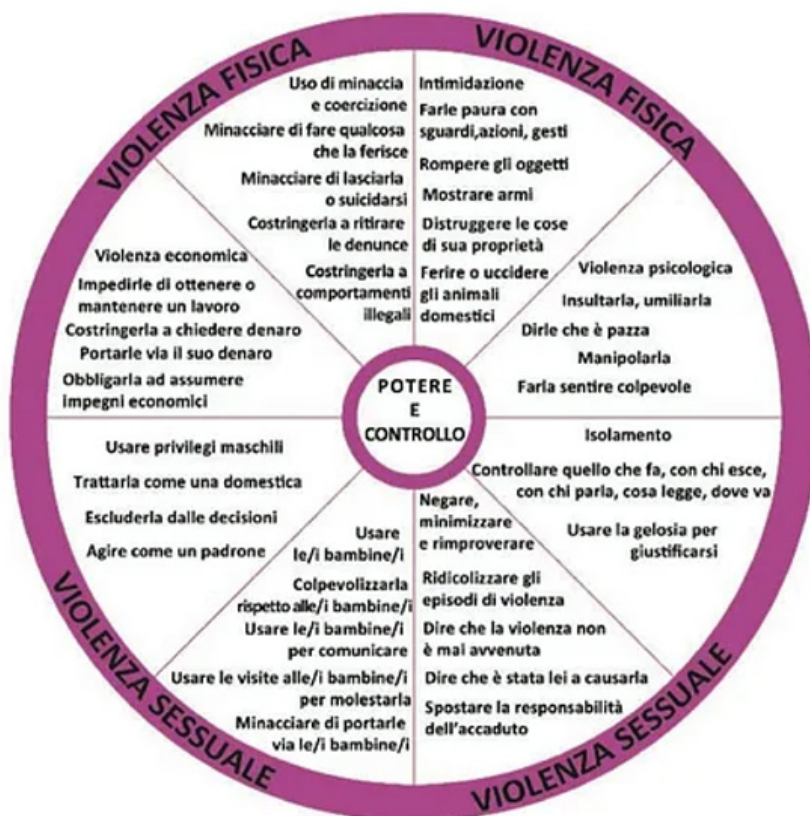
Legge	Denominazione	Sintesi principali novità
Legge 38/2009	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori	Art. 8: introduce l'ammonimento per i reati di stalking o atti persecutori (art. 612 bis c.p)
Legge 119/2013	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province	Art. 3: introduce l'ammonimento nei casi di violenza domestica, per lesioni personali (art. 582 c.p.) e percosse (art. 581 c.p.)
Legge 71/2017	Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo	Art. 7: nei casi di stalking/atti persecutori e diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito, l'ammonimento è applicabile anche a minorenni tra i 14 e i 18 anni per atti commessi ai danni di minorenni anche infraquattordicenni.
Legge 19 luglio 2019, n. 69, "Codice Rosso"	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere	-Prevede 4 nuovi reati; Art. 6: modifica art. 165 su sospensione condizionale della pena Art. 17: modifica 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario Art. 2: Assunzione di informazioni entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato
Decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, decreto Caivano	Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori stessi in ambito digitale	Art. 5: Ammonimento per stalking e diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito è applicabile ai minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni
Legge 168/2023	Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica	- Modifica art. 8 L. 38/2009: Estende ammonimento alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612 ter) - Modifica art. 3 L.119/2013: Estende ammonimento a: violenza privata (art. 610 c.p.), stalking o atti persecutori (art. 612 bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612 ter c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.). - Modifica art. 2 Codice rosso sull'ascolto entro i tre giorni - Modifica art. 6 Codice rosso sui percorsi trattamentali

1 NASCITA ED EVOLUZIONE DEI CENTRI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA

Nel panorama internazionale, l'attenzione agli uomini autori di violenze inizia alla fine degli anni Settanta, proprio quando, in piena rivoluzione femminista, nascono i primi Centri antiviolenza e Case rifugio (la prima casa rifugio, Haven House, nasce nel 1964 negli Stati Uniti, in California). Il primo programma di intervento rivolto agli autori di maltrattamento, Emerge, nasce a Boston nel 1977 da un collettivo di uomini che inizia a prendere contatti con le operatrici delle case delle donne per dare supporto ai gruppi femministi, occupandosi di uomini violenti per ridurre il rischio di recidiva. È Edward Gondolf, sociologo e criminologo, che nel 1987, facendo un bilancio di questa prima esperienza, prende le distanze dalla terapia familiare e di coppia, evidenzia come non esista un profilo psicopatologico dell'uomo violento" ma certe dinamiche siano apprese culturalmente (Oddone, 2020, 65).

Anche il programma Duluth, nome più noto del programma Domestic Abuse Intervention Project (DAIP) avviato nel 1981, articolato su una dimensione di gruppo, promuove un approccio integrale alla violenza di genere facendo proprio un approccio proto-femminista e centrato sulla protezione delle vittime, tant'è che esordisce con un protocollo d'azione per la polizia e dunque è basato su un lavoro di rete tra movimento femminista, Centri antiviolenza e sistema penale. Riscosse tanto successo che in poco tempo istituzioni e associazioni si attivarono per chiederne la replicabilità in altre città del Paese diventando il principale intervento contro la violenza nelle relazioni d'intimità in tutti gli Stati Uniti, visto come intervento coordinato di comunità. Da qui nascono strumenti che ancora oggi vengono utilizzati nei percorsi, come la ruota del potere e del controllo, utile per visualizzare i diversi tipi di violenza agita da un uomo ai danni di una vittima (Pence e Paymar, 1993).

FIGURA 1. LA RUOTA DEL POTERE E DEL CONTROLLO.



Si tratta di una torta divisa in vari raggi, ognuno dei quali rappresenta uno specifico tipo di comportamento che ha come finalità l'esercizio e il mantenimento del potere e del controllo attraverso una serie di abusi di cui la violenza fisica e sessuale rappresentano le espressioni più evidenti (Grifoni 2016, p. 34). Lo strumento ha proprio lo scopo di aiutare le donne a riconoscere i diversi tipi di violenza lavorando su stereotipi, pregiudizi, ruoli e credenze alla base dello squilibrio di potere tra uomini e donne. Tale approccio non solo valorizza la parte educativa ma si caratterizza per un'impronta fortemente femminista, in cui la violenza nelle relazioni tra partner è vista come il risultato di un apprendimento sociale patriarcale per il mantenimento del potere maschile sul genere femminile (Bonora, 2015).

Oltre a questi, numerosi altri programmi, sviluppatasi in Nord America si basano sull'intervento psicoeducativo e riabilitativo a favore dell'uomo abusante, laddove con psicoeducativo si intende una combinazione di interventi che vanno dal lavoro sugli aspetti psicologici dell'uso della violenza all'apprendimento di modelli comportamentali alternativi alla violenza appresa a livello sociale e culturale.

In Nord Europa i modelli iniziali si sviluppano dalla metà degli anni ottanta in poi, sulla base di quelli americani. Il primo programma europeo è del 1984 e nasce in Germania. Tuttavia, a livello europeo, l'innovazione più importante è rappresentata dal programma *Alternatives to Violence* in Norvegia (1987) che si basa sull'approccio psicoterapeutico (anche se non trascura gli aspetti socio-culturali della violenza) poiché nasce come un vero e proprio Centro che tratta gli autori di violenze in ambito domestico e si basa sull'assunto che gli uomini possano cambiare dato che la violenza è un comportamento appreso (Creazzo, Bianchi, 2009).

Nonostante lo sviluppo di diversi programmi, occorrerà comunque attendere gli anni Novanta perché la necessità di lavorare sugli autori delle violenze venga esplicitata in un documento ufficiale. Nel documento finale della IV conferenza mondiale delle donne Pechino del 1995 si annoverano tra le iniziative da assumere da parte dei Governi:

“ Adottare e/o applicare e periodicamente riesaminare e analizzare le leggi in modo da assicurare la loro efficacia per eliminare la violenza contro le donne, sottolineando la prevenzione della violenza e la punizione dei colpevoli; prendere misure per assicurare la protezione delle donne vittime della violenza, l'accesso ad effettivi ricorsi, compreso il risarcimento per i danni subiti, la cura delle vittime e la rieducazione dei delinquenti.

Ma il primo vero documento in cui si parla dei programmi per autori è la Raccomandazione contro la violenza sulle donne (Raccomandazione Rec (2002) 5) del Consiglio d'Europa dove si indicano le azioni che gli Stati nazionali dovrebbero attuare per un efficace contrasto della violenza. Qui infatti troviamo che gli Stati membri dovrebbero:

- Organizzare programmi d'intervento finalizzati ad incoraggiare gli autori di violenze ad assumere atteggiamenti privi di violenza permettendo loro di prendere coscienza delle loro azioni e di riconoscere le loro responsabilità;
- Proporre agli autori di violenza la possibilità di seguire un programma d'intervento, non solo a titolo di pena sostitutiva, ma di misura supplementare destinata a prevenire la violenza. La partecipazione a questo programma d'intervento dovrebbe essere volontaria;
- Progettare la creazione di Centri approvati dallo Stato specializzati in programmi d'intervento per gli uomini violenti e Centri di sostegno creati su richiesta di ONG, e di associazioni nel quadro di risorse disponibili;
- Garantire la cooperazione e il coordinamento tra i programmi d'intervento destinati agli uomini e quelli finalizzati alla protezione delle donne.

Nel 2011, la Risoluzione del Parlamento Europeo 4/4/2011 sulle priorità e definizione di un nuovo quadro in materia di lotta alla violenza alle donne, al punto 24 ribadisce

“La necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di violenza e l'accettazione della stessa.”

Infine, naturalmente, la Convenzione di Istanbul, dedica l'articolo 16 proprio ai Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento, sottolineando la necessità di:

- adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti;
- che la finalità dei programmi di trattamento è prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale;
- che la priorità degli interventi è la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime e che questi siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

A livello nazionale, i riferimenti normativi principali possono essere rinvenuti nella legge 119/2013 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» che all'articolo 5, tra le finalità del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica individua quella di

“Promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva.”

Nel nostro Paese la nascita dei Cuav precede solo di alcuni anni la ratifica della Convenzione di Istanbul e la stesura dei Piani Straordinari e Strategici sulla violenza maschile contro le donne. I primi interventi che si occupano della presa in carico degli uomini maltrattanti sono risultati per lungo tempo come una misura “rivoluzionaria” sebbene fossero ispirati a esperienze internazionali ormai consolidate.

Si tratta, tuttavia, di un ritardo “proporzionale” se pensiamo che il primo Centro antiviolenza in Italia nasce a Bologna nel 1990, Casa delle donne per non subire violenza, e le prime Case rifugio tra il 1989 e il 1990. Il tutto in un Paese dove bisogna attendere il 1981, con la legge 442, perché potesse essere abolito il cosiddetto “delitto d'onore” (art. 587 del Codice penale) e il matrimonio riparatore (art. 544 del Codice penale) e, ancor di più, il 1996 con la legge 66 perché, dopo una lunga battaglia culturale e parlamentare, la violenza sessuale fosse riconosciuta come un delitto contro la persona e non contro la morale pubblica.

Se guardiamo i dati che emergono dalla seconda indagine nazionale dell'IRPPS (Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali), tra i 94 Cuav mappati, il 13% ha iniziato la propria attività prima del 2012 e il 17% fra il 2012 e il 2014; per il 27% l'attivazione risale al triennio 2015 – 2017, mentre il 43% è stato attivato tra il 2018 e il 2022. L'elevata proporzione di Cuav di più recente costituzione conferma il ritardo rispetto ad altri paesi europei, ma con uno sviluppo caratterizzato da un forte dinamismo, incentivato da un progressivo riconoscimento della loro funzione nel campo della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne (De Murtas, Peroni 2023).

Questo ovviamente richiama anche la necessità di favorire l'armonizzazione delle pratiche di intervento e garantire livelli di qualità elevati su tutto il territorio nazionale. Un primo passo in questa direzione è rappresentato dall'approvazione nel 2022 dell'Intesa Stato-Regioni, con la quale sono stati definiti i criteri minimi che i Cuav devono possedere per accedere ai finanziamenti pubblici (De Murtas, Taddei 2024).

Per quanto riguarda i Cuav toscani, su cui si concentra questo contributo, nascono tra il 2009 e il 2020 (nel caso più recente si tratta di un Centro che si sta ancora adeguando ai requisiti richiesti dall'Intesa e quindi non compare ancora nell'elenco dei Cuav ai sensi della legge regionale 59/2007, emendata nel marzo del 2024). In alcuni casi i Cuav rappresentano vere e proprie “costole” dei CAV, in altri sono iniziative private di professionisti e professioniste con esperienza di collaborazione nei CAV. In un caso soltanto si tratta di un'esperienza pubblica. Data la molteplicità di origini e conduzioni, in ciascuno si possono riscontrare delle specificità: di approccio, di collaborazione con gli altri attori dei territori di azione, di genesi.

CAM - FIRENZE



Anno di fondazione 17 novembre 2009

Il CAM, Centro per uomini maltrattanti, non solo è il primo Centro della regione in ordine temporale ma anche il primo Centro a livello nazionale per uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive.

STORIA

È un'associazione onlus che nasce a Firenze il 17 novembre 2009 e si sviluppa come progetto sperimentale Cespvt Innovazione nel gennaio 2009 ed è promosso dall'Associazione Artemisia e con la collaborazione della Asl 10 di Firenze. La metodologia di lavoro del CAM risente in maniera decisiva del precedente lavoro con le donne vittime di violenza.

Dal 2014, sono state aperte altre 4 sedi a Ferrara, Nord Sardegna, Roma e Cremona.

Lo staff è multidisciplinare ed è composto da psicologi/ghe, psicoterapeute/i, psichiatre/i ed educatori/trici.

Per la presa in carico degli uomini autori di violenza, il CAM segue le linee guida europee.

È socio fondatore dell'Associazione Europea di lavoro con gli autori di violenza WWP-EN (Work with Perpetrators – European Network), organizzazione di associazioni (Centri per autori, istituti di ricerca e servizi di supporto alle vittime sopravvissute) che intende promuovere un lavoro efficace con gli autori centrato sulla responsabilità e sulla protezione della vittima attraverso un approccio di genere in tutta Europa. È socio fondatore anche di Relive, relazioni libere dalle violenze, associazione che raccoglie in Italia gruppi di lavoro ed esperienze per promuovere e sviluppare programmi di prevenzione alla violenza domestica, di sostegno e di presa in carico degli autori di violenza, lavorando in partenariato e stretto coordinamento con i servizi di assistenza alle vittime (cfr. più avanti nel testo).

Offre diversi tipi di percorso: psicoeducativi, terapeutici, dedicati alla genitorialità, lavorando anche con i detenuti, con i minori, e dal 2023 cominciano ad affacciarsi donne autrici di violenza.

Si occupa di sensibilizzazione e prevenzione, e dal 2014 è in convenzione con la ASL Toscana Centro.

A PAROLE LORO

ci siamo incontrati un giorno con [...] e abbiamo iniziato a pensare a un Centro per autori perché già loro se ne erano occupati teoricamente un po' di tempo prima [...] fra l'altro io arrivavo dal tirocinio post-lauream in un Centro antiviolenza che era sperimentale e mi occupavo della campagna del fiocco bianco [...] Quindi partiamo nel 2009 e in prima battuta nasce come il match fra il CAV Artemisia e l'ASL. Quindi c'è questo joint venture team e quindi partiamo tutti insieme.

LUI - LIVORNO



STORIA

L'Associazione LUI APS nasce nel 2011 dall'iniziativa di due professionisti, un avvocato e uno psicoterapeuta, anche sulla spinta di un incontro formativo nel settembre 2011 con l'Associazione Ippogrifo ed il Centro Donna del Comune di Livorno, durante il quale sono state condivise letture ed esperienze in relazione alle tematiche delle pari opportunità e del linguaggio di genere. Ad integrazione di questo percorso formativo il gruppo "LUI" frequenta il Gruppo Uomini di Viareggio, presente sul territorio versiliese da oltre vent'anni, facente parte della più ampia rete dell'Associazione "Maschile Plurale".

In questo contesto, LUI si pone come gruppo di autocoscienza per tutti quegli uomini che intendono avviare un percorso di introspezione sul significato di "essere maschi" nella società di oggi, iniziando così una riflessione critica sui modelli dominanti di mascolinità, accogliendo tutti quegli uomini che vorranno dire la loro sulla violenza, sui rapporti tra sessi, sulle nuove problematiche sociali degli uomini, su culture e linguaggi generati dal patriarcato, a partire dalla loro identità e dalle loro esperienze di vita.

A PAROLE LORO

la nostra è una realtà che nasce al maschile, nel maschile. Era una, (è ancora) ma all'epoca era veramente una rarità, per cui non eravamo ben visti, nel senso che tutto sommato era un argomento su cui dovevano intervenire soltanto le donne. C'era ancora questo divisionismo tradizionalista che ha avuto un senso e ha un senso in certi ambiti [...] Ora sono solo resistenze, sono rigurgiti, non più la maggioranza, invece prima era maggioranza. [...]

Per cui [è stato difficile] anche sfondare la reticenza degli ambienti professionali a dar credito a organizzazioni che trattassero questo tipo di argomenti (che allora non erano principalmente sulla violenza) proprio sulla autocoscienza maschile; quindi ecco noi nasciamo proprio come riflessione sul maschile. E questo diciamo noi lo sottolineiamo tanto perché secondo noi fa molto la differenza anche nella visione. [...] si andò in America presso il primo Centro mondiale che era Emerge [...] si fece questo corso [...] E quindi noi si tornò e l'associazione Ippogrifo¹ aveva vinto un progetto del Dipartimento delle Pari opportunità [...] e ci delegò, visto il pregresso politico di emancipazione maschile, ci delegò ad aprire uno sportello per autori di comportamenti violenti. In quegli anni tra l'altro noi si fece anche la formazione oltre a Emerge con Alternative to violence perché si stavano formando a Modena e Modena fece un corso per tutti gli operatori di Centri antiviolenza. Io stavo collaborando all'interno dell'associazione Ippogrifo, arrivò l'invito e io partecipai, quindi si fece anche questa formazione qui direttamente con loro. [...] Alternative to violence (ATV) sono tre psicologi e sono i primi europei a essere andati in America. E ovviamente hanno diffuso il verbo secondo la loro visione da psicologi, mentre in America [il lavoro di contrasto] lo fanno più a 360 gradi, tutti possono contribuire al contrasto alla violenza di genere; se formate, tutte le professionalità, ciascuno con la propria specificità e con il proprio sguardo. [...] Io ho l'impressione [invece] che si abbia questa influenza clinica in buona parte di tutta l'Europa, tutti i Centri formati in Europa abbiano questo stampo.

¹ Con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Associazione Ippogrifo nel 2017 ha attivato il progetto Programma Uomini maltrattati-PUM, rivolto a uomini autori di violenza interessati ad avviare un percorso di cambiamento, affidandolo a LUI APS.

NUOVO MASCHILE - PISA



Anno di fondazione 2012

STORIA

Nuovo Maschile è un'associazione di promozione sociale nata a Pisa nel 2012 che lavora sul territorio della provincia di Pisa.

Mette a disposizione una linea di ascolto telefonico, percorsi di orientamento individuale e percorsi di gruppo. Si occupa anche di attività di sensibilizzazione e formazione sui temi della violenza di genere nelle scuole e nelle carceri, organizza e partecipa a eventi e convegni facendo rete con Cuav, associazioni, istituzioni e altre realtà del territorio.

Il gruppo di lavoro di Nuovo Maschile è composto da figure professionali esperte nell'accoglienza di uomini che agiscono comportamenti violenti nelle relazioni.

I professionisti, psicoterapeute/i e counselor hanno frequentato un corso di formazione specifica al CAM di Firenze e seguono percorsi di formazione continua sulle pratiche di accoglienza.

A PAROLE LORO

L'associazione nasce nell'ottobre 2012. Fondamentalmente un'iniziativa privata di due persone [...] entrambi psicologa e psicologo psicoterapeuta. [...] L'input è arrivato dal CAV con cui entrambe le persone avevano già dei rapporti. E hanno suggerito fondamentalmente di provare a costruire un Centro che si occupasse degli uomini [...] [considerando] valido lavorare anche sull'autore del maltrattamento. Questo ha permesso nel corso degli anni di mantenere sempre rapporti di collaborazione col Cav, non sempre lisci, ma mai al punto da [...] rompere i rapporti [...] questo è molto positivo. È partita [da] loro due poi si è ampliata un po' alla volta [...] oggi abbiamo un direttivo composto di sette persone che sono quasi diciamo tutte operative.

SAM - GROSSETO



STORIA

Il SAM è un servizio di consulenza e ascolto per uomini che commettono violenza, in funzione dal 2018, realizzato grazie a un finanziamento del Ministero delle Pari opportunità e a un progetto, dal titolo "Together in rose: rafforzamento e potenziamento dei Centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali", che vede il Coeso Società della Salute Grossetana capofila, l'Ausl Toscana sud est e la rete Codice Rosa, le ex SdS Amiata Grossetana e Colline Metallifere, la Provincia di Grosseto e l'associazione Olympia De Gouges insieme per promuovere azioni a sostegno delle donne maltrattate. Nato come progetto sperimentale, è diventato successivamente un servizio strutturato che grazie al lavoro di professionisti offre consulenza, ascolto, percorsi personalizzati con incontri individuali e di gruppo. Opera in rete con altre realtà pubbliche e private del territorio. Inoltre lo sportello è iscritto all'elenco regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, rispettando i requisiti previsti dalla legge.

A PAROLE LORO

Fu un'idea lungimirante di alcune persone che era all'interno del progetto prevedere un finanziamento per un'azione rivolta anche agli uomini maltrattanti, perché si cominciò a capire che era l'anello mancante. Una serie di cose, di azioni erano state messe in atto per le donne però per non per [...] lavorare sugli uomini. Mancava questa parte, ovviamente, in un'ottica sin da subito di prevenzione di recidive sia nei confronti delle donne ma anche come tutela dei figli [...] quindi praticamente una collaborazione a mettere in sicurezza la donna. [...] l'intenzione del Coeso e della ASL fu di mantenere questo sportello e di farne appunto uno spazio permanente. È stata la prima esperienza pubblica nella nostra zona ma soprattutto è stata la prima esperienza pubblica del tutto in Toscana. [...] Siamo partiti nel 2019 [...] Abbiamo fatto inizialmente una grossa campagna di sensibilizzazione [...] siamo andati da tutti coloro che sappiamo essere comunque delle persone che ascoltano, le sentinelle del territorio. Cioè nelle nostre zone noi abbiamo un territorio vasto anche isolato. [...] questi incontri di sensibilizzazione diciamo erano orientati a far conoscere il servizio che c'era sul territorio cioè a dire se sentite sentite noi, ci siamo e lavoriamo con gli uomini.

PUR - MASSA CARRARA



Anno di fondazione 2015

STORIA

L'associazione PUR Progetto Uomini Responsabili OdV, costituita nel 2020, è un'associazione di volontariato che nasce dall'esperienza iniziata nel 2015 del progetto promosso dal CIF Carrara OdV (ente gestore di un Centro antiviolenza) quale percorso per autori di violenza per rispondere all'esigenza di prevenzione e contrasto della violenza di genere, intervenendo verso gli autori di violenza, per promuovere in loro una presa di responsabilità e di consapevolezza assicurando anche la collaborazione con gli altri soggetti della rete territoriale antiviolenza.

Il Centro antiviolenza nasce nel 2008, insieme al CAM, entrambi con un progetto finanziato dal Cesvot.

A PAROLE LORO

Noi come Centro antiviolenza condividiamo questa cosa che gli uomini dovrebbero fare anche loro un percorso. Tra le altre cose, il Centro Lui era già attivo e prendiamo i primi contatti con loro che ci fanno il primo corso sulla questione maschile, dove viene rafforzata proprio la nostra idea che bisogna agire anche da quel punto di vista lì. Anzi, veramente bisognerebbe proprio iniziare da lì [...] Dopo questo primo percorso iniziamo a fare gli ascolti in questo senso e cominciamo anche ad avere qualche utente [2015, ndr]. La svolta però poi c'è nel 2018 a seguito del fatto che noi eravamo abituati come Centro antiviolenza [...] ad avere un monitoraggio della situazione e [riprendono i contatti con il CAM, ndr] il CIF decide di fare formazione specifica, formazione congiunta e programmi per autori [...] nel 2018 quindi viene istituzionalizzato il progetto Progetto Uomini Responsabili. Incominciamo anche a conferire i dati alla Regione Toscana. [...] nel 2020, dopo un anno di isolamento, alla fine del 2020 abbiamo deciso di fare questa cosa che il servizio PUR del CIF diventasse un'associazione autonoma [con il cambio del presidente] [...] quindi il PUR è una costola "di una donna", il contrario di quello che ci dice la Genesi e questo ha facilitato tantissimo i rapporti con le assistenti sociali. Nel protocollo della Prefettura è stato inserito subito [...] Il problema grosso è che il PUR comunque è un'organizzazione di volontariato, gli utenti sono tanti, gli operatori sono volontari. Si sostiene con tantissimo volontariato.

PSICOSFERA - LIVORNO



Anno di fondazione 2020

STORIA

Psicosfera si costituisce solo nel 2020 ma le operatrici provengono dall'esperienza pubblica dello sportello VIS, Victim Supporting Project, della provincia di Livorno avviato nel 2012 grazie a un finanziamento europeo, maturando la consapevolezza della necessità di lavorare con chi agisce violenza.

All'interno dell'associazione Psicosfera è previsto un servizio rivolto e dedicato agli uomini autori o potenziali autori di atti di violenza domestica, sessuale e di genere, Spazio PSICOM (Percorsi di Sostegno Individuale per il Cambiamento Orientato al Maschile).

A PAROLE LORO

Dopo qualche anno appunto si diceva ci siamo resi conto che se non facevamo un percorso parallelo con gli uomini rimaneva un qualcosa che non aveva proprio un completamento.

2

STRUTTURA E ATTIVITÀ

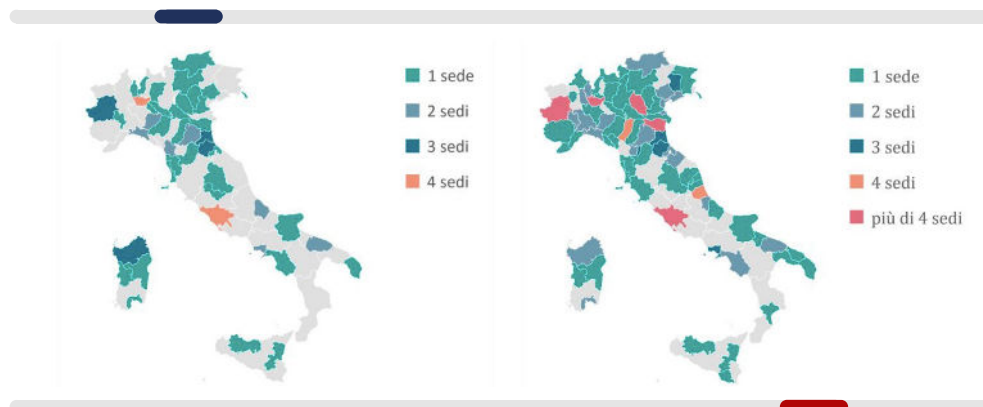
L'Osservatorio Sociale Regionale monitora lo svolgimento delle attività dei Cuav tramite i dati che gli stessi conferiscono, con la finalità di avere un sistema di rilevazione omogeneo per il territorio toscano, così da sviluppare la conoscenza delle problematiche legate alla violenza di genere e sviluppare risposte efficaci nonché omogenee sul territorio (Art. 10 comma 4 ter L.r. 59/2007 Norme contro la violenza di genere). I Cuav toscani, dunque, collaborano con l'ente regionale dal 2015, quando l'Osservatorio sociale Regionale ha attivato un gruppo di lavoro con i referenti dei Centri per maltrattanti attivi in Toscana, per la costruzione partecipata di un modello di rilevazione dati sui contatti ricevuti dai Centri e, soprattutto, sui casi presi in carico. I Centri, dunque, forniscono i dati dal 2017 e dal 2022 tale conferimento risulta tra i requisiti illustrati nell'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 al fine di ottenere finanziamenti pubblici.

Nel 2023 i Centri che conferiscono i dati sono i sei presentati nel paragrafo precedente e, tra questi, alcuni hanno sviluppato nel corso degli anni molteplici sportelli per un totale di 9 punti di accesso sul territorio regionale. Sul territorio nazionale sono presenti in totale 94 sportelli e 141 punti di accesso complessivi. La Toscana si colloca nella media nazionale di 0,4 Centri ogni 100.000 uomini residenti con più di 14 anni, mentre il Piemonte è la regione caratterizzata dalla maggior incidenza (0,8) e Calabria e Sicilia dalla minore (0,1). L'ambito dei Cuav tuttavia negli ultimi anni è stato soggetto di una forte mobilitazione, in virtù anche del riconoscimento normativo ricevuto *in primis* dal Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile sulle donne (PSN 2017-2020) che ha integrato i finanziamenti regionali attraverso i DPCM di riparto dedicati¹. In particolare, con la l.n. 104/2020 è stato stanziato l'incremento di 1 milione di euro del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di istituire e potenziare Centri di riabilitazione per uomini maltrattanti. Dalla rilevazione del 2017, dunque, si rileva un aumento a livello nazionale dei Cuav del +74% (da 54 a 94) e del +213% per quanto riguarda le

¹ Per una ricostruzione dei fondi erogati nel periodo 2017-2020 si rimanda al deliverable del Progetto Viva relativo alla valutazione finale del PSN 2017-2020 (Molteni, Mauri & Demurtas, 2023)

sedi secondarie (da 15 a 47) mostrando dunque non solo un'estensione del territorio supportato dai Centri ma anche un rafforzamento del servizio nei territori in cui era già presente. Per comprendere la portata dell'aumento si consideri che il 43% dei Centri presenti e il 70% delle sedi secondarie ha iniziato l'attività tra il 2021 e il 2022.

FIGURA 2. PUNTI DI ACCESSO SUL TERRITORIO NAZIONALE (2017-2022), VALORI ASSOLUTI.



Il dinamismo dimostrato dal settore ha richiesto una normazione dei requisiti minimi dei servizi offerti necessari per la ricezione dei finanziamenti che è arrivata con l'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022². Con riferimento ai giorni e agli orari di apertura delle sedi, principali e secondarie, le strutture nazionali sono in linea con i requisiti minimi dell'Intesa, i quali richiedono un'apertura pari a 2 giorni per 12 ore settimanali, e li eccedono per quanto riguarda le sole sedi principali, aperte 3,4 giorni per 15,7 ore settimanali. Il numero di giorni di apertura è piuttosto variabile: il 33% dei Centri è attivo uno o due giorni alla settimana, il 31% per 3 o 4 mentre il 31% è accessibile per più giorni. Per quanto riguarda gli orari, invece, il 77% delle sedi principali e l'83% delle sedi secondarie opera fino a 20 ore settimanali. È tuttavia necessario considerare che circa la metà dei Centri (53%) offre i propri servizi a orari variabili, a seconda delle necessità degli utenti.

La mappatura di giorni ed orari di apertura al pubblico da parte dei Centri, nonché l'aumento della loro capillarità sul territorio, sono elementi fondamentali alla comprensione dei dati di accesso di seguito riportati. La presenza di Centri sul territorio, infatti, influisce sulla possibilità di partecipazione degli utenti: la vicinanza al luogo di residenza piuttosto che la disponibilità di orari favorevoli alla conciliazione della vita personale/lavorativa con il percorso riabilitativo sono elementi fondamentali per facilitare l'accesso ai percorsi e la permanenza degli utenti all'interno degli stessi. Data la natura riabilitativa dei percorsi è compito dei Centri tenere conto della complessità delle condizioni dell'utente a partire dalla sua posizione sociale, economica e lavorativa: il compito dei Cuav, in questo senso, è tutelare l'utente e permettergli di acquisire strumenti che prevengano la recidiva della violenza senza che la scelta di seguire un percorso impatti negativamente sulla vita lavorativa dello stesso, con le ripercussioni del caso.

² Subito dopo, il DPCM 26 settembre 2022 ha stanziato complessivamente 9 milioni, di cui 8 per l'istituzione e il potenziamento dei Centri e 1 per le attività di monitoraggio e raccolta di dati.

“Partecipare ai gruppi è un impegno, non solo in termini emotivi ma anche pratici a livello di tempo, di spostamenti, di denaro. [...] Un uomo per partecipare deve chiedere le ore di permesso al lavoro, sapere gli orari e i giorni in anticipo che gli permettono di organizzarsi, magari coi colleghi e magari non vuole dire che viene qui. Ultimamente abbiamo molti 609³, violenza sessuale, situazioni anche blande ma che dicono “se lo dico al mio datore di lavoro rischio di perdere il lavoro” e a cosa serve? Il disagio psicologico che crea certo non aiuta il percorso e noi dobbiamo cercare di facilitarlo.” (Centro 5)

Nel territorio toscano gli uomini accedono prevalentemente ai Centri presenti nel territorio di residenza laddove ciò sia possibile. Il criterio-guida, infatti, è quasi sempre quello di prossimità geografica al Centro o a eventuali sportelli; il centro CAM, ad esempio, negli anni ha esteso la propria area d'azione tramite l'apertura di sportelli a Empoli, Pistoia, Montecatini e Prato. Fanno eccezione gli utenti della provincia di Grosseto che si rivolgono anche ai servizi di Livorno. Diversa è invece la casistica di Lucca dove, non essendo presente un Centro per uomini autori di violenza, gli utenti confluiscono nei Centri di Carrara e Livorno.

La capillarizzazione dei Centri offre inoltre maggiori possibilità di accesso e di inserimento in percorsi già avviati. I Centri toscani prevedono, oltre la data ufficiale di inizio del gruppo, degli incontri specifici all'interno dei percorsi che permettono agli utenti arrivati successivamente di unirsi al gruppo. Questi momenti, tuttavia, non sempre risultano sufficienti: inserirsi in un percorso già avviato può risultare problematico - ad esempio per l'aggiunta di un elemento estraneo all'interno di un gruppo in cui si è già strutturato un rapporto di fiducia - o impossibile qualora questi momenti di ingresso non colliminano con le esigenze dell'utente. Tale può essere il caso degli utenti che vengono inviati ai servizi tramite Codice Rosso per cui le tempistiche di accesso ai percorsi influiscono sulla possibilità di ricevere la sospensione condizionale della pena.

Box. 1 Online

Le problematiche relative all'accessibilità dei Centri data la loro diffusione sul territorio secondo alcuni Centri possono trovare una soluzione, per quanto parziale, nell'uso di incontri online. La maggior parte dei Centri che fanno uso di questo strumento trovano negli incontri online una forma di trattamento “residuale” da utilizzare come *extrema ratio* qualora gli utenti siano impossibilitati per vari motivi a partecipare agli incontri fisici. In un caso, tuttavia, il programma di trattamento viene concepito e portato avanti digitalmente nella sua interezza.

³ Si fa riferimento all'art. 609 del codice penale che “punisce con la reclusione da 5 a 10 anni chi, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”.



Riunire e condurre i gruppi secondo questa modalità dà possibilità di partecipazione anche ad utenti che altrimenti sarebbero impossibilitati a venire. Può essere un esempio il caso di utenti che vivono ad ore di distanza dal Centro più vicino, che non sono in possesso di una patente di guida o che non possono raggiungere il Centro con i mezzi pubblici. Inoltre ci dà la possibilità di avere uno spaccato della vita dell'uomo, di vedere all'interno della sua casa ma anche di capire come si avvicina al corso valutando ad esempio come si presenta [...] e in alcuni casi offrire un momento educativo.”(Centro 2)

L'efficacia di questa modalità è dibattuta tra i Centri in quanto in molti dubitano dell'appropriatezza del *medium* digitale nell'ambito dei gruppi psicoeducativi. La difficoltà di questo mezzo nel trasmettere elementi di conversazione non verbali, viene ritenuta nociva per abbattere l'iniziale diffidenza tra i membri del gruppo e creare momenti di condivisione. Allo stesso tempo, il mezzo può risultare deresponsabilizzante o dispersivo creando per i conduttori contesti in cui è complesso rispondere efficacemente alla gestione proficua del gruppo. I fautori del metodo, al contrario, affermano che il *medium* non impedisce l'emotività necessaria in questo tipo di trattamento e che anzi, adattare i moduli degli incontri ad un formato più adatto all'online ha creato un approccio visivo più diretto e che gli utenti riescono più difficilmente a manipolare con la propria narrazione degli atti violenti.

A livello normativo non ci sono indicazioni tra i requisiti dell'Intesa Stato-Regione nel c.d Codice Rosso o nel c.d ammonimento che incentivino o proibiscano l'uso degli incontri online per lo svolgimento dei percorsi riabilitativi.

2.1 Tipologie di accesso

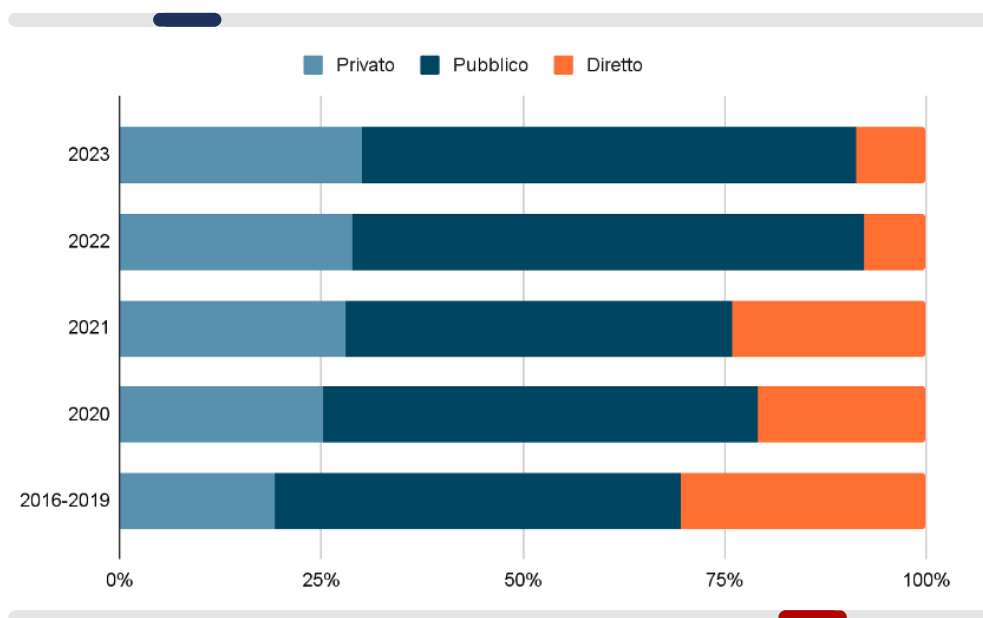
Nel 2022 a livello nazionale si registrano 4.174 uomini presi in carico, di cui 2.802 sono nuovi accessi; un aumento sostanziale rispetto ai 1.214 del 2017 (+ 243%). In media, si passa da 26,4 a 45,9 uomini per Centro. Tale aumento si riscontra anche nei Centri toscani, dove gli utenti passano dagli 89 del 2017 ai 280 del 2022 (+214%) per poi aumentare fino a 659 nel 2023 (+135%).

L'aumento di utenti dei Cuav è dovuto a molteplici fattori: da un lato possiamo trovare il lavoro di sensibilizzazione, *outreach* e diffusione dei servizi portata avanti dai Centri; dall'altro l'evoluzione normativa, con l'introduzione di leggi quale il c.d Codice Rosso e la legge n.168 del 24 novembre 2023, che ha cambiato sia la quantità⁴ che la tipologia di utenza dei Centri. La legge n. 69/2019 modifica infatti l'art. 165 del Codice penale prevedendo che la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione da parte dell'uomo a percorsi di recupero presso enti - previo accordo tra gli stessi e gli istituti penitenziari - che si occupino di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza. A livello nazionale, il numero di accessi in Codice Rosso registra un aumento progressivo a partire dal 2020, sia in termini assoluti sia a livello percentuale sul totale degli uomini in percorso:

⁴ Il dato relativo all'invio di utenti tramite il c.d Codice Rosso può essere oggetto di mancata rilevazione, sia a livello nazionale che a livello regionale in quanto in entrambi i casi (per varie ragioni) sono possibili mancate o errate registrazioni da parte degli operatori.

se nel 2020 gli accessi in Codice Rosso costituivano il 29% dei nuovi accessi, nel 2022 ne costituiscono il 40%. Dall'altro lato, gli accessi spontanei (pur rimanendo pressoché invariati in termini di valori assoluti) diminuiscono per incidenza passando dal 40% al 10%. Infine, l'invio da parte di professionisti privati subisce un netto aumento passando dal 10% al 32%. Anche in Toscana è costante l'aumento degli uomini che accedono ai Cuav per usufruire di queste misure raggiungendo il 23,2% degli utenti (il 39% se si considerano solo i rispondenti per cui questa informazione è stata fornita). Se negli anni 2016-2019 la percentuale degli accessi spontanei componeva il 30,5% del totale, questo numero cala a 7,7% nel 2022 e all'8,7% nel 2023 a fronte di un progressivo aumento degli invii del settore pubblico (da 50,2% a 61,2%) e privato (da 19,3% a 30,1%).

FIGURA. 2 TIPOLOGIA DI ACCESSO - ANNI 2016-2023



Una modalità di accesso più recente è invece l'ammonimento, regolato dalla l. n.168 del 24 Novembre 2023 che prevede la cancellazione del provvedimento monitorio a seguito di un percorso presso i Centri designati. Nell'anno 2023 sono stati emessi in Toscana circa 133 ammonimenti e gli uomini destinatari di questi provvedimenti sono stati indirizzati ai Centri con cui le rispettive Questure hanno sottoscritto un Protocollo Zeus. È necessario a tal fine evidenziare che le Questure non sono tenute a sottoscrivere questi Protocolli solo con i Centri che rispondono ai requisiti dell'Intesa. Al momento, non essendo presente una categoria specifica all'interno del questionario rivolto ai Centri per rilevare la casistica degli ammonimenti non è possibile riportare un dato sul numero di uomini ammoniti effettivamente in percorso.

L'opinione emersa durante le interviste condotte nelle Questure ai fini di questa ricerca è che lo strumento dell'ammonimento - usando la recidiva degli ammoniti come metro di valutazione - sia uno strumento di per sé efficace, a prescindere da che gli ammoniti intraprendano o meno un percorso riabilitativo.



Gli uomini che agiscono violenza nei confronti delle compagne, o delle donne più in generale, spesso agiscono nell'assunto o nella convinzione che le loro azioni siano normali. Si sentono impunibili e l'ammonimento serve per ricordare loro che esiste la Legge, che ci sono conseguenze per le loro azioni e che qualcuno può punirli." (Questura 4)

Le Questure, dunque, dichiarano circa unanimemente che i tassi di recidiva per gli uomini ammoniti risultano minimi così come, almeno al momento, sembrano minuti i numeri di coloro che accettano l'invito a frequentare i Centri. Questo, tuttavia, può essere dovuto alle tempistiche previste dalla normativa per cui gli utenti dopo aver ricevuto il provvedimento hanno tre anni di tempo per completare il percorso riabilitativo col fine della rimozione dello stesso.

Per accedere ai servizi Cuav gli utenti devono prima intraprendere una fase di valutazione costituita da uno o più colloqui individuali. Il 95% dei Cuav italiani (e il 100% di quelli toscani) prevedono infatti dei criteri di ammissione, volti a giudicare se l'utente sia in condizione di intraprendere il percorso con successo.

Tra i motivi più diffusi troviamo gli stati di alterazione mentale: problemi psichiatrici (figurano come criterio di esclusione nel 74% dei Cuav nazionali) e problemi di dipendenze da sostanze (68%). I Centri toscani nello specifico reputano questi criteri escludenti quando non siano trattati o non in una fase di trattamento abbastanza avanzata da permettere la partecipazione ai gruppi di trattamento. Terzo criterio di esclusione sono le forti difficoltà linguistiche dell'utente (criterio di esclusione nel 59% dei Cuav nazionali). A questo riguardo, l'Intesa Stato-Regioni (2022, art 5.1b) prevede la messa a disposizione da parte dei Centri di figure di mediazione linguistico culturale e materiale informativo plurilingue. Nell'esperienza dei Centri toscani, tuttavia, tale disposizione risulta inadeguata: la natura dialogica, incentrata sulla comunicazione e sull'analisi di sé che caratterizza il lavoro dei Cuav risente inevitabilmente del processo di mediazione. I possibili problemi sono molteplici: la presenza stessa del mediatore può costituire un elemento di disturbo nelle dinamiche di gruppo; la presenza di etnie diverse nello stesso gruppo richiederebbe la presenza di più mediatori contemporaneamente, con i problemi di traduzione simultanea che ne risulterebbero; il reperimento di mediatori e la formazione specifica degli stessi, in quanto i percorsi riabilitativi sono mediati fortemente dal linguaggio utilizzato (es. l'uso specifico della parola violenza nei percorsi di responsabilizzazione). Nel caso della mancata conoscenza della lingua gli utenti vengono invitati a frequentare un corso di lingua a seguito del quale potranno accedere ai percorsi Cuav. Simile è il processo che viene attivato nei casi di problemi psichiatrici o di dipendenze: l'utente è inviato ad altri nodi della Rete dei servizi e viene invitato a tornare ai Centri in seguito ai percorsi in quel momento più cogenti. Altri criteri di esclusione generalmente condivisi sono quelli di carattere burocratico quali la mancata firma del consenso al trattamento dei dati personali o del contatto partner, la mancata consegna della documentazione richiesta o il mancato pagamento del trattamento (quando applicabile).

I colloqui di valutazione, inoltre, hanno anche lo scopo di sondare e comprendere le motivazioni dell'utente. Il tipo di accesso al servizio influenza inevitabilmente la motivazione con cui l'uomo accede al servizio, sia esso volontario, spinto da persone a lui vicine o indotto dalle leggi di cui sopra. Comprendere la spinta a intraprendere un percorso permette non solo di migliorarne la fruibilità ma anche di porre le prime pietre della fiducia e del rispetto reciproci su cui si fondano.

“Di base hanno tutti dei meccanismi molto simili. Sono meccanismi di difesa quindi quella parte lì ce l'hanno più o meno tutti, in forma più o meno consistente. Cosa vuol dire? Che omettono facilmente o comunque evitano di confrontarsi con quello che hanno agito quindi per riuscire a fargli raccontare episodi su cui poi lavorare assieme al gruppo ci dobbiamo impegnare molto. È richiesto quello che dicevo poco fa cioè di sviluppare un rapporto di fiducia, far capire che non siamo qua a fare le spie, non siamo qua a fare le guardie: siamo qua a lavorare con loro per vedere se riescono a rendersi conto che la società ritiene che quello che hanno compiuto non è adeguato, non è corretto, è stato dannoso ad altre persone. Vediamo se riconoscono questo.” (Centro 3)

In alcuni Centri tuttavia - soprattutto quelli di piccole dimensioni dove non è possibile mantenere più gruppi di trattamento attivi - la motivazione degli utenti diventa talvolta un elemento da considerare in fase di ammissione. La totale e reiterata negazione dell'agito violento, così come l'eccessiva aggressività dell'utente, diventano criteri di esclusione dal servizio.

2.2 La questione del pagamento

“Appare necessario che i programmi per uomini autori di violenza siano finanziati secondo presupposti che garantiscano dal rischio di sottrarre risorse ai servizi di supporto alle vittime. Per svolgere un'azione efficace sulla violenza nelle relazioni affettive, i programmi per uomini autori di violenza devono essere parte di un sistema d'intervento integrato e partecipare attivamente a collaborazioni e a strategie di lavoro di rete contro la violenza domestica; particolarmente importante resta dunque la collaborazione a stretto contatto con servizi per le donne vittime di violenze e i loro bambini.” (Linee Guida Rete RELIVE)

La diversificazione dei punti d'accesso ai Centri per autori porta in primo piano una questione di cui da tempo si discute: il pagamento dei percorsi riabilitativi. La l.n 69/2019 prevede che l'accesso ai programmi degli utenti avvenga senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Si configura, quindi, il pagamento di una quota economica per gli utenti che accedono secondo la modalità del Codice Rosso. In realtà questa regola è spesso disattesa dal momento che solo il 49% dei Centri sul territorio nazionale prevede un contributo economico sia esso fisso (28 Cuav) o variabile (18 Cuav). Nel caso di un contributo fisso il valore mediano ammonta a circa 250 euro mentre quando è concesso di variare il contributo (a seconda di fattori tra i quali l'ISEE) questo altalena tra un minimo di 30 e un massimo di 800 euro. Il 41% dei Cuav non prevede il versamento di alcun corrispettivo economico. Sono due i Centri tra quelli toscani che non prevedono modalità precise e strutturate di pagamento. Per quanto riguarda i Centri restanti, due calcolano i pagamenti sulla base del reddito dell'utente, un Centro propone una quota fissa e per uno non è stata rilevata l'informazione.

Per quanto riguarda le altre forme d'accesso, la normativa che regola gli accessi per ammonimento prevede che questi siano gratuiti (norma rispettata da tutti i Centri toscani) mentre per quanto riguarda gli accessi volontari e gli invii da parte di professionisti privati la regolamentazione del pagamento è lasciata ai singoli Centri. A questo proposito sono due le principali scuole di pensiero a riguardo: da un lato, per chi segue la scuola di pensiero nord-americana, il pagamento è visto come una prima necessaria forma di responsabilizzazione da parte dell'uomo abusante non solo verso il proprio agito ma anche verso il percorso che sta per intraprendere. L'impegno economico, commisurato al reddito individuale, viene dunque interpretato nella duplice ottica punitiva e di impegno alla riabilitazione.

“Abbiamo visto con i nostri occhi gente che dava in pegno, e in pegno strumento giuridico, il pacchetto di sigarette perché doveva pagare i 6\$ dell'incontro e non ce l'aveva ok? E allora il pacchetto di sigarette diventa uno strumento di messa in discussione: la prossima volta che non comprerai le sigarette sai che darai a me quel costo. Sei tu che hai creato un danno e tu devi fartene carico, non devi pesare sugli altri sulla comunità... devi metterti in gioco, in un'ottica anche di empowerment. Chiaro, chi ha un reddito zero deve avere gli strumenti di accesso a tutto questo, come è giusto, ma vi assicuriamo che non è così facile trovare il reddito zero: per quanto minimo un reddito è presente. [...]

Per quanto riguarda il reddito noi abbiamo imparato negli Stati Uniti che può essere una fonte di vittimizzazione secondaria. Se ti dichiari con l'ISEE dichiari il reddito del nucleo familiare ma spesso e volentieri, soprattutto nelle classi economiche agiate, ci sono imprese o questioni economiche intestate nominalmente alla donna. Ne risulterebbe un appesantimento della situazione. Noi quindi valutiamo il reddito personale dell'uomo per capire la sua situazione.” (Centro 2)

Dall'altro lato, per chi segue la scuola di pensiero nord-europea, c'è la percezione che incaricare i Centri di riscuotere loro stessi le parcelle da parte degli utenti sia dannoso per il rapporto di cura nonché per il funzionamento efficiente dei Centri stessi che spesso dipendono dal lavoro dei volontari. Secondo questa visione il pagamento ai Centri creerebbe un rapporto privatistico, mentre sarebbe da intendersi piuttosto come un “ticket” simile a quelli sanitari il cui pagamento vada in un fondo che poi finanzia le attività dei Cuav evitando così la concezione di un rapporto privatistico.

“Se le istituzioni vogliono penalizzare gli uomini finanziariamente, bene: lo facciano. Lo facciano però con un'altra modalità in cui è il giudice che istituisce un fondo a cui gli uomini devono pagare, un fondo che venga usato, insieme ad altre fonti di finanziamento, per sostenere i programmi per autori. I Cuav, nel momento in cui devono fare un percorso legato al sistema della giustizia, diventano un riferimento istituzionale e il pagamento (tra l'altro non determinato perché non si dice a quanto deve ammontare) fa sì che si crei una sorta di rapporto privatistico tra soggetti con funzione istituzionale: una perversione anticostituzionale. È un errore ideologico di stampo punitivo verso i soggetti che hanno compiuto questo reato. Se poi vogliamo mantenere un pagamento ritengo che esso debba essere basato sul reddito.” (Centro 1)

2.3 Programmi di trattamento



I programmi di intervento dedicati agli autori di violenza, tenendo presente le caratteristiche specifiche delle singole situazioni, si orientano secondo i seguenti obiettivi:

- *assumere la responsabilità della violenza agita, attraverso la revisione critica degli atteggiamenti difensivi (negazione, minimizzazione, colpevolizzazione della vittima, uso degli stereotipi di genere);*
- *sviluppare la percezione e la consapevolezza degli effetti dannosi che la violenza agita ha sulla salute delle persone, sulla funzione genitoriale, sul programma di crescita e sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine;*
- *sviluppare la consapevolezza di sé, dell'altro e della relazione per migliorare la gestione degli impulsi, degli stati affettivi ed emotivi negativi e distruttivi per ampliare il repertorio di capacità e strumenti relazionali costruttivi cooperativi;*
- *promuovere una riflessione critica sulla identità maschile e sull'idea di virilità e le sue interconnessioni con la violenza di genere, anche destrutturando gli stereotipi e gli atteggiamenti ostili verso le donne."*

(Intesa Stato Regioni 14 settembre 2022 art.1 c.6)

Gli interventi di trattamento possono prevedere sia incontri individuali che di gruppo o l'adozione di una tra le due modalità. La scelta può essere motivata da vari fattori, ad esempio il tipo di formazione del personale disponibile o il mancato raggiungimento del numero minimo per la formazione di un gruppo piuttosto che la scelta di un approccio terapeutico. Nel 2022 il 68% dei Cuav prevedeva l'utilizzo di entrambe le modalità, una porzione considerevole ma in netto calo rispetto all'83% del 2017. Aumenta dunque il numero di Centri che sceglie una delle due modalità: il 13% dei Centri sceglie i soli incontri individuali mentre il 19% sceglie i soli incontri di gruppo. Tra i Centri che realizzano incontri di gruppo il 75% non prevede un profilo omogeneo di partecipanti né in termini di caratteristiche socio-demografiche né in termini di profilo violento, motivazione o modalità di accesso. Poco meno di un quarto dei Centri invece prevede gruppi omogenei usando come elemento distintivo il tipo di profilo (es. maltrattanti o sex offenders). I Centri Toscani scelgono in maniera preponderante di usare un mix di colloqui individuali (soprattutto nella fase di valutazione che precede l'accesso al percorso) e incontri di gruppo; solo uno dei Cuav che conferiscono i dati ad oggi sceglie di specializzarsi in percorsi individuali, anche a fronte della formazione prettamente psicoterapeutica delle sue operatrici.

“Noi facciamo solo incontri individuali. Abbiamo previsto dei gruppi, che ancora non sono stati attivati, per il follow up cioè per monitorare gli utenti dopo la conclusione del percorso. Tuttavia, non riteniamo che il percorso di gruppo sia un percorso efficace. Lo abbiamo verificato tramite l'invio a questo tipo di percorsi. Nei gruppi si mettono insieme persone che hanno agito diversi gradi e tipi di violenza, con livelli di cultura diversa, con caratteristiche culturali diverse così come di età diverse. Inoltre, riteniamo che un percorso debba avere un inizio e una fine e nei gruppi l'inserimento continuo di persone nuoce a questo fine. Secondo noi, quindi, non è una metodologia efficace ma riconosciamo che probabilmente è un'opinione dovuta anche alla nostra formazione e alle nostre predisposizioni come operatrici.”
(Centro 6)

I Centri che scelgono i percorsi psicoeducativi di gruppo, ovvero la quasi totalità dei Cuav toscani, sostengono invece l'importanza del confronto tra pari e del lavoro collettivo nei percorsi di sensibilizzazione. Il processo di responsabilizzazione infatti, pur collocandosi all'interno di uno spazio di ascolto e di non-giudizio, si basa sull'idea che le azioni del singolo hanno un impatto sulle persone che lo circondano.

“Gli uomini poi vengono inseriti nel gruppo, quindi chiaramente non stiamo a guardare le caratteristiche di personalità della persona: a noi basta che siano esclusi quegli elementi che dicevamo e che ci sia una volontà di lavorare sul comportamento violento [...]. Il gruppo è strutturato ed ha degli obiettivi specifici. [...]

L'obiettivo è quello di metterli nelle condizioni di poter fare delle riflessioni e di interrompere il comportamento violento. Quindi, seguendo anche un po' il modello di Bronfenbrenner, il modello ecologico, partiamo dalle abilità di vita. Per far sì che gli uomini siano in grado di fare una riflessione, per esempio, sull'empatia dobbiamo renderli in grado di capire cos'è l'empatia. Per capire e lavorare sugli effetti che ho sulla vittima ho bisogno di vederli, di sentirli. Ho bisogno di masticare le emozioni, ma per poterlo fare con te ho bisogno di poterlo fare con me. Quindi, c'è sempre una partenza a imbuto fino ad arrivare poi alla vittima: partiamo da lui e arriviamo alla vittima. Però partiamo dal mettere lui nelle condizioni di poterlo fare.

Io non do per scontato che l'uomo stia negando perché voglia negare. Io io parto dal presupposto che probabilmente l'uomo stia negando perché non è in grado di cogliere quegli aspetti. Quindi non lo metto mai sotto giudizio. Io sto con quello che mi porti. Ti do degli strumenti. Vediamo che cosa viene fuori.

Da un punto di vista di contenuti noi partiamo dalla violenza, da che cos'è il comportamento violento e finiamo all'assunzione di responsabilità. In che modo posso, teoricamente, riparare rispetto a quel comportamento. Per capire il modo in cui posso riparare al mio comportamento violento, devo partire necessariamente da che cos'è un comportamento violento e tutto quello che un po' ci sta in mezzo.”(Centro 1)

“ Per quanto riguarda il gruppo mi sembra insensato farlo online, anche solo per gestire i cambiamenti emotivi. Non è... sennò una diventa una lezioncina avulsa da un cambiamento interno. Insomma, sennò ti si dava un bel libro con scritto fai così e c'aveva lo stesso senso. Invece il bello del interagire l'uno con l'altro, il gruppo diventa parte integrante del cambiamento. E il paradosso è che addirittura alcune persone del gruppo commentano negativamente, fanno riflettere la persona che è con loro su determinate modalità comportamentali. E, sembrerà strano, probabilmente sono anche più incisivi di noi. Fanno una sorta di peer education. Arrivano, commentano “guarda ma quello che stai dicendo tu, questo si chiama stalking. Non te la ricamare, tanto è così”. Il punto da me che sono in una qualche maniera una figura di parte arriverà, per carità, il messaggio però penso arrivi meglio da parte del gruppo. È una bella bomba insomma vedi dei pari in una certa maniera che ti dicono che il tuo comportamento è sbagliato. Ti dicono che c'è un'alternativa, ti dicono “non è come dici tu”. Tutto questo in una visione on line la vedo molto più dura.

Ed è un percorso secondo me bellissimo che l'uomo fa perché probabilmente, nella mia esperienza, per per molti di loro è la prima volta che c'è un confronto sano, diretto, strutturato per cui impariamo ad alzare la mano, impariamo a non sovrapporsi impariamo a stare nelle differenze e laddove non riusciamo a starci capiamo come ci si sta, ci si confronta rispetto a come ci sentiamo quindi è da questo punto di vista secondo me è anche un modo per creare un cambiamento culturale perché come diciamo spesso è una sorta di allenamento che facciamo e poi l'uomo vive quello che noi creiamo all'interno del delle quattro mura poi se lo vive esternamente.” (Centro 4)

I Centri che usano questo metodo si dividono equamente tra gruppi separati, creati sulla base del profilo dell'utente e gruppi unificati, dove gli utenti si riuniscono indipendentemente dal tipo di reato e di accesso. In un caso i gruppi sono omogenei perché non è permesso l'ingresso a uomini che abbiano compiuto esclusivamente reati di natura sessuale, l'imputazione deve essere compresente a una di abuso domestico (Centro 3).

Box.2 Donne autrici di maltrattamento.

I Centri intervistati durante il periodo di raccolta dati segnalano la presenza, percentualmente minoritaria ma costante nel corso degli ultimi anni, di donne maltrattanti all'interno dei percorsi. Queste utenti sono perlopiù fruitrici delle misure che permettono la sospensione condizionale della pena prevista dal Codice Rosso ma, in assenza di servizi specifici per donne maltrattanti, seguono i percorsi riabilitativi nei Centri per Uomini Autori di Violenza. La loro presenza, inoltre, sembra destinata a subire un aumento progressivo parallelo all'aumento di utenti totali a causa delle misure relative agli ammonimenti introdotte dalla l.n 168 del 24 novembre 2023.

Al momento i Cuav non prevedono limitazioni di accesso relative al genere e alcuni hanno deciso, seppur in maniera indipendente l'uno dagli altri, di accogliere questa categoria di utenti nonostante la loro presenza non sia prevista (e quindi sussidiata) dagli accordi di finanziamento pubblici. Si crea inoltre la necessità di formazione specifica, a cui i Centri al momento stanno supplendo autonomamente.

“ I Cuav lavorano sul territorio e quindi si rendono conto per primi delle necessità che emergono. Nel caso delle donne maltrattanti in questo momento stiamo facendo autoformazione perchè non ci sono moduli di apprendimento specifici su questa casistica. [...] Noi non neghiamo il servizio, nei limiti del possibile cerchiamo di non negarlo a nessuno perché [...] siamo qui a garanzia di un diritto: nel momento in cui la legge stabilisce che devi frequentare un percorso per la sospensione condizionale della pena noi non possiamo negarlo anche se la stessa legge ha mal predisposto il servizio. Qui si gioca con la libertà delle persone.” (Centro 5)

La varietà di servizi offerti all'interno dei Centri e il numero degli utenti che sono in grado di accogliere dipende - dato che questi operano perlopiù, come detto in precedenza, su base volontaria - dalla grandezza della struttura e dal numero di operatori. Prescindendo dai Centri che operano esclusivamente percorsi individuali, infatti possiamo vedere che i Centri di dimensioni minori sono in grado di sostenere unicamente i gruppi psicoeducativi, in un caso escludendo dal trattamento i cosiddetti *sex offenders* per motivi di omogeneità interna ai gruppi di trattamento. Nei Centri di dimensioni maggiori è possibile invece trovare un maggior numero di servizi creati per necessità specifiche degli utenti. Tra essi è possibile trovare: gruppi dedicati alla genitorialità consapevole, per persone oppositivo-aggressive o che negano l'agito, per *sex offenders* e persone accusate di violenza su minori, per adolescenti accusati di violenza sessuale, per donne maltrattanti e gruppi di follow up per utenti che pur avendo completato il percorso riabilitativo sentono il bisogno di lavorare a un livello più profondo sulle cause culturali e individuali della violenza.

Il percorso riabilitativo, la cui durata e frequenza sono stabilite dall'Intesa Stato-Regioni, si struttura in moduli, ognuno dedicato ad un argomento specifico ma tutti orientati a rispondere al comportamento dannoso dell'uomo. Esistono inoltre, come menzionato in precedenza, moduli “d'accesso”, ovvero che trattano argomenti tali da permettere un accesso partecipativo al gruppo.

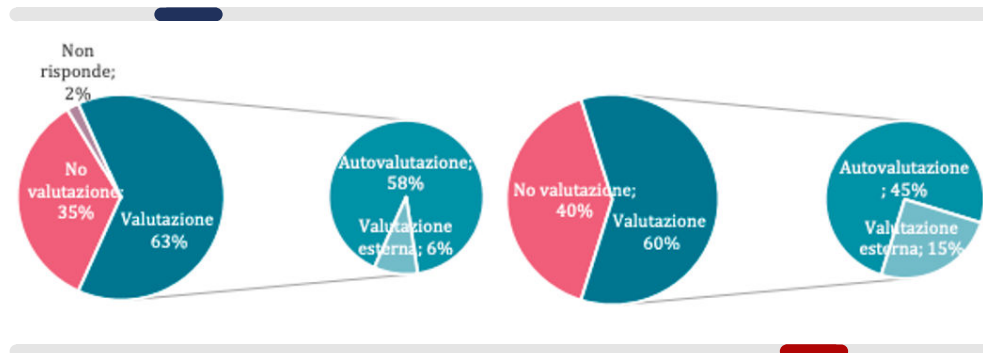
“ Ovviamente non è psicoterapia, ma indaghiamo un po' tutti gli ambiti l'affettività, il tipo di, non so, di vita che ha fatto la persona in precedenza, il tipo di di vita per capire ora le risorse interne che ha insomma un pochino andiamo a indagare. [...] Abbiamo dei metodi un po' di salvaguardia di sé e dell'altra persona. Quindi quando sei in questo stato, non li aiutiamo a capire i segnali del corpo. Le emozioni. Se sei al limite, basta. Via, cerchiamo degli strumenti operativi proprio per innanzitutto bloccare la violenza. Il gruppo è suddiviso con moduli in cui ciascuno è specializzato: abbiamo la sessuologa che fa la parte sulla sessualità; un altro nostro collega, anche lui psicoterapeuta, fa tutta la parte sulle emozioni; io mi occupo di ambiente di genitorialità, la comunicazione quindi approfondiamo tutte le tematiche a volte anche con qualche base teorica.

Gli diamo degli spunti su cui lavorare anche a casa, per riflettere in maniera più approfondita cose dove puoi dire a discrezione ma emerge comunque il tuo pensiero. Poi, se vediamo che ci sono dei temi particolari o dei problemi personali che non trovano spazio nel gruppo allora mettiamo insieme degli altri incontri individuali.” (Centro 3)

2.4 Valutazione dell’impatto

La valutazione dell'efficacia degli interventi è argomento di dibattito scientifico e politico da decenni con risultati contrastanti (Eckhardt et al., 2013; Gondolf, 2011). I percorsi riabilitativi non risultano mai dannosi agli utenti e la ricerca evidenzia che l'efficacia degli stessi è difficilmente misurabile dato che i criteri di valutazione sono molteplici e possono variare dall'interruzione immediata della violenza alla presa di coscienza riguardo al disvalore del comportamento agito. Considerando la natura dei percorsi psicoeducativi per uomini autori di violenza, la diversità e la complessità che questi si trovano ad affrontare, è necessario innanzitutto definire qual è lo scopo dei Centri, quali sono le componenti che influiscono sul successo dei percorsi e, infine, quali sono gli elementi valutabili e misurabili metodologicamente allo scopo di favorire la strutturazione di interventi innovativi, efficaci e (possibilmente) comparabili in un'ottica di scambio e miglioramento. Tale necessità è rinnovata anche dalla recente normativa relativa agli ammonimenti per reati riconducibili alla violenza di genere, che richiede una valutazione positiva alla conclusione dei percorsi riabilitativi per la revoca del provvedimento monitorio.

FIGURA 3. CUAV SECONDO LA PRESENZA DI PROCEDURE DI VALUTAZIONE 2017 E 2022



Nel 2022 il 40% dei Cuav non prevede alcuna forma di valutazione (in crescita dal 35% del 2017) mentre il 60% (in calo dal 63% del 2017) prevede un qualche tipo di disamina del percorso. Di questo 60% il 45% degli utenti eseguono un'autovalutazione mentre nel 15% dei casi la valutazione viene effettuata da attori esterni.

Anche tra i Centri toscani troviamo una forte differenziazione delle modalità di valutazione dell'utente. Un Centro struttura la valutazione come strumento prettamente legato alla presenza e partecipazione degli utenti al corso, tre si rifanno all'IMPACT Outcome Monitoring Toolkit⁵, uno strumento suggerito tra gli standard europei per i programmi per autori⁶ (vedi Box 3) mentre due stanno sviluppando o hanno sviluppato relazioni personalizzate.

“Alla fine noi comunque stiliamo una relazione dettagliata dove diciamo anche cosa non ha funzionato, cosa non ha recepito anche in caso non abbia recepito niente. Difficilissimo che non abbia recepito niente. Abbiamo avuto dei casi di persone un po' più... dure magari. La relazione sottolinea i fattori di rischio della persona consapevole però che ci sono degli elementi che non si possono prevedere e quindi non è possibile sapere con perfetta sicurezza che se uno si infila in quel contesto non ci sia recidiva. A volte invece si consiglia un ulteriore approfondimento terapeutico perché magari non è così controllato negli impulsi o nelle azioni, nei comportamenti.

Noi scriviamo una sorta di conclusione finale dopo che abbiamo illustrato un po' la vita e cosa l'ha portato a fare gli atti violenti eccetera e poi alla fine diciamo: alla luce di tutto questo noi riteniamo che abbia bisogno di questo oppure a volte ha capito perfettamente non c'è bisogno proprio di nulla.” (Centro 6)

⁵ <https://www.work-with-perpetrators.eu/impact-outcome-monitoring-toolkit>

⁶ https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/www/What_you_can_do/Ensure_the_quality_of_your_perpetrator_programme/European_Standards_for_Perpetrator_Programmes/WWPEN_Standards_2311.pdf

Box. 3 Impact Outcome Monitoring Toolkit

Il Toolkit IMPACT nasce con l'intento di creare un sistema di monitoraggio standardizzato e metodologicamente solido per aumentare la sicurezza delle vittime di violenza attraverso il miglioramento degli strumenti di monitoraggio e valutazione degli uomini maltrattanti.

Le tre caratteristiche principali di IMPACT sono:

- standardizzare la metodologia e le aree di ricerca per tutti i programmi risultando in dati confrontabili a livello internazionale;
- eccede il processo di valutazione e offre ai Centri la possibilità di riflettere sulle loro procedure e strutture;
- offre ai Centri la possibilità di aumentare la qualità dei loro percorsi grazie all'input qualitativo di maltrattanti e delle loro (ex)compagne;

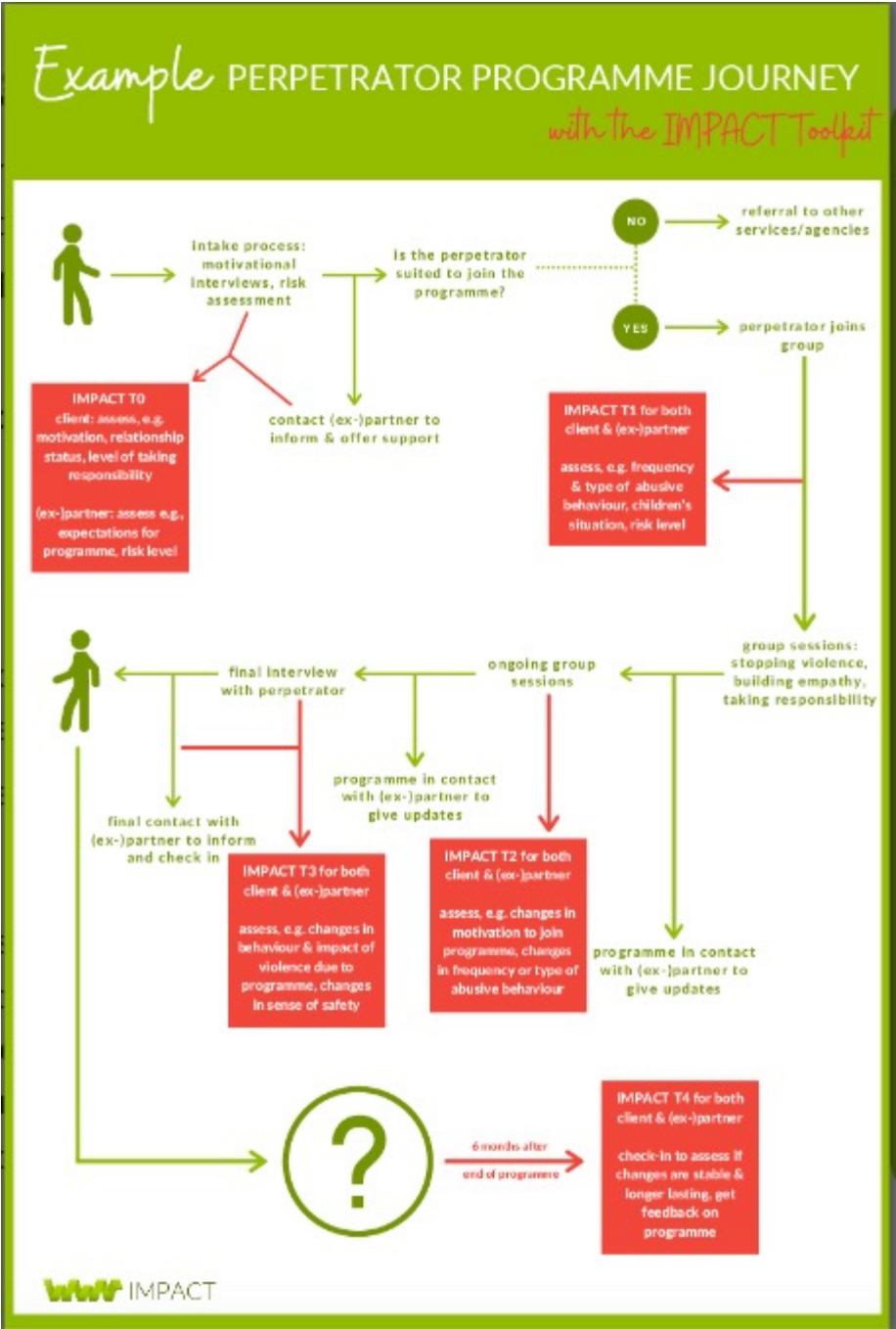
La condivisione di dati comparabili tra programmi disseminati in nazioni diverse permette lo sviluppo di nuovi metodi di trattamento basati sulla condivisione delle pratiche e dei modelli di intervento migliori.

L'IMPACT Toolkit consiste in cinque questionari somministrati sia al maltrattante che all'(ex) partner durante gli stessi momenti nel percorso riabilitativo: al primo accesso (T0), all'inizio del percorso (T1), a metà (T2), alla fine (T3) e sei mesi dopo la fine (T4). La somministrazione ripetuta permette di analizzare i motivi legati all'abbandono e monitorare il processo di cambiamento. In particolare, si possono esaminare le seguenti aree:

- Cambiamento comportamentale. La violenza ha luogo meno spesso o è meno severa, l'effetto di questi cambiamenti sull' (ex) partner;
- Sicurezza e benessere. Quanto la partner (non) si sente al sicuro e perchè;
- Cambiamento per i bambini. Come si comportano i bambini, si sentono più al sicuro;
- Speranze e aspettative. Quali sono le aspettative nei confronti del programma e se vengono soddisfatte;
- Aumento di presa di responsabilità per la violenza. Riflessioni dell'abusante sulle ragioni della propria violenza, come cambiano, quali sono le motivazioni che lo portano all'interno dei percorsi;

Fondamentale per questa tipologia di rilevazione e valutazione è la partecipazione dell'(ex) partner poichè permette da un lato di ottenere un'altra voce sul percorso dell'uomo eliminando, almeno in parte, le possibili controindicazioni dovute al metodo dell'autovalutazione; dall'altro, permette di misurare l'impatto dei comportamenti dell'uomo nella vita dell'(ex) partner e della famiglia così come l'impatto degli eventuali cambiamenti avvenuti durante il percorso.

FIGURA 5. ESEMPLIFICAZIONE GRAFICA DEL PERCORSO DEL PERPETRANTE CON L'IMPACT TOOLKIT



Come espresso nel Box. 3, il metodo IMPACT prevede la partecipazione dell'(ex) partner del maltrattante in molteplici fasi del percorso utilizzando quindi il contatto partner (elemento che verrà trattato più approfonditamente nel prossimo paragrafo) come strumento per la valutazione dell'impatto. Secondo il WWP, questa partecipazione ha un impatto consistente negli esiti finali del programma e si osserva quindi "una diminuzione sia della frequenza che della varietà dei comportamenti violenti" (WWP, 2023). I Centri che non usano il metodo IMPACT non utilizzano il contatto partner a fini valutativi bensì a puro scopo informativo.

3 IL CONTATTO PARTNER

Il contatto partner rappresenta uno degli aspetti più controversi e dibattuti relativo al lavoro dei Cuav. Consiste nel comunicare alla partner/ex partner, direttamente o attraverso i servizi che l'hanno in carico, informazioni sull'accesso dell'autore di violenze al Cuav, sul contenuto e i limiti del programma da questi intrapreso, sui rischi di manipolazione da parte dell'autore e sui servizi del territorio, compresi i Centri antiviolenza, ai quali potersi rivolgere per un supporto. Ovviamente, la donna può rifiutare di essere contattata/informata in tal senso senza che questo comprometta la possibilità per l'autore di intraprendere il percorso; al contrario, il mancato consenso al contatto da parte dell'uomo può essere motivo di interruzione o abbandono del percorso (art. 6, Intesa 2022).

Nel prevedere che gli Stati sostengano e promuovano programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento, la Convenzione di Istanbul, così come le raccomandazioni del Consiglio d'Europa (Hester e Lilley, 2014), sottolineano anche la necessità che le Parti si accertino *“che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime”* (art. 16, comma 3). La questione nel dibattito pubblico diventa, dunque, la declinazione del concetto di sicurezza di chi subisce violenza. In particolar modo, le reti dei Cav evidenziano il rischio che le informazioni sul percorso dei propri (ex) partner possano ingenerare nelle donne false aspettative rispetto a effettive assunzioni di responsabilità e/o cambiamenti di comportamento e rappresentare un elemento che frena eventuali denunce. Queste stesse problematiche sono state evidenziate nel Rapporto Esplicativo della Convenzione di Istanbul, secondo cui l'accesso al programma da parte di un autore di violenza può avere effetti negativi sulla sicurezza e le decisioni delle vittime, inducendo in loro un falso senso di sicurezza (Explanatory Report, paragrafo 104).

Il contatto partner è dibattuto, comunque, fin dagli albori del loro lavoro anche all'interno dei Cuav: dalle ricerche internazionali emerge una disomogeneità tra i programmi nella decisione di contattare la partner, nelle modalità di contatto e nel livello di coinvolgimento. Rothman, Butchart, Cerd (2003), in una ricerca realizzata per l'OMS, sottolineano che il 60% dei programmi ha previsto protocolli formali con i Centri antiviolenza sia per facilitare lo scambio di informazione sia per una efficace presa in carico.

Nelle linee guida britanniche (Respect, 2004) si evidenzia la necessità che i Cuav forniscano ai CAV tutti i contatti delle partners (attuali ed ex) dell'uomo in modo da contattarle, attuando il cosiddetto contatto "pro-active", ossia effettuato senza attendere che sia la donna a rivolgersi ai Centri antiviolenza, fornendo tutte le informazioni necessarie sul percorso dell'uomo e sui servizi esistenti per le donne.

Il contatto dovrebbe essere avviato anche per monitorare il cambiamento dell'uomo o l'eventuale ricaduta in comportamenti maltrattanti, sia in itinere che ex post. Come abbiamo visto sopra, nel caso dell'IMPACT il coinvolgimento di partner o ex partner diventa essenziale per una valutazione adeguata del programma di trattamento.

Proprio richiamando i risultati del Toolkit IMPACT (cfr. Box 3) che hanno mostrato che contattare le (ex-)partner e avere un servizio specifico di supporto alle sopravvissute contribuisce a migliorare i risultati del programma stesso in termini di diminuzione della frequenza e varietà dei comportamenti violenti, negli Standard europei per i programmi per autori si delinea la necessità del contatto partner durante le varie fasi del programma per raggiungere gli obiettivi previsti e dunque:

- a) diffondere informazioni sul contenuto e sulla metodologia del programma
- b) fornire servizi alle sopravvissute
- c) comprendere l'esperienza di violenza subita dalla partner
- d) fornire sostegno emotivo alle vittime
- e) effettuare una valutazione del rischio di violenza o
- f) valutare l'efficacia del programma¹.

Nello stesso documento si auspica che il contatto partner e il supporto alle partner siano forniti da un servizio specializzato di supporto alle donne che lavora in stretta cooperazione con i Cuav.

Ugualmente, nelle linee guida del network italiano Relive, tra i principi fondamentali per il lavoro con uomini autori di violenza è previsto il contatto e il supporto partner:

¹WWP 2023, Standard europei per i programmi per autori Standards per i programmi per autori di violenza nelle relazioni affettive orientati alla sicurezza delle sopravvissute, p. 26 https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/www/What_you_can_do/Ensure_the_quality_of_your_perpetrator_programme/European_Standards_for_Perpetrator_Programmes/WWPEN_Standards_2311.pdf

“ I programmi per uomini autori di violenza devono assicurarsi che le compagne dei soggetti coinvolti siano informate sugli obiettivi e sui contenuti del programma, sui suoi limiti, non sottovalutando la possibilità dell'insorgere di ulteriori episodi di violenza. Le donne devono essere messe a conoscenza che la partecipazione al programma da parte del compagno potrebbe essere un modo per manipolarle e controllarle ulteriormente. Le donne devono essere messe a conoscenza della possibilità di ricevere esse stesse supporto e di rientrare in progetti di sicurezza. Le informazioni fornite dalle compagne devono essere incluse nell'accertamento dei rischi e nella valutazione dell'autore. Le donne saranno avvertite qualora il compagno si ritiri dal programma o qualora gli operatori percepissero un rischio per la donna e i bambini. È necessario verificare che le compagne accettino volontariamente di essere contattate; qualora la donna rifiuti il contatto partner da parte dell'operatore/trice, ciò non deve precludere la partecipazione degli uomini al programma. È necessario rispettare i bisogni espressi delle donne e rendere minimo ogni possibile rischio rappresentato dal contatto partner. Alla donna deve essere garantita la possibilità di poter accedere ad un servizio di supporto alle vittime associato al programma. I programmi si impegnano a non usare in nessun caso le informazioni fornite dalla donna direttamente con l'uomo autore di violenza, al fine di non metterne a repentaglio la sicurezza (Associazione Relive, 2017).

Se ovunque viene ribadito con forza il principio per cui gli autori di violenza in percorso non devono contattare o fare richieste alle proprie partner o ex partner vittime di violenza (Busi, Peroni, De Murtas, 2022, p. 26)² nella relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere la Commissione Femminicidio (2022) afferma esplicitamente che i programmi “sono responsabili rispetto al fatto che le donne siano informate sugli obiettivi e i contenuti del programma, con specifico riguardo alla possibilità dell'insorgere di ulteriori episodi di violenza, sia del possibile fallimento nell'obiettivo di modificare il comportamento violento” confermando la possibilità di un contatto con la donna nell'ottica di garantirle una maggiore sicurezza. Certamente, nella stessa relazione, la Commissione raccomanda fortemente che il soggetto incaricato degli accreditamenti e dei controlli periodici dei Cuav effettui una verifica puntuale e “scrupolosa” sia della procedura che della modulistica utilizzata e sottolinea che i Centri non potranno avanzare ragioni di privacy per non comunicare alle realtà della rete territoriale di supporto alle vittime (ove esistente), o alle Forze dell'ordine, informazioni determinanti per la sicurezza della vittima.

Dati i rischi intrinseci a questa operazione, occorrono una serie di precauzioni. Da quanto detto finora, si possono individuare alcuni punti fermi: la volontarietà della scelta da parte della donna di essere contattata e informata; nell'informazione vanno sottolineati i limiti del programma, i rischi di manipolazione da parte dell'autore, così come una eventuale interruzione del programma stesso; nel contatto partner deve essere previsto il supporto partner; contatto e supporto dovrebbero essere gestiti da servizi specializzati con cui i Cuav lavorano o quantomeno da professionisti diversi rispetto a quelli che lavorano con gli autori delle violenze.

² IRPPS CNR (2022) Relazione di accompagnamento all'intesa tra governo, regioni e province autonome relativa ai requisiti minimi dei Centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere

L'attualità del dibattito pro/contro "contatto partner" è evidente anche dai dati nazionali. Secondo l'indagine sui Centri per gli uomini autori di violenza in Italia dell'IRPPS-CNR, nel 2022 il 66% dei Centri effettua il contatto partner, in leggera diminuzione rispetto al 2017, quando erano il 73%. A questa diminuzione fa da contraltare l'aumento dei Centri per i quali l'accettazione del contatto partner da parte dell'uomo è una preconditione per la presa in carico. Inoltre, una differenza importante intercorsa nei cinque anni che separano le due indagini nazionali è la finalità attribuita alla pratica: se nella prima indagine i Cuav ritenevano che avesse una funzione informativa e tesa ad evitare manipolazioni, nella seconda indagine il contatto viene effettuato per una valutazione del rischio più completa, integrandola con un riscontro sulla condotta che l'uomo afferma di avere.

I Centri che non effettuano il contatto in effetti concordano in qualche modo con i CAV con cui collaborano nel considerarla una pratica che, in qualche modo, potrebbe illudere la partner e compromettere il percorso di uscita dalla violenza.

Nell'applicazione della procedura si rilevano differenze relative al momento in cui viene effettuata, al luogo, agli attori che la attuano. Sempre l'indagine nazionale evidenzia che il contatto avviene di solito all'inizio del programma o nel caso si dovesse evidenziare un rischio per la sicurezza della (ex) partner; più della metà dei Centri contattano la donna durante o alla fine del programma o in caso di interruzione dello stesso e, infine, poco meno della metà anche successivamente, durante il follow up. A livello nazionale, la donna viene contattata attraverso colloqui sia in presenza che a distanza (un terzo dei casi) direttamente dal Centro - con una relazione diretta quindi con l'operatrice del Cuav- e solo raramente da altri servizi, compresi i Centri antiviolenza. Solo nel 10% dei casi, è presente un ambiente specificatamente dedicato allo scopo.

I dati mostrano una propensione delle donne ad accettare il contatto - solo il 17% ha chiesto di non essere più sentita. Complessivamente, ci dice l'indagine, nel corso del 2022 si registrano 853 partner o ex partner contattate direttamente dai Cuav (o indirettamente da altri servizi). Per quanto riguarda i dati regionali evidenziati nel Sedicesimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana, nel 2023, 108 persone, pari al 20,5% di coloro che hanno subito una qualche forma di violenza, sono a conoscenza del percorso intrapreso, sebbene un tentativo di contatto da parte dei Centri sia stato effettuato in 170 casi.

Tra le 108 persone a conoscenza del percorso, 37 si sono rivolte a un servizio per avere un sostegno; di queste, 33 appartengono alla sfera della relazione di coppia e si sono rivolte a più servizi. In effetti, 28 di queste sono in carico prevalentemente a un Centro antiviolenza ma anche Servizi sociali, o professionisti privati.

Attraverso le parole degli intervistati si comprende come, anche in Toscana, diverse siano le opinioni e le applicazioni della procedura.

Uno dei sei Centri ascoltati, in linea con altri anche a livello nazionale, preferisce mantenere una condotta più cauta su questo punto:



Vanno sviluppate delle prassi ben precise. Non si può fare così, deve essere fatto con una modalità ben cautelativa e a garanzia. Quando io prima parlavo di DIRE parlavo proprio anche di questo perché giustamente loro avvertono un'intrusione,

un'aggressione in questo ed è comprensibile. Noi vogliamo per l'appunto proporre un modus procedendi molto lineare, molto trasparente e soprattutto concordato [...] Noi per ora non l'abbiamo mai fatto [il contatto partner] e nemmeno lo faremo finché non c'è una procedura costruita insieme, appunto, al Centro [antiviolenza] o al professionista che segue la donna e ci chiede 'guardi, qui vorremmo trovare un accordo eccetera ci si può lavorare?' Vogliamo un interlocutore molto trasparente per poter fare questo, ma non direttamente da parte nostra. Questo no." (Centro 6)

In altri casi, il contatto è effettuato di fatto dal CAV che prende tutte le informazioni dal Cuav e quindi qui, il contatto è tra operatrici/tori Cuav-CAV e il contatto è tra la donna e l'operatrice del CAV:

“Il contatto partner avviene laddove la partner è già in carico al Centro antiviolenza. Spessissimo vengono qua, soprattutto i volontari, perché la donna si è presentata al Centro antiviolenza. Allora lì [...] la collaborazione c'è totalmente anche se non c'è scambio di informazioni se non tra gli operatori per mettere in evidenza quelle che possono essere certe criticità. Non è mai successo che si sia contattata una partner che non era in carico al Centro antiviolenza.” (Centro 5)

Come avviene il contatto? A volte si preferisce di persona, in altri casi, il contatto avviene telefonicamente oppure tramite canali ritenuti meno invasivi, contattando la donna via mail e comunicandole tutto quanto la norma prevede e in modo da lasciarle la libertà di contattare eventualmente il Cav oppure il Cuav per chiedere informazioni:

“La maggior parte delle persone che arrivano a noi, diciamo il 96%, ha già un procedimento in corso quindi la vittima è già allontanata e non è possibile avvicinarla [...] Non è obbligatorio però. Il primo elemento è che la cultura italiana non è pronta al contatto partner perché lo rileva maggioritariamente come una vittimizzazione secondaria. Noi pensiamo che sia invece uno strumento importante [...] la donna ha dei servizi a lei dedicati a cui può fare riferimento e nell'ambito di quei servizi le può essere spiegato da un'operatrice quello che noi scriviamo, di come lo facciamo. [...]. Il primo problema è chiedere i dati, perché poi te li dice il maltrattante [...]. L'avvocato che segue la sopravvissuta non ha ancora la contezza culturale di capire che cos'è un Cuav, di capire l'articolo sei dell'intesa Stato-Regioni, quindi noi ci atteniamo a un foglio pdf dove indichiamo esattamente tutta questa frase che noi riportiamo: stiamo facendo una comunicazione... Secondo l'articolo... Qualora tu sia interessata, ti facciamo sapere che il numero nazionale è 1522. Il Centro più vicino è... E nell'ambito di quello ti può essere spiegato che quello che ti stiamo dicendo è valido eccetera. E quindi dandogli questa frase della legge, la legge ti fa già capire che sostanzialmente c'è rischio di manipolazione, interruzione del percorso e tutti i rischi connessi. Il fatto è che noi facciamo comunque un intervento che non è detto che abbia un esito favorevole, magari lo ha favorevole dal punto di vista tecnico ma poi la persona... Noi quindi in genere chiediamo la mail, evitiamo il cellulare e inviamo questo pdf dalla nostra mail. È meno invasiva come cosa.” (Centro 2)

Infine, due Cuav praticano il contatto partner sia al fine di fornire tutte le informazioni che la norma prevede, sia con la finalità di valutazione d'impatto, seguendo il protocollo Impact:

“Il contatto partner è un'azione che il [Centro ndr] si propone di fare, che non fa l'operatore che sta facendo il colloquio con l'uomo ma fa un'operatrice dedicata, quindi una donna. [...] Da una parte [per] capire qual è il livello, la situazione, ma anche il livello di pericolosità, perché magari l'uomo in colloquio mi dice che ora la situazione a casa va tutto bene e poi in realtà a casa c'è una situazione di pericolosità. Quindi, l'operatrice ha modo di capire queste cose e, in maniera prioritaria, dare anche delle informazioni rispetto a che cosa... quali sono gli strumenti che eventualmente la donna può utilizzare, uno fra tutti chiamare il Cav.” (Centro 1)

In questo stralcio di intervista possiamo leggere nel dettaglio tutti i passaggi della procedura e individuare alcuni elementi caratterizzanti il contatto partner ai fini anche della valutazione del programma:

“Il senso del contatto partner è informativo, quindi diciamo alla donna in cosa consiste il percorso che sta facendo l'uomo. Validare o meno con lei le aspettative che lei può avere rispetto a questo percorso. Per dire: “ma tornerà ad essere l'uomo perfetto?” Non è detto che sia lecito aspettarselo e quindi lavorare su quell'aspettativa. Possiamo dare informazioni su tutta la rete attorno, quindi Centri antiviolenza o se rileviamo che ci sono altre situazioni magari dare anche i contatti del SDS o delle assistenti sociali. E quelli sono gli elementi di base; poi ci sono degli elementi di monitoraggio e feedback per cui noi il contatto partner lo facciamo, quando la donna è disponibile, in almeno tre momenti quindi a inizio percorso, a metà percorso, in chiusura; se possibile facciamo un follow up a distanza di tre-sei mesi a seconda della possibilità. E anche lì, se possibile, seguendo il questionario Impact, ne facciamo uno nel momento prima della presa in carico, perché poi così si vede l'evoluzione e in quel caso ci serve appunto per avere un feedback ulteriore.

È chiaro che spieghiamo che quello che viene detto al contatto partner non viene riportato all'uomo e viceversa. Quello che l'uomo riporta nel gruppo non viene riportato nei contatti partner quindi non serve ad avere un controllo reciproco nella coppia, ma serve a noi e per garantire anche la sicurezza della persona. Diciamo che la informeremo nel caso in cui interrompa il percorso se ci dà il consenso a farlo e/o nel caso in cui il percorso venga completato, ovviamente. Diciamo anche che se rileviamo condizioni di rischio grave abbiamo la possibilità di attivare le forze dell'ordine in prima battuta per garantire la sicurezza. Preferiamo farlo di persona [...] quando possibile. Se la donna non è disponibile poi lo facciamo eventualmente anche al telefono o online contemporaneamente. Scegliamo la presenza perché è difficile che la donna sia da sola a casa e se lui è lì e ascolta la donna magari racconta meno, si espone meno, ha un racconto falsato. Quindi il motivo per cui noi tendenzialmente preferiamo farlo in presenza è per per essere, per avere un ambiente che sia almeno neutro, se non idealmente protetto per lei in quel momento.” (Centro 3)

Nel caso in cui la donna fosse già in carico, ugualmente si contatta in prima istanza la donna:

“ Intanto contattiamo lei e capiamo qual è la situazione, perché noi non lo sappiamo. Eventualmente è lei che ci dà delle informazioni [...] e comunque lei chiaramente ha il diritto di dirci "io non voglio parlare con voi, non mi interessa." A volte non è più in relazione da un po' di tempo per cui..." (Centro 1)

Per alcuni Cuav il contatto partner è conditio sine qua non per la presa in carico:

“ Nel momento ovviamente in cui ci viene dato [il consenso al contatto], perché altrimenti... è condizione necessaria perché lui possa proseguire. Fra operatori e operatrici c'è una divisione forte, chi lavora con gli utenti non lavora con le partner e viceversa. Questo fa parte dei protocolli e delle linee guida diciamo e delle buone pratiche. Quindi nel momento in cui chi [si occupa della fase preliminare, della documentazione] ha finito (viene data comunicazione anche alla persona o le persone che si occupano dei contatti partner. Quindi questa persona si attiva, fa una prima telefonata; se c'è risposta ci si presenta e si cerca insomma di fissare un appuntamento di persona. Se non c'è risposta si manda un messaggio sms, WhatsApp, per indicare chi siamo, come mai abbiamo contattato la persona, chiedendo disponibilità. Un primo contatto telefonico per dare il contesto e poi eventualmente fissare un incontro." (Centro 3)

A volte le donne in un primo momento accettano di essere contattate ma poi al momento dell'appuntamento si ritraggono in qualche modo:

“ Ultimamente, due donne a cui abbiamo dato appuntamento [per fare il contatto partner] non si sono poi fatte trovare al giorno stabilito per l'incontro, che di solito è telefonico a meno che la persona non chieda di farlo in presenza. In alcuni casi abbiamo trovato donne che già andavano al CAV, oppure le esortiamo, diamo informazioni per contattare il Centro antiviolenza. Solo ultimamente abbiamo avuto questa specie di resistenza ma perché erano tornati insieme, avevano un telefono condiviso... insomma ci sono poi situazioni variegate." (Centro 4)

Oppure, come ci illustra questo Cuav, il rifiuto è più frequente quando si tratta di una ex partner:

“ Se sono ex spesso rifiutano. Non so dare una proporzione però se sono ex è più facile rifiutino il contatto partner perché può essere che siano anche separati da molto tempo e che non vogliono proprio più avere a che fare con quella situazione. Quindi nel caso della ex partner è più frequente, nel caso delle partner correnti è meno frequente ma capita anche lì il rifiuto. E i motivi dipendono... Dipende dal legame che ha con con l'uomo." (Centro 2)

La procedura, come detto, prevede una separazione tra i professionisti che lavorano con gli uomini e quelli che contattano le donne e in luoghi assolutamente separati, anche se questo nella pratica non sempre è possibile:

“ I Contatti partner vengono fatti in locali diversi da quelli dove lavoriamo con l'utenza. Questa è proprio la sala in cui lavoriamo mentre i contatti partner li facciamo, al momento, nello studio di due persone che sono state cofondatrice e cofondatore dell'associazione. Quindi ci appoggiamo là tendenzialmente, se possibile anche qua. Da standard dovrebbe essere una donna che tiene i contatti partner... essendo che siamo in pochi in alcuni casi li ha fatti anche uno degli operatori maschili; adesso la persona che se n'è occupata finora (la Presidente) li sta passando a un'altra collega che però andrà in maternità e nel momento in cui andrà in maternità sarò io a sostituire.” (Centro 3)

Ma certamente, per garantire l'assoluta priorità della tutela delle vittime, una più stretta e fattiva collaborazione tra CAV e Cuav, sulla base di principi comuni e scevra da pregiudizi, consentirebbe di affrontare tali criticità garantendo, allo stesso tempo, la piena sicurezza della vittima e l'opportunità di cambiamento per l'uomo (Demurtas & Peroni, 2021).

Su questo, ci sono esempi molto positivi di azione sinergica tra Cuav e CAV, standardizzata attraverso la sottoscrizione di un protocollo, che consente di raggiungere tutti gli obiettivi previsti dal contatto partner stabiliti dagli Standard europei per i programmi per autori:

“ Abbiamo sottoscritto un protocollo di collaborazione con la Società della salute pistoiese e quindi anche col Centro antiviolenza che fa capo alla Società della salute, credo forse l'unico in Toscana ad essere pubblico, col quale abbiamo un ottimo rapporto da anni, più che ottimo. Questo protocollo di collaborazione permetterà al Centro antiviolenza di gestire i nostri contatti partner di Pistoia creando un ponte ancora più efficace per le donne che non sono in carico a un Centro antiviolenza, per poter avere anche loro un servizio dedicato. Il Centro antiviolenza stesso su questo si è dimostrato estremamente aperto; sono addirittura quattro le operatrici che abbiamo già formato per il contatto partner. Inizialmente ne sarebbe bastata anche una soltanto, ma c'è stata una risonanza molto importante, oltre che disponibilità, per cui anche la Società della salute ha deciso di formalizzare in maniera più chiara questo tipo di collaborazione. Questo sta permettendo una maggiore sinergia e anche, diciamo, un'opportunità migliore di invio delle donne che ancora non sono in carico al Centro antiviolenza, al Centro antiviolenza stesso, perché ovviamente un'operatrice che proviene da quel contesto riuscirà a lavorare un pochino anche su quelli che possono essere i pregiudizi del rivolgersi a un Centro antiviolenza, dare delle informazioni più precise e puntuali, quindi questo per noi è stato veramente ottimo.” (Centro 1).

4 LA RETE

“ Il Cuav mantiene rapporti costanti e funzionali, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, con le strutture cui compete la prevenzione e la promozione delle vittime e la repressione dei reati di violenza quali Centri antiviolenza, servizi sociali degli enti locali, servizi ospedalieri e specialistici del servizio sanitario regionale, servizi giudiziari, Forze dell'ordine, tribunali ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarietà e la coerenza del programma e la continuità degli interventi”. (Intesa Stato Regioni 14 settembre 2022 art.2 c.2)

Il lavoro dei Cuav, come illustrato anche nel sopracitato articolo dell'Intesa Stato Regioni, si inserisce all'interno di un più ampio lavoro di rete che coinvolge attori pubblici e privati appartenenti ad ambiti operativi diversi. L'azione di rete relativamente ai Centri ha molteplici funzioni: da un lato troviamo la necessità “immediata” relativa all'uomo abusante. L'operato di rete, in particolar modo la collaborazione con gli organi di giustizia, è fondamentale in primo luogo per intercettare la potenziale utenza e facilitarne l'accesso ai Centri; inoltre, il confronto con gli uffici UEPE e le Forze dell'Ordine è fondamentale nella valutazione del percorso e nel corretto svolgimento delle procedure legate agli utenti che accedono tramite Codice Rosso o ammonimento. Dall'altro lato, il lavoro interdisciplinare con enti quali i servizi sociali e gli enti locali permette una presa in carico dell'uomo più efficace per far sì che il percorso intrapreso sia supportato nel migliore dei modi. Ad esempio questo avviene nel caso degli utenti non ammessi ai percorsi riabilitativi a causa di dipendenze o disturbi psichiatrici che vengono segnalati ai servizi competenti e possono accedere ai programmi dopo aver completato i trattamenti loro necessari. In terzo luogo, la collaborazione si estende ad aziende private, ordini professionali e, prevalentemente, servizi scolastici dove si svolgono attività di

sensibilizzazione spesso coordinate con i Centri Antiviolenza presenti sul territorio. Infine, la funzione principale del lavoro di rete per i Cuav è garantire, tramite la condivisione di spazi, idee, informazioni e risorse (im)materiali, la sicurezza delle donne vittime di violenza e dei/ delle minorenni sotto la loro tutela.

I Centri per Uomini Autori di Violenze si pongono dunque come attori fondamentali a vari stadi del contrasto della violenza di genere in particolar modo per quanto riguarda la prevenzione che passa dall'educazione alle tematiche di genere fino agli stessi programmi di trattamento.

4.1 Adesione alle Reti antiviolenza

Le reti antiviolenza a cui partecipano i Cuav possono riguardare diversi livelli territoriali: comunali, regionali, nazionali (come nel caso della Rete Relive) ed internazionali. Le dimensioni delle diverse realtà associative rispondono a diverse necessità, di conseguenza gli obiettivi che si prefiggono sono calibrati su di esse: se le reti comunali possono essere attivate in situazioni immediate e che rendono necessaria la presa in carico da parte di vari attori, le reti nazionali e internazionali si prefiggono come obiettivo lo scambio di conoscenze, buone pratiche, strumenti formativi e di valutazione del percorso. È dunque auspicabile, laddove possibile, che i Centri aderiscano alle reti su più livelli così da favorire innovazione ed efficienza nei programmi attuati.

Box. 4 Rete Relive

A livello nazionale sono al momento 40 i Centri che aderiscono alla rete Relive. Relive è un'associazione che nasce nel 2014 con lo scopo di condividere esperienza e conoscenza, sviluppare e diffondere la formazione degli operatori Cuav e creare una rete di scambio tra i Centri verso un confronto costruttivo, la tutela del ruolo e della qualità dell'operato dei Cuav e l'incremento dell'efficacia dei programmi.

L'associazione parte dall'idea condivisa che la violenza di genere è una manifestazione dell'ineguaglianza storica tra uomini e donne e dei rapporti di potere che hanno portato a un rapporto di sistematica discriminazione. La violenza, dunque, sorpassa non solo le linee di classe ed etnia ma anche i confini nazionali e internazionali. I Centri, dunque, si pongono come obiettivo di prevenire la violenza di genere partendo dal maltrattante, evitando episodi di recidiva (e potenzialmente di violenza in generale) e contribuendo in tal modo non solo alla presa di coscienza ma anche alla messa in sicurezza di donne e minorenni che subiscono violenza. Allo stesso tempo, RELIVE guarda alla prevenzione con un'ottica di sensibilizzazione volendo diffondere la cultura delle pari opportunità tramite interventi, eventi formativi e convegni. Infine, la rete si propone di connettere non solo i Centri ma anche le istituzioni a cui essi possono far riferimento creando legami con enti pubblici e privati.

L'incidenza dei Cuav che aderiscono a una (o più reti) territoriali antiviolenza a livello nazionale risulta in aumento, passando dal 58% del 2017 al 68% del 2022. Il 27% invece non aderisce a nessuna rete e il 5% specifica che sul territorio di riferimento non sono presenti reti territoriali a cui aderire. Il 49% dei Cuav mappati aderisce ad una rete di programmi di trattamento a livello nazionale, quasi per tutti Relive, Relazioni libere dalla violenza. Questa rete, nata nel 2013, rielabora e adatta al contesto italiano le linee guida europee sviluppate dalla rete WWP - Work with perpetrators (alla quale aderiscono il 10% dei Cuav). Inoltre, Relive supporta il confronto e la condivisione su principi e procedure create a livello nazionale. Tutti i Centri toscani dichiarano di essere parte delle reti antiviolenza presenti sui territori, partecipano alla rete regionale e alcuni fanno parte di associazioni nazionali (in particolare Relive) ed internazionali (WWP). La partecipazione alle reti locali si articola in modalità diverse: alcuni Centri partecipano alle reti territoriali in forma pubblica, alcuni partecipano ai tavoli operativi antiviolenza istituiti nei territori di riferimento mentre altri riferiscono di non ritenere la propria attività affine a questi tavoli.

“Diciamo che abbiamo fatto il tentativo di partecipare alle équipes interdisciplinari che prevedevano il Cav, i servizi sociali e le case rifugio. È stato un esperimento ma lì è un po' più difficile perché, correttamente, loro hanno un focus molto molto specifico sulle vittime, le sopravvissute. Noi volevamo provare a portare anche una visione un po' più sistemica rispetto all'uomo però la situazione era così di emergenza che anche le informazioni che potevamo, diciamo mettere in condivisione o comunque su cui provare a ragionare, non sono risultate efficaci. Quindi al momento abbiamo sospeso.” (Centro 3)

Tutti gli operatori Cuav intervistati ritengono che la collaborazione con le istituzioni di giustizia sia fondamentale per l'operatività dei Centri. Questo è dovuto alla rilevanza delle Forze dell'Ordine nell'accesso ai percorsi ma anche alla necessità di monitorare il corretto svolgimento dei programmi e i progressi ottenuti dagli utenti affinché possano usufruire dei benefici previsti dalla normativa. Il rapido mutamento delle leggi riguardanti la violenza di genere inoltre richiede un aggiornamento e una formazione reciproca costante da entrambi i lati, favorendo lo scambio di conoscenze normative e operative, auspicabilmente anche tramite la partecipazione degli ordini professionali degli avvocati.

“I feedback più importanti noi li riceviamo dai giudici, dai tribunali, da chi si occupa di giustizia [...] Comprendere le leggi è fondamentale per partecipare alla loro applicazione: una conoscenza superficiale non è solo una lacuna, una carenza personale o dell'associazione. Offrire un servizio che non risponde alle normative significa non offrire un servizio perché si vanno a vanificare gli sforzi di chi partecipa ai percorsi. Un giudice, che in molti casi ha anche una responsabilità che diventa personale se deve concedere o meno la libertà vigilata o cose simili ci pensa due, tre volte prima di farlo e se noi non rispondiamo ai criteri normativi perché non li capiamo allora vanifichiamo tutto lo sforzo di quell'uomo che invece il percorso l'ha fatto [...] anche per questo noi, come Centro ci teniamo ad avere un avvocato.” (Centro 2)

“Credo che nel nostro futuro la cosa più importante sarà investire in un avvocato o comunque... sì, sarebbe davvero importante per noi avere una formazione continua da parte di avvocati. Tra le persone che lavorano qui nessuno ha quella formazione e se ne sente la mancanza. Le leggi cambiano velocemente, noi dobbiamo restare al passo ma non sempre è facile quindi sì, credo sì che questo sarà il nostro prossimo passo [...] D'altro canto è anche fondamentale la formazione degli avvocati.” (Centro 3)

La collaborazione, dunque, deve essere continuativa, basata sulla velocità di comunicazione e la costituzione di un linguaggio comune tra Centri e istituzioni, *in primis* la Questura.

Box. 5 Il valore delle reti informali

È opportuno dedicare uno spazio all'interno di questo capitolo al ruolo che le reti informali ricoprono all'interno delle reti per il contrasto alla violenza di genere. Durante le rilevazioni è infatti emerso che molti territori suppliscono alla carenza di protocolli e alla lentezza nel trovare soluzioni strutturate con reti informali strutturate nel tempo attraverso il lavoro condiviso.

“C'è una rete veramente che funziona anche a livello umano, nel senso che tutti abbiamo il cellulare di tutti: ci sono messaggi che arrivano dopo cena, ci sono chiamate con gli assistenti sociali del Comune, con gli assistenti sociali della ASL con i centri antiviolenza.” (Questura 3)

Di questo tipo di rete vengono evidenziate la rapidità di risposta, la disponibilità di ascolto e la prontezza alla condivisione di informazioni nonché la capacità di trovare risposte condivise. Tuttavia, strutturare il lavoro sulla base di rapporti interpersonali crea due problemi: in primo luogo, le persone di riferimento sono soggette a cambiamenti lavorativi quali ad esempio trasferimenti e pensionamenti. Nel momento in cui la persona viene a mancare alla rete con lei viene a mancare un intero insieme di procedure che dovranno formarsi nuovamente nel tempo, con una grande dispersione di risorse. In secondo luogo, può portare a scegliere le istituzioni con cui collaborare sulla base di rapporti o credo personali, portando all'esclusione di alcuni attori.

Esaminando gli altri componenti delle reti territoriali Cuav, è possibile rilevare la presenza significativa dei Servizi Sociali. La collaborazione con i Servizi, infatti, risulta strutturata e continuativa: se nei Cuav pubblici l'assistente sociale fa parte delle professionalità operanti nel Centro stesso, anche in quelli a gestione privata gli assistenti sociali collaborano direttamente con gli operatori Cuav. Questo può avvenire attraverso i tavoli operativi di contrasto alla violenza ma più frequentemente i due enti si collegano direttamente sul campo, interagendo e scambiandosi informazioni sugli utenti che entrambi hanno in carico. Il valore del lavoro dei Servizi Sociali nell'ambito del contrasto alla violenza di genere viene da tempo reiterato; per

questo l'Osservatorio Sociale Regionale toscano¹ nel 2023-2024 ha condotto un'indagine sperimentale proponendosi più obiettivi, in particolare il monitoraggio delle reti territoriali antiviolenza prendendo come punto di riferimento la collaborazione con i Servizi Sociali. Grazie a questo sforzo siamo in grado, tra le altre cose, di illustrare la collaborazione tra Cuav e Servizi Sociali offrendo un'idea degli scambi tra questi servizi. I Cuav sono coinvolti nel progetto individualizzato di fuoriuscita dalla violenza delle donne nel 61% degli Ambiti territoriali sociali (ATS) toscani (17 su 28) e sono stati attivati nel 4,2% dei percorsi, cifra che rimane pressoché invariata nel caso di donne con fragilità multidimensionali (4,3%) sebbene i Centri in questo caso siano stati attivati in 15 ATS su 28. Nel 2023, a fronte di 1.250 donne che si sono rivolte ai Servizi per tematiche legate alla violenza di genere, sono state 480 quelle inviate dai Servizi ai Centri Antiviolenza e 68 quelle inviate dai CAV ai Servizi Sociali. Nello stesso anno, sono stati 77 gli uomini inviati dai Servizi ai Cuav².

La collaborazione tra Cuav e assistenti sociali risulta fondamentale per la protezione della donna e del nucleo familiare nonché per facilitare e monitorare lo svolgimento del programma riabilitativo da parte dell'uomo: la comunicazione tra gli enti può evitare che l'utente fornisca all'una o all'altra parte informazioni false o strumentali. Inoltre, lo scambio di informazioni favorisce la rilevazione di eventuali episodi di violenza reiterati dall'utente. Durante le interviste i Centri hanno definito fruttuose e di mutua fiducia le collaborazioni in atto con i Servizi Sociali, tuttavia:

“ In alcune situazioni, perché non è ovviamente generalizzabile, ci sono criticità che abbiamo incontrato come la poca capacità di rilevare individuare correttamente la violenza quindi c'è una tendenza a sottovalutare. Nel momento in cui si parlava del caso noi riportavamo alcuni comportamenti che magari venivano sminuiti un po'. E quindi abbiamo dovuto insistere sul fatto che invece erano per noi degli elementi di criticità da considerare anche nella gestione, soprattutto quando sono presenti minori. Perché noi come scopo abbiamo la messa in sicurezza di vittime, sopravvissute, che vuol dire le partner, ex-partner ma anche contemporaneamente i minori insomma quindi non possiamo esimerci da quello quindi quell'aspetto lì. Sono stati casi specifici quindi non è una cosa generalizzabile però è stata una criticità su cui ci siamo dovuti scontrare proprio per riuscire a trovare anche un terreno di dialogo comune per seguire al meglio il caso perché, chiaramente, noi su quello abbiamo molta attenzione.

Ecco, un altro caso classico è il pagamento degli assegni di mantenimento che noi, in modo più o meno diretto, cerchiamo di verificare con gli utenti perché fa parte delle forme di violenza. La violenza economica una delle forme di violenza quindi quando si discute portiamo l'argomento e se rileviamo che - e che ci è capitato - che loro ci dicono "ma io non voglio pagare" noi quelli poi in équipe estesa li portiamo e se va bene capiscono e cercano di trovare una soluzione. Altre volte invece dicono "ma povero senza lavoro" oppure "fa fatica" che può essere però ecco per come lavoriamo ci ha stranito come reazione questo sì.

¹ Vedi Sedicesimo Rapporto sulla Violenza di Genere in Toscana (2024)

² Al momento non sono disponibili i dati relativi al numero di uomini inviati dai Cuav ai Servizi Sociali. La rilevazione potrebbe essere implementata nei prossimi anni.

Perciò è importante la responsabilizzazione dell'autore di violenza. Per quanti problemi ha - per forza li ha - e per quante anche concause ci possono essere comunque lui ha scelto di agire certi comportamenti e se è da noi ha scelto di lavorarci sopra. Se sceglie di continuare può ottenere dei risultati, se sceglie di lasciar perdere. Cioè insistiamo molto sul fatto che comunque la dimensione della scelta è rilevante." (Centro 5)

La formazione da parte dei Cuav per gli operatori di prima linea è già pratica diffusa in tutti i territori coinvolti nella ricerca, tuttavia l'importanza di questa pratica e della creazione di una visione comune emerge nuovamente come un elemento di possibile evoluzione della rete antiviolenza: l'introduzione (o il rafforzamento) di una visione di genere non solo nell'approccio alle donne che subiscono violenza ma anche in quello relativo agli uomini che la agiscono. Allo stesso modo in cui il rischio di vittimizzazione secondaria sta diventando una conoscenza diffusa è importante che lo diventi anche la responsabilizzazione all'agito violento. Riconoscere la diversità di ruoli tra i membri della rete e valorizzare le peculiarità operative e metodologiche che ne derivano alla luce di un obiettivo comune consente lo sviluppo della rete antiviolenza in forza ed estensione.

Infine, per comprendere il ruolo dei Cuav nelle reti territoriali antiviolenza è necessario analizzare il loro rapporto con chi ha contribuito a fondarle: i Centri antiviolenza. L'attività di contrasto alla violenza di genere si sviluppa, sia sul territorio nazionale che su quello regionale, sull'azione dei gruppi femministi concentrati nei primi CAV. L'ingresso in questo ambito di associazioni come i Cuav è stato lento, progressivo e non sempre facile anche in virtù degli inevitabili dubbi sulla loro attività da parte del mondo femminista. Motivi di perplessità quali il possibile uso strumentale del percorso riabilitativo da parte degli utenti e le implicazioni ideologiche del decentramento (seppur parziale) della vittima femminile hanno inevitabilmente creato attriti che talvolta si prolungano nel tempo.

“ *Purtroppo la collaborazione con i CAV può essere... possono esserci delle criticità diciamo. [...] Quindi io credo che il nostro dovere sia quello di mostrare la massima responsabilità e trasparenza nel lavoro che facciamo." (Centro 1)*

Negli ultimi anni, tuttavia, grazie anche al maggior riconoscimento normativo delle attività Cuav da parte della normativa nazionale e internazionale, sembrano essere evoluti nella maggior parte dei casi in una collaborazione. Lavorare congiuntamente coi CAV, in particolar modo per i Cuav che utilizzano il metodo di valutazione IMPACT, si è dimostrato proficuo sia dal punto di vista del monitoraggio del nucleo familiare (o ex nucleo familiare) sia per facilitare l'ingresso dei Centri per Uomini Autori di Violenza nelle reti territoriali.

“ [...] Sicuramente a noi ha facilitato molto il rapporto che avevamo con il CAV. Noi nasciamo come una costola del CAV quindi nel momento in cui abbiamo avuto bisogno loro, ecco, c'erano per dire.. per aprirci le porte, per dire “questo è valido.” (Centro 5)

“ Noi abbiamo un'origine prettamente femminista, nasciamo nella rete: all'inizio noi eravamo, ci ritrovavamo come gruppo di autocoscienza maschile [...] poi da lì è emersa la necessità di concentrarci sulla questione maschile [...] e certamente esserci diciamo sviluppati all'interno già della rete ci ha poi aiutato anche perché conosci già le persone e le persone conoscono te c'è quel rapporto di fiducia che è necessario poi. Anche perché sai chi sono, sai che siamo partiti dallo stesso punto di vista poi più, poi meno ma è quello insomma, non è niente di completamente alieno ecco.” (Centro 2)

“ Il CAV qui noi dobbiamo dire che ci ha aiutato molto perché quando andavano magari in giro magari a fare nelle classi la cosa era che se volevano loro dovevano prendere anche noi e così siamo entrati” (Centro 3)

4.2 Sensibilizzazione

“ La mia sensazione è che il lavoro di sensibilizzazione adesso sia più equilibrato. Ovviamente è sempre spettato ai CAV ma mi sembra che i Cuav vengano chiamati altrettanto ultimamente, non solo nelle scuole ma anche altri enti, istituzioni, aziende che organizzano formazioni, interventi, convegni...” (Centro 3)

La cooperazione tra CAV e Cuav risulta dunque particolarmente proficua nell'ambito della sensibilizzazione e della formazione, dove la complementarietà delle specializzazioni permette di presentare un quadro più completo non solo dei servizi presenti sul territorio ma della stessa violenza di genere e delle dinamiche che la animano.

L'attività di prevenzione attuata dai Cuav, infatti, si svolge anche attraverso incontri sia con attori pubblici che privati. Possono essere coinvolti operatori di prima linea quali infermieri, assistenti sociali, poliziotti ma anche i dipendenti di imprese private qualora le stesse ne facciano richiesta³. Il principale destinatario di questi interventi, tuttavia, è la scuola. I percorsi in questo caso possono assumere più forme: dai classici incontri frontali ad attività partecipative in cui ai ragazzi coinvolti viene data la possibilità di esprimere (spesso in forma anonima) dubbi ed esperienze personali fungendo dunque anche da punto d'accesso per i servizi di cui possono necessitare. Ad esempio:

³ La formazione interna agli stereotipi e rispettoso della diversità di genere può inoltre contribuire all'acquisizione della Certificazione di Genere di cui ulteriori informazioni a <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/certificazione>. Regione Toscana a tal proposito ha approvato un avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione propedeutici all'acquisizione della certificazione di parità di genere.

“ Quest’anno abbiamo fatto insieme al Cav [...] dato il fatto che è uscito un bellissimo film della Cortellesi “C’è ancora domani”. È stato recepito dal Comune che si è preso il carico diciamo, dell’onere del biglietto. Capito? Quindi tutte le scuole superiori praticamente hanno avuto accesso alla visione gratuita del film e poi visto il successo che c’è stato abbiamo esteso questa cosa anche per le scuole medie. A questi ragazzini prima di entrare a vedere il film veniva fatta una sorta di intervista sulla violenza di genere, venivano consegnati dei bigliettini bianchi dove loro scrivevano cos’era secondo loro la violenza di genere. Devo dire che quasi tutti quanti scrivevano qualcosa, e, in maniera del tutto anonima, mettevano questi bigliettini. Poi il film cominciava. Durante il film noi chiaramente non eravamo dentro, prendevamo visione di quanto avevano scritto questi ragazzi nei biglietti. C’erano anche dei temi, qualcuno aveva portato anche fatto un tema e quindi prendevamo quelli più significativi, li mettevamo un attimino da parte.

Alla fine, fatte due proiezioni per le superiori e due per le medie gli accessi erano 300-350. Quando finiva il film questi ragazzi non andavano via, no. Rimanevano lì con i loro insegnanti e c’era una discussione su questa cosa, chiamavamo qualcuno di loro a leggere quelli che erano i bigliettini e su questa cosa facevamo una discussione. Sono venute fuori delle cose fantastiche, sono venute fuori anche delle cose di rilevanza penale nel senso che qualcuno ha avuto il coraggio anche... Qualcuno è avuto anche andare via perché talmente era si è messo a piangere, singhiozzare che le insegnanti lo hanno dovuto riportare in classe. Quindi poi questa esperienza legata al film ha avuto un successo veramente fantastico. Secondo me è servito tantissimo a entrare nel ragionamento con i ragazzi e sono molto sensibili i ragazzi al problema della violenza sulle donne. Sia le donne che anche i ragazzi.” (Centro 5)

“ Nel senso a noi piace molto lavorare in rete e dato che Red è una rete composta di tante associazioni che si occupano di elementi diversi del sociale, quindi dell'educazione alle differenze non solo legate al genere ma anche legate a elementi culturali alla provenienza eccetera, è più conosciuta, è più facile che ci sia accesso sia alla rete che alle associazioni specifiche. Molto molto spesso ci hanno chiamato perché avevano già fatto magari le scuole dei lavori con la Rete o con alcune associazioni della rete ma avendo avuto anche una visione più ampia di chi fa parte della rete poi hanno avuto accesso anche a noi. E poi anche il personale scolastico in particolare le docenti e i docenti che ci hanno conosciuto poi sono ricordate e ci hanno coinvolto anche in progetti negli anni successivi.

Ora, da un punto di vista dell'efficacia è un punto difficile da valutare. C'è da dire che noi ad oggi facciamo progetti con un numero limitato di ore, per cui spendiamo dalle due alle sei ore a classe. Sei ore è già tanto per noi, quindi sono interventi. A volte facciamo anche interventi spot solo di due ore. Cosa succede? Che quello che ho visto è che con i ragazzi e le ragazze riusciamo a sviluppare un buon rapporto. [...]

Quello che che mi rendo conto che io faccio due, quattro, sei ore in aula con questi ragazzi e ragazze, ci fanno dei lavori molto belli, si espongono molto perché in alcuni casi molti sono esposti anche raccontando storie di di violenza assistita o vissuta molto importanti quindi si aprono contemporaneamente finite quelle ore lì tornano in un sistema che è quello sociale, quello familiare, a volte anche quello scolastico, che non è in grado di accogliere completamente quelle esigenze lì quindi la mia domanda: è efficace?" (Centro 3)

È complesso fare una valutazione riguardo l'efficacia dei programmi di sensibilizzazione tenuti nelle scuole. Sono molti gli elementi che possono influire sulla riuscita di questi progetti: il livello pre-esistente di conoscenza (e interesse) sull'argomento, le ore assegnate, la disponibilità dei docenti a creare un programma strutturato nelle proprie ore di lezione e quella delle famiglie di accompagnare i figli/le figlie in questo percorso al di fuori di esse. Oltre a ciò, i programmi di sensibilizzazione si scontrano con un problema: come valutare qualcosa che *non* avviene? Laddove la valutazione del percorso di un uomo che ha già agito violenza, seppur complessa, può essere sviluppata sul principio della recidiva o (come nel caso del questionario IMPACT) sulla doppia valutazione di abusante e vittima sui cambiamenti comportamentali, si può argomentare che la violenza non agita non è necessariamente connessa ai progetti di sensibilizzazione. Compiere tale valutazione è possibile solo a medio-lungo termine e la mancanza di risultati a breve termine o nell'immediato può disincentivare l'investimento di risorse. Tuttavia, l'ambito della sensibilizzazione è una scommessa su cui tutti i Centri toscani (sia Cuav che CAV) si trovano d'accordo, fiduciosi nei semi che piantano verso un cambiamento non solo nell'agito ma profondo e culturale.

4.3 Attività svolte all'interno degli istituti penitenziari

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.” (art.27, Costituzione)

Lo sviluppo di programmi trattamentali all'interno degli istituti penitenziari è un argomento complesso, che riguarda ogni tipo di detenuto, non solo gli uomini che agiscono violenza di genere⁴. Tuttavia, è possibile notare che per quanto riguarda i crimini in questione (soprattutto quelli di natura sessuale) c'è maggior refrattarietà e sfiducia nel fornire programmi di riabilitazione. La natura del reato e la tendenza a concepire chi lo commette come un deviante, un mostro, anziché come il frutto di una cultura patriarcale diffusa tanto nel “Centro” della società che ai suoi margini contribuisce a questo isolamento riformativo. A ciò si aggiungono i limiti in cui incagliano tutti i programmi in carcere, tuttavia, riportando ciò che è già stato citato nella seconda indagine nazionale VIVA sui Centri per Uomini Autori di Violenza, la Relazione sui percorsi trattamentali della Commissione Femminicidio evidenzia che:

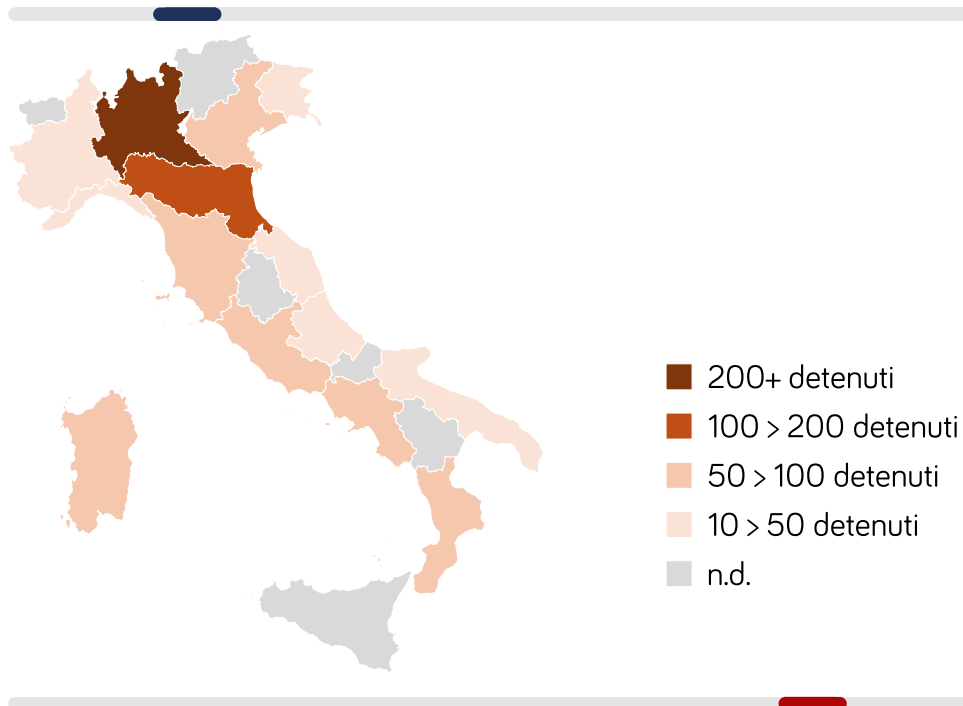
“In capo all'Amministrazione penitenziaria sussiste una vera e propria obbligazione di mezzi affinché appresti un programma trattamentale quanto più possibile articolato e individualizzato. Tuttavia, e non solo in Italia, esiste purtroppo uno iato tra la disciplina dell'ordinamento penitenziario e ciò che effettivamente le carceri sono in grado di realizzare. Come spesso accade, si opera in un contesto di generale scarsità di risorse economiche, ma questo aspetto non può da solo essere individuato come la fonte della mancata attuazione della normativa, laddove comunque, a parità di condizioni, alcune direzioni penitenziarie sono state in grado di dar vita a progetti di eccellenza anche avvalendosi di enti ed associazioni.” (Senato della Repubblica, 2022, p. 14).

La stessa relazione evidenzia come, nel primo semestre 2019, erano 27 gli istituti penitenziari (su 190⁵, una percentuale quindi del 14%) e 52 le sedi detentive in cui erano stati realizzati progetti specifici rivolti agli autori di violenza di genere. La stessa relazione osserva che, dato il numero totale di penitenziari, i programmi presenti sono “un primo passo” (ibidem). Se il primo passo è stato dunque mosso, incentivare la collaborazione con i Cuav è più che mai centrale per continuare a camminare. Nel 2022 erano 42 i CAV (ovvero il 45% di quelli mappati) che avevano collaborazioni attive per la realizzazione di percorsi intramurari, coinvolgendo circa 60 carceri. Se il 55% dei Cuav non ha collaborazioni attive, il 29% collabora con uno e il 16% con molteplici istituti penitenziari. Dei 42 Centri sono stati 38 quelli a fornire il dato relativo ai partecipanti, facendo rilevare il totale (sottostimato) di 973 detenuti che hanno frequentato i programmi all'interno delle carceri. A livello regionale, si rilevano discrepanze partecipative: Lombardia ed Emilia Romagna dichiarano rispettivamente 244 e 152 partecipanti; Toscana e Lazio riportano 99 e 90 uomini rispettivamente seguiti da Calabria, Sardegna e Veneto (le prime due con 60 carcerati e la terza con 57). Umbria, Sicilia e le province autonome di Trento e Bolzano non hanno dichiarato alcuna collaborazione ed altrettanto avviene inevitabilmente nelle regioni in cui non sono stati mappati Cuav ovvero Molise, Basilicata e Valle d'Aosta.

⁴ A tal proposito è opportuno citare alcune associazioni che si occupano di diritti dei detenuti sul territorio toscano quali ad esempio Associazione Antigone

⁵ Numero totale delle carceri italiane ripreso da: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/istituti_penitenziari#

FIGURA 6. DETENUTI CHE FREQUENTANO I PROGRAMMI REALIZZATI DAI CUAV IN CARCERE (2022)



Nel contesto toscano possiamo vedere che tutti i Centri accreditati⁶ hanno o hanno avuto collaborazioni con gli istituti penitenziari del loro territorio; tuttavia, al momento della rilevazione, sono tre i Centri che hanno convenzioni attive con le carceri. Di questi tre Centri, due hanno convenzioni attive con più istituti penitenziari coprendo, di fatto, anche le carceri appartenenti ad altri territori. Tale è l'esempio del Cuav LUI, di Livorno, che ha convenzioni attive anche con carceri presenti sul territorio di Grosseto e Lucca. Data questa peculiarità, tutti i territori in cui è presente un Centro per Uomini Autori di Violenza hanno in atto convenzioni per percorsi in carcere, anche se non necessariamente con il Centro presente sul territorio. I programmi svolti all'interno delle carceri non sono strutturati in moduli con alcuni momenti dedicati all'ingresso di nuovi utenti, come nei percorsi extramurari, ma sono costituiti piuttosto come un mix di incontri individuali e di gruppo, volti maggiormente al supporto psicologico e alla riflessione. Il carcere è un ambiente diverso dal contesto in cui si svolgono solitamente i percorsi e questo pone delle sfide, tra cui lo stesso svolgimento regolare degli incontri e la garanzia di partecipazione da parte dei detenuti.

Poi si sa che nel corso di un anno alcuni detenuti sono usciti altri hanno cambiato carcere qualcun altro è successo magari qualcosa nel gruppo per cui si è ritenuto

⁶ Ricordiamo la presenza, tra i Centri presi finora in considerazione, di Psicosfera associazione che, pur esercitando e conferendo i dati come Cuav non è al momento accreditata come tale secondo i criteri dell'Intesa Stato-Regioni. Il CPM, altro Centro toscano che tuttavia non conferisce i dati, lavora prevalentemente in carcere e ha acquisito in merito competenze specialistiche.

“opportuno... Difficilmente si arriva alla conclusione di un percorso cioè, succede anche quello però comunque sia succede sempre qualcosa. A volte mi è capitato di lasciare un gruppo con otto persone e la settimana dopo ritrovarmi con uno solo perché gli altri erano usciti. Perché poi non è che mi avvertono uno esce... A volte non lo sanno neanche loro quindi insomma.” (Centro 1)

“Abbiamo fatto gruppi senza le stanze, senza le sedie, con gli agenti che te ne chiamavano una metà e l'altra metà non si sapeva se l'agente l'aveva chiamata, se il detenuto aveva detto di no poi l'agente ti dà una versione e il detenuto un'altra, no? L'altro giorno dovevo fare un colloquio con un detenuto che mi era stato segnalato, era stato il detenuto stesso a richiederlo. L'agente è venuto e mi ha detto "rifiuta". Poi ho parlato col detenuto: pensava fosse lo psichiatra. Quindi se l'agente dice: "c'è lo psichiatra". In carcere si crea tutta una situazione che non è controllabile [...]. Ci sono stati momenti in cui ti mettevano le mani nei capelli perché non c'era verso di cominciare non dico puntuali però se deve essere alle dieci e si comincia alle undici e con metà delle persone o comunque con le persone che ti arrivano a scaglioni si fa fatica. Ora è molto meglio ma perché questo lo abbiamo anche costruito nel corso degli anni.” (Centro 5)

Allo stesso tempo, il contesto del carcere permette il raggruppamento di persone che, seppur incarcerate con accuse diverse, presentano similitudini nel loro percorso di vita o problematiche che non vengono necessariamente rilevate tramite il loro percorso giudiziario. Gli operatori dei Cuav in questi casi sono formati in maniera specializzata non solo a notare eventuali comportamenti potenzialmente dannosi e forme di violenza attiva contro (ex)partner e nucleo familiare, ma possono fornire un primo accesso all'uomo nella presa di coscienza e responsabilizzazione.

“Non tutti gli utenti delle carceri hanno reati precipui a volte vengono inviati per altre esigenze, tipo quello ha problemi con la famiglia nella relazione con il figlio, con la moglie ma non ha non è dentro però. Oppure hanno dei reati spia perché noi applichiamo la normativa al massimo della sua applicazione cioè noi prendiamo tutti gli articoli del Codice anche quelli dell'ammonizione del questore e li spingiamo al massimo da tale che si raccolga il più possibile anche per intervenire su situazioni che non verrebbero rilevate.” (Centro 2)

“C'era la biblioteca che era luogo un po' di ritrovo e poi vedevano i gruppi e quindi prima dei gruppi entravano. C'era il bibliotecario che era molto uno che la sapeva gestire, faceva un poco da “public relation”. Quindi entravano altri detenuti che non erano nel progetto perché non avevano reati di violenza e il punto era di fermarsi lì a parlare ma anche dei reati stessi cioè proprio si creava tipo una piccola comunità ma anche con me e a volte o con altri insomma però ci chiedevano “scusa” a me mi hanno chiesto “ma perché non entri nel carcere così vengo da te a parlare” no?” (Centro 5)

Il carcere si offre come punto di primo contatto con il percorso riabilitativo e ne può quindi divenire il punto di accesso. I Centri che lavorano negli istituti penitenziari, nonostante le difficoltà illustrate in precedenza nell'avere un contatto stabile con i partecipanti, si offrono come elemento di continuità tra la vita all'interno e all'esterno del carcere. I Cuav offrono infatti la possibilità di continuare ad avere supporto tramite l'accesso ai gruppi psicoeducativi al di fuori del carcere.

5 IL LAVORO DEI CUAV E LA RECENTE LEGISLAZIONE IN TEMA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

5.1 L'ammonimento del Questore

L'ammonimento del Questore è un provvedimento amministrativo, quindi una misura di prevenzione, che cerca di intervenire attraverso una tutela anticipata della vittima in presenza sia di atti persecutori, sia di violenza domestica; nel primo caso, l'ammonimento è applicabile “fin quando non è proposta querela” (art. 8 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38), nel secondo caso, anche in assenza di querela (art. 3, D.L. 93/2013), purché in assenza di procedimento penale (Questura 1).¹

¹ L'ammonimento per i casi di stalking/atti persecutori e diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito, in forza della legge 71/2017 - *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo* - art. 7, è applicabile anche a minorenni tra i 14 e i 18 anni per atti commessi ai danni di minorenni anche infraquattordicenni. Anche in questo caso, ci sono delle precondizioni: 1) non sia già stata proposta querela o denuncia per uno dei reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali; 2) i fatti siano commessi mediante Internet; 3) gli autori siano minorenni di età tra i 14 e i 18 anni e vittime altri minori (anche infraquattordicenni); 4) vi sia una “richiesta” da parte della “persona offesa” (che abbia compiuto i 14 anni e non ancora i 18 o dei suoi genitori). Nel medesimo articolo è previsto che gli effetti dell'ammonimento cessino al compimento della maggiore età. Successivamente, con il Decreto Caivano, decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, recante *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile*, nonché per la sicurezza dei minori stessi in ambito digitale, questo tipo di ammonimento è applicabile ai minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso, per inadempimento degli obblighi educativi e di controllo. In entrambe le situazioni, deve necessariamente essere avvertito il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. Ugualmente, la legge prevede che gli effetti dell'ammonimento cessino al compimento del diciottesimo anno di età. In questo contributo non ci occuperemo di questi specifici tipi di ammonimento.

L'ammonimento, dunque, è previsto e disciplinato da norme diverse. Nello specifico, il Decreto legge 23 febbraio 2009, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, art. 8 introduce per la prima volta l'ammonimento per i reati di stalking o atti persecutori (art. 612 bis c.p.)²; successivamente, con la legge 168/2023 - Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica- vengono ampliate le condotte e aggiunto il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cosiddetto revenge porn (612 ter c.p.)³. In questo caso, per procedere, è necessario che vi sia una richiesta di istanza da parte della persona offesa.

Successivamente, l'art. 3 del D.L. 93/2013 ha esteso la misura dell'ammonimento nei casi di violenza domestica⁴, per la quale il Questore può procedere su segnalazione in forma non anonima e dunque anche (ma ovviamente non solo) senza che vi sia una richiesta di istanza da parte della persona offesa. Inizialmente, i reati previsti erano solo quelli di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). Anche in questo caso, la legge 168/2023 interviene ampliando il raggio d'azione anche ai reati di violenza privata⁵ (art. 610 c.p.), stalking o atti persecutori (art. 612 bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612 ter c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.).

Quindi, come si vede, per gli stessi reati, stalking e revenge porn, si deve procedere all'ammonimento su richiesta della persona direttamente interessata da questi comportamenti oppure anche su segnalazione di altri, a seconda del contesto in cui vengono perpetrati - ossia al di fuori di relazioni affettive oppure all'interno di queste.

Una volta che vi sia stata la richiesta di istanza o la segnalazione non anonima (nei casi di violenza domestica), si procede con un'istruttoria, ossia con tutti gli accertamenti che servono a verificare la fondatezza delle accuse che vengono mosse, attraverso gli uffici investigativi. Spesso, nei casi di violenza domestica, gli accertamenti consistono negli atti redatti dalle volanti che intervengono in casi di lite domestica, oppure anche:

“ *Può esserci un verbale pronto soccorso, ci può essere un nostro intervento delle volanti, c'è una telefonata del vicino di casa che sente delle urla arriva la volante trova piatti per terra rotti, bimbi piangenti o quant'altro. Quello per noi è già un presupposto per avviare il procedimento.” (Questura 4)*

² Il codice penale definisce atti persecutori o stalking: condotte reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (art. 612 bis).

³ Il codice penale intende con Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate (art. 613 ter).

⁴ La norma in questione definisce, all'art. 3, la violenza domestica come uno o più atti, gravi ovvero non episodici (o commessi in presenza di minorenni), di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

⁵ Il codice penale definisce la violenza privata come la costrizione con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

Quindi, prima di emettere il provvedimento, c'è una valutazione, frutto di un procedimento complesso, che tuttavia in genere non supera i trenta giorni, durante i quali vengono ascoltate le persone informate sui fatti, i professionisti coinvolti, raccolti elementi utili, come ad esempio, la corrispondenza tra autore e vittima, quindi mail, messaggi telefonici, numero di telefonate ricevute, etc. Inoltre, quando non è ravvisata l'urgenza, l'avvio del procedimento viene comunicato al destinatario:

“ Nel caso degli atti persecutori, come previsto insomma dalle garanzie partecipative, il provvedimento, tranne in casi veramente urgenti, viene adottato previa comunicazione di avvio del procedimento quindi a quello che è il destinatario viene notificata una comunicazione di avvio, quindi gli viene data la possibilità di tutte le garanzie partecipative del procedimento amministrativo per cui ha la possibilità di accedere, di presentare istanza di accesso agli atti e poi di presentare delle memorie difensive. Quindi l'istruttoria è sicuramente più complessa. Solitamente si ascoltano le persone informate sui fatti in base a quanto viene indicato dal richiedente ed eventualmente anche in base a quelle che sono le indicazioni fornite dal ricevente nell'ambito delle sue degli scritti difensivi. E si arriva poi, sulla base di una valutazione complessiva che tiene conto anche della personalità del soggetto nel suo complesso, a una valutazione e quindi all'emanazione del provvedimento.” (Questura 1)

Più spesso, nei casi di violenza domestica, specialmente quando vi è un intervento delle forze dell'ordine, si procede alla raccolta di tutti gli elementi utili, senza dare comunicazione di avvio del procedimento all'autore.

Dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, sia attraverso gli organi investigativi che delle persone o professionisti informate dei fatti, il Questore ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo ad attenersi alla legge e stilando, su questo, un verbale. Si tratta di una sorta di “cartellino giallo”. In questa stessa sede, la persona viene informata dell'esistenza di percorsi di trattamento per autori di violenza e invitata a rivolgersi a uno dei Centri con cui la Questura ha sottoscritto il protocollo Zeus o chiedendo il consenso a fornire i dati ai Centri stessi per essere contattati.⁶

In ogni caso, il Centro con cui è stato sottoscritto l'accordo viene informato dell'esecuzione di un provvedimento - con dati che non ne consentono l'identificazione - anche se il soggetto non ha dato il consenso. Oppure, spesso, le Questure si offrono di contattare i Centri direttamente per agevolare quantomeno il primo incontro.

⁶ Il Protocollo ZEUS nasce nel 2018 da un'idea di Alessandra Simone, a capo della divisione anticrimine della Questura di Milano ed è un protocollo di intervento per i casi di stalking, maltrattamenti, violenza domestica, bullismo e cyberbullismo. Il primo protocollo è stato sottoscritto tra la divisione Anticrimine della Polizia di Milano e il CIPM (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) di Milano. Dopo la sottoscrizione del primo Protocollo, il CIPM ha poi vinto un progetto europeo, ENABLE, che finanzia diverse attività relative alla diffusione del protocollo ZEUS sui diversi territori, formazione, programmi di trattamento, ricerca e monitoraggio. In effetti, grazie all'azione di promozione ma soprattutto ai risultati positivi riscontrati sui tassi di recidiva, altre Questure hanno aderito al protocollo, sottoscrivendolo con i CIPM territoriali o con altre strutture che si occupano di programmi di trattamento per uomini autori di violenza.

“Noi abbiamo quasi sempre il consenso da parte dell' ammonito a fornire i suoi dati e nel corso della notifica spesso fissiamo già anche il primo appuntamento tra l'ammonito e il il [Cuav] in modo che già si avvia un percorso facilitato.” (Questura 5)

Oltre a questo, nel momento in cui il soggetto viene convocato in Questura per la notifica del provvedimento, gli vengono prospettate le conseguenze della violazione dell'ammonimento cioè, nel caso degli atti persecutori viene avvisato che si procederà d'ufficio per il reato di atti persecutori. Si insiste anche sul fatto che, laddove dovesse essere colto in flagranza, è previsto anche l'arresto senza ulteriori accertamenti perché c'è già un ammonimento. E, infine, in caso di condanna per lo stesso reato, anche se l'ammonimento ha riguardato comportamenti nei confronti di altre persone, la norma prevede anche un'aggravante.

In virtù della rete territoriale antiviolenza e della collaborazione fruttuosa con i diversi attori del territorio, a prescindere dalla sottoscrizione dei Protocolli, diverse Questure in Toscana al momento della notifica di ammonimento, invitavano i soggetti a intraprendere un percorso presso un Centro, indirizzandolo, nel caso, anche ad altri servizi, quali SERD e Servizi sociali.

Le Questure rilevano, negli ultimi due anni, un aumento nel numero di ammonimenti, ma questo non deve essere letto come un aumento delle violenze, quanto come una maggiore conoscenza di questo strumento di prevenzione, maggiore raggio d'azione consentito dalla legge 168/2023, maggiore fiducia nelle istituzioni e, infine, di consapevolezza sulla gravità di alcuni comportamenti, prima tollerati o tollerati per più tempo:

“Secondo me c'è oggi molta più consapevolezza da parte delle donne per questo anche il numero è così cresciuto. Le donne rispetto al passato sono meno disposte ad accettare passivamente: denunciano di più. Il numero dunque è anche imputabile, secondo me, a questa maggiore consapevolezza. Poi l'altro aspetto importante che rilevo è che secondo me c'è maggiore fiducia nelle forze dell'ordine perché noi, rispetto magari al passato, riusciamo a infondere fiducia. I nostri operatori, che sono preparati, specializzati, fanno dei corsi e si avvicinano alle donne con un approccio diverso, più empatico, meno superficiale rispetto al passato.” (Questura 3)

TABELLA. 1 PROTOCOLLO ZEUS IN TOSCANA PER QUESTURA, DATA DI SOTTOSCRIZIONE E CUAV

Questura	Data di sottoscrizione	Cuav
Pistoia	9 giugno 2021	CAM
Prato	8 luglio 2021	CIPM Toscana
Firenze	21 giugno 2022	CIPM Toscana
Firenze	19 dicembre 2022	CAM
Siena	28 febbraio 2023	CAM
Lucca	4 marzo 2023	Associazione Consulenza per la Famiglia
Massa Carrara	9 agosto 2023	PUR
Pisa	1 settembre 2023	Nuovo Maschile
Grosseto	28 settembre 2023	SAM Coeso
Arezzo	21 novembre 2023	CAM
Livorno	19 febbraio 2024	LUI APS
Livorno	18 aprile 2024	Psicosfera APS

Come si può vedere, nelle more dell'emanazione di specifico decreto ministeriale, non tutti i protocolli sono stati sottoscritti con CUAV iscritti nell'elenco regionale e che, dunque, rispondono ai requisiti dell'Intesa (o vi si stanno adeguando) poiché, al momento, non c'è questo tipo di obbligo per le Questure e non è chiaro se vi sarà una convergenza in questa direzione.

Tuttavia, trattandosi di un invito e non di un obbligo, pochi soggetti rispetto al totale degli ammoniti si sono rivolti, ad ora, ai Cuav indicati. Questo è evidente sia dai dati riportati in questo stesso contributo (cfr. capitolo II) sia dalle interviste svolte.

Dalle interviste emerge, infatti, che anche se gli ammoniti acconsentono di fornire i dati ai Centri indicati, poi non si presentano al primo appuntamento oppure interrompono velocemente il percorso.

“La negazione è un muro che tu devi provare in qualche modo a scalfire. Poi c'è ad esempio l'esperienza degli ammonimenti. È minima perché gli ammonimenti non arrivano, banalmente, perché se già un uomo che è, a suo dire, obbligato a venire qua fa fatica, figurarsi uno che è consigliato [...]. Su questo forse l'esperienza di Pistoia è un pochino più ampia nel senso che [...] stanno arrivando e almeno le persone che arrivano hanno compreso che qualcosa non è andato. Poi ci sono indubbiamente dei meccanismi di minimizzazione, magari di mancata comprensione anche che quello che stavano facendo era un comportamento a rischio. Però vengono con l'idea di intraprendere il percorso.” (Centro 1)

Ad ogni modo, indipendentemente dal percorso, le Questure rilevano che già lo strumento dell'ammonimento funziona:

“ Nel 90% dei casi l'ammonimento, stando alla nostra esperienza, perché noi verifichiamo se c'è stata recidiva o meno, reiterazione più che altro. Nel 90% dei casi l'ammonimento quindi è efficace.” (Questura 6)

“ Nella nostra esperienza l'ammonimento in determinate situazioni è decisamente efficace già dalle prime fasi, quelle preliminari. La persona che si rende conto che il proprio comportamento viene valutato da un organo esterno e che quindi non si deve confrontare esclusivamente con la vittima ma qualcuno lo sta osservando, nel 90% dei casi già funziona. [...] Riscontriamo un effetto positivo sulla recidiva perché gli ammoniti che noi abbiamo raramente percorrono un percorso che porta poi al penale. Qualcuno c'è, tant'è vero che noi dall'ammonimento siamo dovuti passare anche alla sorveglianza speciale quindi intensificare la tutela, intensificare anche le misure che bloccano un attimino il comportamento del maltrattante ma questo però questo è una cosa sporadica rispetto a percorsi che hanno esclusivamente un iter penalistico. Direi in particolare gli ammonimenti per violenza domestica possono avere un esito sfavorevole; per atti persecutori il più delle volte si interrompono, quindi ha un effetto monitorio ottimo.” (Questura 4)

I motivi della scarsa adesione possono essere diversi. In molti casi, gli autori non riconoscono i comportamenti che vengono loro attribuiti, oppure non ne riconoscono la gravità. In alcuni altri casi, i legali che li seguono possono suggerire di non aderire al programma perché significherebbe un'ammissione di colpa, oppure semplicemente, per iniziare il percorso, gli autori attendono una data più vicina alla scadenza dei tre anni e dunque alla possibilità di richiedere la revoca.

Come anticipato sopra, la modifica introdotta dalla legge 168/2023 sulla possibilità di revoca dell'ammonimento, a condizione di seguire un percorso con esito positivo, probabilmente avrà un impatto sul numero di soggetti che acconsentiranno di seguire il programma di trattamento, con un conseguente impatto sul lavoro dei Cuav:

“ La legge subordina la revoca del provvedimento di ammonimento al... diciamo trascorso di tre anni da quando il soggetto è stato [ammonito] unito alla frequenza con esito positivo del percorso presso un Centro diciamo per uomini maltrattanti. Questo diciamo che incentiva parecchio alla frequenza però è ancora presto per dire, poi diciamo l'esito tutto... perché siamo all'inizio.” (Questura 5)

Il rapporto tra Cuav e Questure una volta avviato il percorso è variegato territorialmente. Al momento, non ci sono degli standard nelle modalità comunicative in termini di mezzi, tempi né tantomeno di contenuto. Ci sono casi in cui il rapporto si limita alla comunicazione di inizio percorso oppure di interruzione dello stesso, altre volte, al contrario, c'è uno scambio più proficuo in cui le informazioni sull'andamento del percorso sono costanti da parte delle Questure, che in alcuni momenti sentono anche la vittima. Questo, fermo restando il fatto che al momento della richiesta di revoca, necessariamente le Questure dovranno interagire con i Cuav per raccogliere informazioni utili ad accogliere l'istanza dell'ammonito.

Per quanto riguarda il processo di revoca, occorre specificare che questo non è automatico trascorsi i tre anni e conseguente al percorso di trattamento; il Questore che lo ha emesso, su richiesta dell'interessato, ne valuta, caso per caso, l'opportunità:

“Certo che il soggetto va a fare il percorso, poi torna da noi, ci dice ho fatto il percorso, non ho più dato fastidio, ho capito il disvalore del mio comportamento. Noi che facciamo? [...]Chiamiamo il [Cuav] e ci facciamo dire se questo percorso effettivamente è stato un percorso corretto, lineare e proficuo. Poi chiamiamo la vittima che all'epoca presentò l'istanza di ammonimento e gli chiediamo come stanno andando le cose, come sono andate in questo anno e ci conferma che [...] non dà più problemi, nessuna problematica eccetera. E noi revochiamo.” (Questura 2)

La legge non è retroattiva, quindi nel caso di ammonimento emesso prima del novembre 2023, si può richiederne la revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies Legge 241/90, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - che riguarda proprio la revoca di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole - riportando tra le motivazioni che comportano un mutamento della situazione di fatto anche il percorso di recupero e relativo esito. Come per gli ammonimenti successivi alla legge 168, la Questura che ha emesso il provvedimento valuterà se accogliere l'istanza e procedere con la revoca.

5.2 Codice rosso e successive modifiche

La legge 69 del 19 luglio 2019, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere è entrata in vigore il 9 agosto 2019. La norma, nota anche come Codice Rosso, richiamando procedure di urgenza tipiche dell'intervento in Pronto soccorso per i pazienti a rischio, si compone di 21 articoli⁷.

Schematicamente, per quanto riguarda il codice penale, la legge introduce nel codice quattro nuovi reati:

- il reato di costrizione o induzione al matrimonio (art. 7) punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, trasformando in un reato a sé quella che era una aggravante del delitto di lesione (art. 12), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale delitto consegue l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo. La riforma inserisce, inoltre, questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato;

⁷ Per un approfondimento sulla norma e sullo specifico impatto sui Cuav, vedi Dodicesimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana

la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 10), per contrastare il fenomeno del cosiddetto revenge porn, rispetto al quale si era ravvisato un vuoto normativo a fronte delle conseguenze anche gravi, fino al suicidio delle vittime, di questi comportamenti. È punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro che prevede un aggravio se commesso nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici;

- il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 4).

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti degli indiziati, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere. Inoltre, sono considerate aggravanti, con pena aumentata fino alla metà, sia la presenza di minori, sia se questi atti vengono compiuti a danno di minori, donne in stato di gravidanza, persone con disabilità. Infine, la norma prevede l'ergastolo per l'omicidio commesso ai danni di persone con cui si era in relazioni personali.

Sempre per quanto riguarda il codice penale, è prevista all'articolo 6 una modifica dell'articolo 165 in materia di sospensione condizionale della pena, con la possibilità, per i reati di violenza domestica e di genere, di usufruire della sospensione condizionale della pena attraverso la partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Naturalmente questo, insieme all'articolo 17 che prevede una modifica a un articolo dell'ordinamento penitenziario, ha un impatto diretto sul lavoro dei Cuav. Infatti, l'articolo 17 modifica la legge 354/75 ed estende ai condannati per reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e stalking, la possibilità, prevista per i condannati di reati sessuali con minori, di sottoporsi a trattamenti psicologici di recupero e sostegno. Il giudice potrà valutare l'esito dei trattamenti per concedere benefici penitenziari, che possono consistere nell'assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio o misure alternative alla detenzione.

Andando alle modifiche previste al codice di procedura penale, la legge prevede:

- che il Pubblico Ministero assuma informazioni dalla vittima o da chi ha presentato la denuncia entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, con un'accelerazione quindi delle fasi iniziali dei procedimenti per i reati previsti e commessi in contesti familiari o nell'ambito delle relazioni di convivenza;
- in caso di separazione dei coniugi o di cause relative alla responsabilità genitoriale, il giudice penale deve trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere;

- la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa in modo che il giudice possa garantire il rispetto della misura prevista utilizzando mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico);
- una serie di obblighi di comunicazione sia alla persona che ha subito il reato di violenza domestica o di genere sia al suo avvocato, quali: eventuali provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva, evasione, applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, revoca o sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato.

Altre importanti novità riguardano da un lato il riconoscimento di persona offesa dal reato per tutti i minori vittime di violenza assistita, ritenuta *“positiva, poiché toglie ogni dubbio su quale debba essere la posizione giuridica dei figli minori vittime di violenza, così correggendo quella prassi giudiziaria che ancora troppo spesso omette di inserire le vittime di violenza assistita nel capo di imputazione”* (Di.Re, Analisi tecnica, osservazioni e criticità dei DDL 735-768-118-45 2019⁸); dall'altro, la formazione prevista all'articolo 5 e, indirizzata, in particolare, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria impegnato nella prevenzione e perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere e che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per questi reati.

La riforma quindi ha introdotto importanti novità, ma fin da subito sono stati evidenziati alcuni nodi critici. Innanzitutto, interviene esclusivamente sull'aspetto repressivo del fenomeno, senza lavorare in alcun modo sulla sua matrice culturale e quindi sulla prevenzione. Inoltre, l'accelerazione delle procedure si riferisce alle indagini preliminari, senza intaccare i tempi lunghi dei processi. Ancora, nonostante le novità introdotte si traducano in una consistente mole di lavoro per gli operatori, non sono state stanziare risorse economiche, prevedendo la clausola di invarianza finanziaria e rendendo di fatto complessa l'applicazione della norma stessa⁹.

Ad esempio, impossibile realizzare la formazione in mancanza di mezzi e risorse economiche, minandone sia la periodicità sia l'omogeneità; senza considerare che su questo punto viene sottolineata la necessità di incontri specifici su questo tema, che la legge non ipotizza, anche ai magistrati.

Dunque, dato l'aumento della mole di lavoro, il rischio è che la raccolta di informazioni si traduca in un adempimento meramente formale, senza adeguata competenza o anche che chi raccoglie le segnalazioni di violazione dei divieti, magari ripetute, non essendo adeguatamente formato, tenda a sottovalutare la gravità e le conseguenze di questi comportamenti, a giustificarli, rendendo inefficaci le misure.

⁸ https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/136/Di.Re.pdf

⁹ https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578520067_russo-2020a-emergenza-codice-rosso-legge-69-del-2019.pdf, Sistema penale, fascicolo 1/20, Diana Russo, EMERGENZA “CODICE ROSSO” A proposito della l. legge 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Il termine dei tre giorni, inoltre, comporta diverse potenziali storture: innanzitutto, il rischio di vittimizzazione secondaria, specie quando le dichiarazioni raccolte inizialmente siano già circostanziate e precise; in secondo luogo, un pericolo per la sicurezza della vittima che potrebbe non avere avuto il tempo di allontanarsi dall'autore e dunque la notifica di una convocazione in Procura per essere riascoltata risulta di fatto potenzialmente pericolosa. Aspetti questi che erano già stati fatti notare in sede di audizione degli esperti, tra cui ad esempio, Di.Re:

“ Un termine così breve potrebbe avere controindicazioni: per i casi NON ad alto rischio, la donna potrebbe non essere pronta e ciò comprometterebbe la sua attendibilità per l'intero procedimento; se non adeguatamente sostenuta la donna potrebbe negare o ritrattare compromettendo le indagini; nei casi ad alto rischio la donna potrebbe non essere ancora in situazione di sicurezza; Dal punto di vista organizzativo, una tale previsione – senza modifiche – potrebbe essere facilmente aggirata con delega alla PG visto che non è specificato altrimenti; Sempre dal punto di vista organizzativo diventa di difficile gestione per le Procure più piccole, si trasformerebbe in una sorta di “turno” che impedirebbe l'assegnazione ai PM specializzati.” (DIRE, 2019)

Questo articolo è stato modificato dalla legge 168/2023, ma non nella direzione sperata. Infatti, la nuova norma prevede che se il Pubblico ministero che segue le indagini non ascolta la vittima entro i tre giorni, il Procuratore della Repubblica può revocare l'assegnazione del procedimento, procedendo direttamente o attraverso l'assegnazione ad un altro magistrato (sempre che non sia necessario tutelare minori o la riservatezza delle indagini). Nell'ottica di un controllo del rispetto di questo termine, è anche previsto che il Procuratore generale presso la Corte d'appello riceva, ogni tre mesi, i dati dalle Procure, che poi saranno invitati al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione con una relazione semestrale.

Diverse le voci critiche su questo aspetto. Fabio Roia, giudice esperto di violenza di genere e presidente del Tribunale di Milano sostiene:

“ Ha senso sentire la donna entro i tre giorni, eventualmente, per colmare i vuoti della denuncia querela, non negli altri casi. Al tribunale di Milano c'è una direttiva che dice come la donna va risentita entro 3 giorni solo se c'è la necessità, se in questo modo cioè si completa la denuncia querela. Se per esempio c'è un referto ospedaliero, con 25 giorni di prognosi per la donna, quest'ultima va sentita. Se la querela è completa, invece, è inutile sentirla. [...] Quando hai un soggetto vulnerabile fragile, come la donna vittima di violenza, bisogna evitare di sentirla più volte perché si può creare un danno. Il nuovo ddl non aggiunge nulla, crea meccanismi farraginosi e va contro l'interesse della donna.”¹⁰

¹⁰ <https://alleyoop.ilssole24ore.com/2023/05/11/codice-rosso-rafforzato-formazione/>

Infine, la questione dell'invarianza finanziaria ha un'ulteriore conseguenza. Come previsto dall'articolo 6, comma 2:

“ Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.”

Questo comporta la penalizzazione degli autori che non hanno la possibilità economica di sostenere il corso del programma di trattamento, per di più in assenza di una regolamentazione a monte sui costi che garantisca un'omogeneità di trattamento a livello nazionale.

A poco più di tre anni dall'entrata in vigore del Codice rosso, la risonanza mediatica dell'omicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto l'11 novembre 2023, ha accelerato l'approvazione del cosiddetto Codice rosso rafforzato, legge 168/2023, Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, entrato in vigore il 9 dicembre del 2023. Nella relazione introduttiva al disegno di legge, si sottolinea l'esigenza di nuove disposizioni poiché il numero di femminicidi che si registra annualmente suggerisce delle lacune del quadro legislativo vigente che ne hanno indebolito l'efficacia. Rinviano a testi specialistici per approfondirne la conoscenza, soprattutto in merito alle disposizioni definite “salvavita”, qui ci soffermeremo solo su alcuni punti che intersecano in maniera specifica il lavoro dei Cuav¹¹.

Prima di analizzare più da vicino questi aspetti, bisogna sottolineare che rimanendo nell'ambito dell'inasprimento delle pene e del trattamento cautelare, in linea con l'approccio securitario, purtroppo la norma non compensa alcune delle criticità rilevate per il Codice rosso. Di nuovo, mancano le risorse (art. 19, Clausola di invarianza finanziaria); sebbene sia prevista, manca l'obbligatorietà della formazione per i magistrati, limitandosi “a positivizzare pratiche virtuose già presenti nei programmi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura ed alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, per poi demandare all'Autorità politica delegata per le pari opportunità, la predisposizione di apposite linee guida nazionali, al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza” (Amara 2024)¹²; manca attenzione alla fase del processo vero e proprio.

Sulla clausola di invarianza finanziaria che, come anticipato, ha un impatto sulla partecipazione degli autori ai percorsi, ci sono tra i Cuav delle posizioni molto critiche, come abbiamo visto nel paragrafo relativo al pagamento da parte degli utenti.

¹¹ Per una trattazione dettagliata della norma 168/2023 vedi, tra gli altri, SERVIZIO STUDI - Dipartimento Giustizia, Dossier n. 123/1, Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/gi0032a.pdf?_1742204826081; Boiano (2024) Il quadro normativo italiano in tema di violenza nei confronti delle donne e violenza

domestica a seguito della legge 24 novembre 2023, n. 168, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/violenza-donne>

¹² <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-penale/2982-legge-24-novembre-2023-n-168-disposizioni-per-il-contrasto-della-violenza-sulle-donne-e-della-violenza-domestica-pubblicata-sulla-gazzetta-ufficiale-n-275-del-24-11-2023-in-vigore-dal-9-dicembre-2023>

L'articolo 15 in particolare è relativo alle disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena e introduce ulteriori modifiche rispetto alla legge 69/2019. La sospensione condizionale della pena, infatti, è subordinata non solo alla partecipazione ai corsi di recupero, con una cadenza che la legge richiede *almeno bisettimanale*, ma anche al superamento degli stessi con esito favorevole, entrambi accertati e valutati dal giudice. Cuav, da parte loro, devono comunicare all'UEPE qualsiasi violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero. L'articolo poi prevede anche che:

- a) la cancelleria informi l'autorità di pubblica sicurezza del venir meno delle misure cautelari, a seguito della sospensione condizionale della pena, perché sia possibile valutare l'applicazione di una misura di prevenzione che deve avere una durata non inferiore a quella del percorso di recupero;
- b) l'UEPE sia informato della sentenza definitiva;
- c) il Pubblico Ministero sia informato di eventuali violazioni della misura di prevenzione al fine di revocare la sospensione condizionale della pena.

La questione della bisettimanalità prevista dalla norma suscita non poche perplessità tra gli operatori, sia dal punto di vista organizzativo dei Centri, sia dal punto di vista dell'efficacia del programma di trattamento:

“Abbiamo rapporti con l'UEPE, che proprio anche stamattina, in una riunione, si sono ulteriormente rafforzati. È utilissimo appunto in funzione di queste nuove leggi che sono uscite rispetto al Codice rosso rafforzato, le MAP. Oggi parlavamo proprio di questo, anche in vista delle richieste dei giudici che non sarà facile ottemperare quando chiederanno accessi bisettimanali. A livello lavorativo e logistico, insomma di intervento sulla persona, rispetto all'aspetto educativo e psicologico non ha valore due volte a settimana cioè non ha senso e quindi si sta anche improntando un lavoro più specifico sul tipo di professionalità, sul tipo di attività che faremo noi rispetto alle richieste dei giudici [...] Come codice rosso rafforzata e come MAP soprattutto messa alla prova insomma ci arriveranno anche queste con quel problema che dicevamo dei due accessi settimanali che in questo momento anche confrontandoci con [nome del Cuav, ndr]... cioè non ha senso appunto logistico proprio non ha senso. Intervento terapeutico due volte a settimana per un breve periodo diventa un lavoro forzato. Se il numero delle ore è quello e se tu lo spalmi in un anno o in tre mesi il risultato è diverso sicuramente: ridiventa sempre un qualcosa di punitivo.” (Centro 4)

“ Il protocollo dell'UEPE che prevede la frequenza due volte a settimana non è ragionevole, non è sostenibile e quando ci siamo trovati con tutti i Centri in Toscana, ci siamo confrontati su questo perché non abbiamo evidenza che raddoppiare la frequenza settimanale porti effettivamente un beneficio allo svolgimento del percorso. E praticamente è molto difficile, cioè praticamente impossibile, da sostenere per la maggior parte dei Centri. Senza contare che già gli utenti normalmente per venire quell'ora e mezza alla settimana fanno estrema resistenza, per cui due volte, anche se obbligati, non è così scontato. Ci scontriamo molto con gli aspetti giuridico-legali perché la nostra formazione è diversa.” (Centro 2)

Al momento non è stato ancora approntato un Protocollo di interazione tra Cuav e UEPE unico e standardizzato. In assenza di un riferimento chiaro e univoco, omogeneo a livello nazionale, i Centri si sono attivati per stabilire autonomamente le modalità di comunicazione e regolamentare i rapporti:

“ Siamo freschi freschi di [incontro] con la responsabile dell'ufficio qui di [nome della città, ndr] e abbiamo stabilito delle modalità condivise rispetto alla comunicazione del nostro tipo di intervento. Perché in generale non c'è un protocollo ancora diciamo di relazione tra i Cuav e gli uffici UEPE. Abbiamo fissato di confrontarci anche con i giudici, quelli che si occupano appunto della decisione della messa alla prova, quindi un attimino di avere il confronto diretto con chi è super partes in assoluto anziché magari con gli avvocati. Anche questo è un altro aspetto che ci preme parecchio rispetto agli utenti che vengono da noi. La maggior parte magari parte con la richiesta da parte dell'avvocato sul chiederci informazioni e la nostra prerogativa è dire all'avvocato che è bene che sia la persona a rivolgersi da noi, che chiami lui, che fissi lui non per vie interposte. La cadenza minima [del confronto con UEPE] è trimestrale, senza dubbio si è detto se non ci sono problemi ogni tre mesi comunque ci vediamo, facciamo un incontro. Se ci sono problemi ci vediamo anche più spesso [...] in maniera tale che spieghiamo anche l'aspetto professionale del nostro approccio insomma. Potrebbe essere utile perché lui sarà portavoce con gli altri giudici che saranno Gip Gup ecco. E quindi abbiamo detto che sicuramente a settembre ottobre ci sarà questo incontro e che ci aprirà anche alla magistratura. Può essere utile secondo noi.” (Centro 4)

“ Abbiamo questo canale, per cui facilita anche solo la ricezione da parte nostra delle informazioni e facilita il fatto che ci indica direttamente chi sono le persone di riferimento. Abbiamo, come detto, partecipato a un incontro qui a Pisa con lui dove abbiamo parlato appunto del protocollo e perché anche qui non c'è ancora un modello. Abbiamo degli accordi fondamentalmente verbali perché la questione è che nel momento in cui noi abbiamo fatto questo incontro preliminare per discutere della struttura dei programmi rispetto a quelle che erano le indicazioni delle leggi, la legge stessa ancora non era operativa e quindi gli stessi non avevano le indicazioni operative per attuare fisicamente tutto il protocollo.

Abbiamo concordato i tempi di comunicazione nostra e di reazione loro che comunque sono quelli poi i massimi definiti sempre dalla legge. Abbiamo discusso della questione della frequenza due volte a settimana che, anche con tutta la buona volontà, cioè anche volendo farlo per noi non era realizzabile e abbiamo proprio criticato il fatto che non fosse neanche utile, però è una cosa che è rimasta limitata a quel tavolo. Poi sappiamo che a livello nazionale ci si sta spendendo per cercare di riportare tutta un'omogeneità." (Centro 3)

I tentativi di stabilire delle regole univoche (a livello sia nazionale che regionale) sono risultati ancora infruttuosi, per cui rimangono in alcuni casi le regole precedenti di rapporti strutturatisi negli anni e precedenti all'approvazione della norma:

“Abbiamo cercato di avere dei colloqui con l'autorità giudiziaria, quindi con la Procura di [nome città]. Per quello che riguarda noi abbiamo il doppio problema perché noi ci dobbiamo relazionare sia con [nome città] sia con [nome città] e quindi ahimè abbiamo questo: [nome città] che magari in una maniera e [nome città] in un'altra maniera; però abbiamo cercato di raggiungere un accordo e in qualche maniera abbiamo definito un protocollo. È stato fatto, sì, però quando c'è stata da fare la firma ovviamente loro dovevano relazionarsi con il Ministero degli Interni, Ministero di Giustizia e lì si è bloccato tutto. In assenza di un protocollo attuiamo il nostro protocollo e proponiamo la carta dei servizi dove diciamo che è una volta a settimana. L'accordo Stato Regione non parla di incontri, una volta a settimana 2 o 3 volte. Parla praticamente di un anno di percorso e almeno 60 ore quindi siamo noi che dobbiamo poi... si fanno praticamente... abbiamo delle scalette. Nessun giudice ha contestato la carta dei servizi e la metodologia della serie che vengono qua gli utenti facciamo l'attestazione di inizio percorso l'attestazione di prosecuzione del percorso. Hanno sempre accettato la sospensione condizionale della pena non sottolineando il fatto che il vostro programma non prevede il bisettimanale ma prevede le 60 ore, quindi a fronte di quello che riportano gli avvocati, i giudici non hanno mai contestato." (Centro 5)

“Abbiamo un protocollo d'intesa con il UEPE di [nome città, ndr] ora come tutti noi è in fase di aggiornamento, diciamo anche le modalità di lavoro, il protocollo rispetto al Codice rosso rafforzato. Dobbiamo probabilmente accelerare perché abbiamo fatto degli incontri, abbiamo proposto delle cose che l'UEPE di Firenze come distretto toscano, ha mandato al ministero, quindi ci sta proprio un lavoro grosso. Tutto fermo. Perché? I ministeri sono Jurassic Park [...]. Comunque abbiamo un protocollo interno di collaborazione in cui è disciplinato il modo di lavorare insieme. Già da un paio di anni, stiamo lavorando con loro a diverse co-progettazioni, quindi con fondi ministeriali, al lavoro con uomini e donne che sono in carico prevalentemente in messa alla prova per reati di natura violenta, non necessariamente nelle relazioni affettive che fanno quindi a [nome città, ndr] un percorso a parte." (Centro 1)

Altra criticità riscontrata dai Centri è la conciliazione dei tempi della giustizia con i tempi di realizzazione dei programmi, a cui bisogna cercare una soluzione per rendere possibile, nella pratica, la partecipazione ai programmi stessi:

“ I rapporti con UEPE sono normali perchè li avevamo anche prima della norma, solo che nel 94% [l'autore] arriva durante le indagini, nemmeno c'è la sentenza quindi può darsi che, paradossalmente quando arriva la sentenza hanno già finito il percorso, a loro che ci chiedono quindi noi gli diamo l'esito postumo quindi è una ridicolezza questa. Con una procuratrice integerrima dove c'è il passaggio in giudicato della sentenza vedo che è da noi, chiede se è in carico, perché giustamente sennò attivano tutta un'altra procedura [ma] tutti gli altri UEPE non ce le chiedono mai queste cose [...] tu stai facendo il programma che io ti descriverò ma se tu l'hai iniziato tre mesi prima perché per ragioni interne della giustizia il calendario è pieno, per l'udienza io ti rinvio a ottobre, non è che quello che ha fatto prima non ha valore, ma ai sensi di legge questo non potrebbe avvenire perché la legge dice che l'attuazione dei provvedimenti è successiva alla sentenza definitiva [...] noi siamo andati a formare i nostri giudici, abbiamo spiegato l'Intesa Stato Regioni quando è uscita.” (Centro 2)

Per quanto riguarda nello specifico l'attività degli enti e delle associazioni che organizzano percorsi di recupero destinati agli autori di reato, l'articolo 18 attribuisce al Ministro della giustizia e all'Autorità politica delegata per le pari opportunità il compito di adottare un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero per gli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica. Il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità devono inoltre provvedere all'emanazione di Linee Guida per l'attività di tali enti ed associazioni¹³.

Questo risponde al palese obiettivo di mitigare le diverse velocità e i diversi stati dell'arte che al momento caratterizzano i Centri e il loro funzionamento nei vari contesti territoriali, mostrati dalle indagini nazionali. Tuttavia perché questo sia possibile è necessario che vi sia lo sforzo di far dialogare questo intervento con quanto già previsto dall'Intesa Stato regioni del 2022¹⁴.

¹³ Dipartimento per il programma di Governo, Focus Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica Legge n. 168/2023, <https://www.programmagoverno.gov.it/media/z4ggqcr/focus-legge-n-168-2023.pdf>, A tale proposito, vedi anche il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/03/2025, "Disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica.

¹⁴ In chiusura di questo paragrafo, si segnala che il 7 marzo 2025 è stato approvato lo schema di disegno di legge sulla "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime", proposto dai ministeri della Giustizia, dell'Interno, per la Famiglia Natalità e Pari Opportunità, per le Riforme istituzionali e Semplificazione normativa. Il provvedimento prevede l'introduzione nel sistema giuridico italiano del reato di femminicidio, qualificando come tale il delitto commesso da chiunque provochi la morte di una donna per motivi di discriminazione, odio di genere o per ostacolare l'esercizio dei suoi diritti e l'espressione della sua personalità. Il testo con le sue implicazioni nel contrasto al fenomeno della violenza di genere sarà oggetto di un approfondimento successivo.

6 CONCLUSIONI

“Deve risuonare questo aspetto [l'importanza della multidisciplinarietà] perché sennò c'è un doppio giudizio che viene fatto: uno dalle istituzioni giudiziarie e l'altro diciamo l'esecuzione, ma non l'esecuzione penale in senso tecnico ma l'esecuzione materiale nel senso dire di andare a condannare la persona e non eventualmente il comportamento. Per noi esiste anche altro. Nel senso: l'uomo può essere anche altro, evidentemente dopo aver fatto un percorso se lo vuole anche.” (Centro 2)

I Centri per Uomini Autori di Violenza si basano sul principio femminista che le caratteristiche sociali e comportamentali di uomini e donne non sono determinate dalla biologia bensì dalla cultura e che, in quanto appresi, possono essere decostruiti. L'attenzione all'autore di violenza nel panorama internazionale, infatti, nasce negli anni Settanta come supporto ai gruppi femministi al fine di ridurre il rischio di recidiva. Col passare del tempo, e l'accumularsi dell'esperienza, i professionisti riconoscono la matrice culturale del fenomeno e abbandonano l'idea di un profilo patologico dell'uomo violento. Possiamo considerare due tipi di approccio: il modello nord-americano (fondato sulla scuola del Boston Emerge, 1977) e quello nord-europeo (sull'impronta di Alternatives to Violence in Norvegia, 1987). Nonostante la rapida evoluzione di questo settore, tuttavia, solo nel 1995 con la Conferenza Mondiale delle Donne di Pechino, viene esplicitata la necessità di questo tipo di servizio.

A livello italiano, la costituzione dei Centri per Uomini Autori di Violenza precede solo di alcuni anni la ratifica della Convenzione di Istanbul e la stesura dei Piani Straordinari e Strategici sulla violenza maschile contro le donne. La proporzione di Cuav formati negli ultimi anni da un lato evidenzia questo ritardo rispetto ad altri paesi europei, dall'altro mostra un ambito caratterizzato da forte dinamismo, progressivamente incentivato da un riconoscimento normativo, culturale e finanziario.

Questo lavoro ha esaminato i Cuav toscani sotto molteplici punti di vista, a partire dalle norme che li coinvolgono fino all'attuazione dei percorsi di riabilitazione e temi tuttora oggetto di dibattito, quali il contatto partner e la valutazione d'impatto. L'obiettivo, dunque è stato quello di offrire una visione quanto più completa dei Centri per Uomini Autori di Violenza, dando la priorità all'esperienza di chi lavora sul campo, dei componenti delle reti territoriali antiviolenza (in primis delle Questure), senza trascurarne la storia e la visione al futuro.

Negli ultimi anni l'integrazione dei finanziamenti regionali e l'incremento di fondi per potenziare i Centri di riabilitazione hanno portato a un aumento dei punti di accesso sia a livello nazionale che regionale e ad un rafforzamento dei percorsi in questione. Il numero dei Cuav sul territorio nazionale è aumentato esponenzialmente (+40 nuovi Cuav e + 32 sedi secondarie) dunque, il 43% dei Centri presenti in Italia e il 70% delle sedi secondarie è attivo dal 2021-2022. La normativa in tema di contrasto alla violenza di genere ha avuto un forte impulso negli ultimi anni, con norme favorevoli al percorso. In molti casi, tuttavia, le norme emanate rispondono a una logica emergenziale, dettata dall'onda emotiva derivante da tragici fatti di cronaca, avulse, quindi, da un quadro coerente e armonico. La modifica di leggi precedenti spesso porta con sé un impatto anche sulle prassi, come nel caso del pagamento/gratuità del percorso, rispettivamente in caso di Codice rosso o Ammonimento, oppure della frequenza dei corsi, previsti bisettimanalmente dalla legge 168/2023 che impatta su una prassi consolidata dei Centri dato che al momento i programmi sono strutturati su un incontro settimanale. In questi casi, gli operatori che sono professionisti, formati lungamente sul trattamento degli autori di violenza, sostengono la necessità di essere coinvolti dal legislatore in qualità di esperti affinché i programmi possano essere implementati per raggiungere efficacemente gli obiettivi prefissati. Infine, sia la normativa sull'Ammonimento con il previsto protocollo Zeus, sia le modifiche introdotte dalla legge 168/2023 prevedono interazioni da parte dei Cuav con le Questure e gli UEPE. Tuttavia, non sono ancora state previste delle procedure standardizzate in tempi, modalità, contenuto rendendo complesso lo scambio di informazioni e un intervento di contrasto alla violenza a 360 gradi.

Nonostante l'impegno propositivo di Regione Toscana in processi decisionali quali la costituzione dell'Intesa Stato-Regioni a livello nazionale, la giurisdizione è un "arcipelago legislativo [...] a valle di oltre vent'anni di produzione legislativa continua, ma spesso priva di una prospettiva organica" (Boiano, 2024). La rapida introduzione di tali disposizioni spesso crea una difficoltà di ricezione da parte degli operatori che, nella maggior parte dei casi, non hanno le competenze giuridiche necessarie all'immediata interpretazione delle norme. In Toscana, così come a livello nazionale, gli accessi per Codice Rosso sono una maggioranza in crescita, mentre quelli di tipo spontaneo sono rimasti invariati negli anni. La presenza dei Cuav, e la loro capacità di organizzazione interna, diventano dunque fondamentali per l'adempimento di un percorso non solo riabilitativo ma anche legale.

L'importanza acquisita dai Centri a livello legale rende più pressante l'omogeneizzazione delle procedure, sia per quanto riguarda i percorsi riabilitativi che la loro valutazione. A livello toscano, a fronte del comune *focus* sulla responsabilizzazione e la presa di coscienza dell'individuo, la maggior parte dei Centri (5 su 6) sceglie di condurre gruppi di lavoro di stampo psicoeducativo; lo stesso numero offre percorsi esclusivamente in presenza laddove un Centro predilige una modalità di svolgimento digitale. Per quanto riguarda il pagamento, la legge prescrive che gli

utenti che accedono tramite ammonimento non debbano pagare il percorso ma sono i singoli Centri a normare i casi restanti col risultato che solo la metà dei Cuav toscani hanno codificato una procedura. Infine, sono due le modalità di valutazione utilizzate al momento: il questionario europeo IMPACT e la stesura di relazioni individualizzate.

Elemento di particolare disomogeneità procedurale e dibattito all'interno dei Centri, e nelle reti di contrasto alla violenza di genere, è il contatto partner. Con questa espressione si intende il contattare la vittima di violenza per informarla del percorso intrapreso dall'uomo, dei rischi collegati ad esso, indirizzarla ai servizi a lei competenti e, nel caso il Centro utilizzi il metodo di valutazione IMPACT, contribuire al monitoraggio del comportamento dell'abusante. Il timore che questo possa essere percepito come una forma di vittimizzazione secondaria causa dubbi nell'utilizzo del contatto partner nonché nelle modalità e nel livello di coinvolgimento. I documenti ufficiali evidenziano la necessità di avere come focus la sicurezza delle donne e il contatto partner, dunque, deve essere inteso in questo senso e approntato in modo che non diventi strumento di manipolazione nei confronti delle donne bensì uno di prevenzione, consapevolizzazione e informazione. I Centri toscani che utilizzano questo mezzo scelgono diverse modalità di contatto, dal colloquio in presenza all'email e alle telefonate, ma concordano sul fatto che a svolgere il colloquio debba essere un'operatrice donna che non abbia contatti con il percorso dell'autore, così da evitare possibili manipolazioni. In caso di colloqui in presenza inoltre, è premura del Centro che non si svolgano negli ambienti dedicati agli autori in modo da evitare eventuali contatti.

Nonostante l'accrescimento del carico lavorativo dei Cuav e della professionalità dei loro operatori, la percezione sui territori è che questi Centri non siano riconosciuti come attori di pari valore all'interno delle reti di contrasto alla violenza. Da un lato, il lavoro di prevenzione della recidiva e del recupero degli autori di violenza agisce certamente su un piano meno emergenziale rispetto alla messa in sicurezza delle vittime. I Cuav, infatti, partecipano alle reti antiviolenza in quanto attori dal lato punitivo e da quello preventivo. Agendo sull'autore di violenza, infatti, lavorano sia sul compimento di un processo giuridico sia sull'interruzione, immediata e a lungo termine, della violenza agita. Dall'altro lato, è legittimo riconoscere che la diffidenza e la secondarizzazione dei Cuav è dovuta alla percepita irrecuperabilità degli autori di violenza diffusa a livello sociale. Tale resistenza, di fatto, risulta nociva allo sviluppo di una presa in carico più completa rispetto ai casi di violenza di genere e ad un monitoraggio più efficace del fenomeno. La collaborazione tra i vari enti (in primo luogo tra CAV e Cuav) può infatti portare ad un allargamento dell'interpretazione della violenza nonché, di conseguenza, a un ampliamento degli approcci alla stessa. Ciò è evidente nei casi rilevati in cui questa collaborazione è praticata e come è auspicato in tutte le raccomandazioni internazionali che spingono per una presa in carico complessiva della violenza di genere che richiede che ciascun soggetto faccia la sua parte, mettendo a disposizione la propria competenza, capacità e professionalità.

L'operato di rete per i Centri ha dunque una duplice funzione: quella di facilitare l'accesso degli utenti ai Centri e quello di rendere i percorsi più efficaci per l'uomo e più sicuri per donne e minori. Per questo duplice ruolo è fondamentale la collaborazione con le Forze dell'Ordine e della Questura da un lato e con CAV e assistenti sociali dall'altro. I Centri toscani da questo punto di vista percepiscono che la loro integrazione all'interno delle reti antiviolenza è lenta e difficoltosa, spesso ostacolata da dubbi sull'efficacia dei percorsi e sul loro possibile utilizzo

strumentale da parte degli utenti. Nonostante ciò i rapporti interistituzionali vanno rafforzandosi, con la progressiva inclusione dei Centri soprattutto nei percorsi di sensibilizzazione nelle scuole. Tutti i Centri per Uomini Autori di Violenza presenti in Toscana, infatti, si spendono attivamente per attività di sensibilizzazione sulla violenza di genere rivolte alla popolazione e cinque si dedicano ad attività nelle scuole volte al riconoscimento e all'analisi degli stereotipi e della violenza di genere. Una forte cooperazione si è inoltre sviluppata tra i Centri toscani e le carceri presenti sul territorio. Se a livello nazionale è stato rilevato che nel 2022 il 45% dei Centri aveva collaborazioni attive per percorsi intramurari possiamo riscontrare che tutti i Centri toscani hanno avuto queste collaborazioni nel corso della loro attività. Al momento, sono tre i Centri (su sei) hanno convenzioni attive ma occupandosi di molteplici carceri ogni territorio in cui è presente un Cuav ha in atto collaborazioni dedicate ai percorsi carcerari.

Qual è dunque lo stato dell'arte sui Centri per Uomini Autori di Violenza in Toscana? Il settore dei Cuav è in un momento di forti mutamenti normativi, economici, procedurali ma soprattutto relativi al proprio ruolo sociale. Se da un lato i Centri si trovano a fronteggiare accessi sempre maggiori e cambiamenti procedurali interni dovuti ai mutamenti introdotti da nuove leggi e finanziamenti, dall'altro si trovano ancora a dover dimostrare il valore del proprio contributo a livello sociale, ad esempio attraverso i percorsi di sensibilizzazione, ma spesso purtroppo anche all'interno delle stesse reti antiviolenza di cui fanno parte. Tuttavia, la crescente consapevolezza riguardo alle componenti culturali che influenzano la violenza di genere si traducono non solo dell'aumentata capacità delle vittime di violenza di riconoscerla e denunciarla ma anche nel progressivo abbandono del determinismo biologico che assolve l'autore da ogni responsabilità. In questo senso, dunque, è auspicabile che la progressiva accettazione dei Cuav e del loro contributo preventivo e riabilitativo all'interno delle reti territoriali antiviolenza porti a una comprensione sempre maggiore della violenza di genere e a un contrasto sempre più efficace della stessa.

BIBLIOGRAFIA

Amara G. (2024), Legge 24 novembre 2023, n. 168 “disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, in *Giustizia insieme*. <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-penale/2982-legge-24-novembre-2023-n-168-disposizioni-per-il-contrasto-della-violenza-sulle-donne-e-della-violenza-domestica-pubblicata-sulla-gazzetta-ufficiale-n-275-del-24-11-2023-in-vigore-dal-9-dicembre-2023>)

Associazione Relive (2017), Linee guida nazionali dei programmi di trattamento per uomini autori di violenza contro le donne nelle relazioni affettive, <http://www.associazionerelive.it/joomla/images/LineeGuidaRelivea.pdf>

Boiano, I. (2024), *Il quadro normativo italiano in tema di violenza nei confronti delle donne e violenza domestica a seguito della legge 24 novembre 2023, n. 168*, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/violenza-donne>

Bonora M. (2015), *Interventi con gli uomini maltrattanti*, Rivista di Psicodinamica Criminale, Anno VIII – n. 2

Busi B., Demurtas P., Peroni C. (2022), *Relazione di accompagnamento all'intesa tra governo, regioni e province autonome relativa ai requisiti minimi dei Centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere*, IRPPS CNR

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (2022), *Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime*

Consiglio d'Europa, *Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza*

Creazzo G., Bianchi L. (a cura di) 2009, *Uomini che maltrattano le donne: che fare? Sviluppare strategie di intervento con uomini che usano violenza nelle relazioni d'intimità*, Carocci

De Girolamo, P.E., Di Gregorio, M., & Moffa, G. (2024). *Riflessioni sulle risorse professionali nel contrasto alla violenza contro le donne: un caso di studio*, *Culture e Studi del Sociale*, 9(1), 107-118

Demurtas P., Peroni C. (2021), Una convergenza impossibile? Gli interventi per autori di violenza in Italia tra resistenze e istanze innovatrici, in *Rivista delle Politiche Sociali* (RPS) n. 3-4/2021, pp. 39-53

Demurtas, P., Peroni, C. (2023). Valutare per prevenire: la rilevazione del cambiamento negli autori di violenza tra procedure standard e indicatori qualitativi, in *Culture e Studi del Sociale*, 8(2), 9-26.

Demurtas P., Taddei A. (2024), *I Centri per gli uomini autori di violenza in Italia. I dati della seconda indagine nazionale*, IRPPS CNR

Dipartimento per il programma di Governo (2023) *Focus Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica Legge n. 168/2023*, <https://www.programmagoverno.gov.it/media/z4qgqcr/focus-legge-n-168-2023.pdf>

Dipartimento Giustizia, Servizio Studi (2023), *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*, Dossier n. 123/1 https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/gi0032a.pdf?_1742204826081

Eckhardt C.I et al, (2013), *The Effectiveness of Intervention Programs for Perpetrators and Victims of Intimate Partner Violence*, *Partner Abuse*, Volume 4, Number 2, 2013

Giulini, P., & Xella, M. C. (Eds.) (2011), *Buttare la chiave? La sfida al trattamento per gli autori di reati sessuali*, Raffaello Cortina Editore

Grifoni G. (2016), *L'uomo maltrattante. Dall'accoglienza all'intervento con l'autore di violenza domestica*, Franco Angeli

Hester M., Lilley S.J. (2014), *Domestic and sexual violence perpetrator Programs: Article 16 of the Istanbul Convention*, Council of Europe, Strasbourg

Massaro A., Baffa G., Laurito A. (2020), *Violenza assistita e maltrattamenti in famiglia: le modifiche introdotte dal c.d. codice rosso*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 3.

Molteni L., Mauri A. M., Demurtas P. (2023), *Relazione finale di valutazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020*, IRPPS CNR

Oddone C. (2020), *Uomini normali. Maschilità e violenza nell'intimità*, Rosenberg Sellier

Pence, E., & Paymar, M. (1993). Education groups for men who batter: The Duluth model. Springer Publishing Company.

Regione Toscana, Osservatorio Sociale Regionale (2020), Dodicesimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana. Un'analisi dei dati dei Centri Antiviolenza, Firenze

Regione Toscana, Osservatorio Sociale Regionale (2024), Sedicesimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana. Un'analisi dei dati dei Centri Antiviolenza, Firenze

Roia F. (2017), *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Franco Angeli

Rothman, Butchart, Cerdá (2003), Intervening with perpetrators of intimate partner violence: A global perspective. World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42647/9241590491.pdf>

Russo D. (2020), EMERGENZA “CODICE ROSSO” A proposito della l. legge 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in *Sistema penale, fascicolo 1/20*, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578520067_russo-2020a-emergenza-codice-rosso-legge-69-del-2019.pdf

WWP- – Work With Perpetrators, Guidelines to Develop Standards for Programmes Working with Perpetrators of Domestic Violence (2023), *Standard europei per i programmi per autori Standards per i programmi per autori di violenza nelle relazioni affettive orientati alla sicurezza delle sopravvissute*. https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/www/What_you_can_do/Ensure_the_quality_of_your_perpetrator_programme/European_Standards_for_Perpetrator_Programmes/WWPEN_Standards_2311.pdf

ATTRIBUZIONI E RINGRAZIAMENTI

Il gruppo di ricerca è stato coordinato da Daniela Volpi (Regione Toscana) e Luca Caterino (Federsanità ANCI Toscana). Agnese Bardelli e Rosa Di Gioia sono le autrici del Volume; in termini formali si segnalano le seguenti attribuzioni:

Introduzione: Rosa Di Gioia e Agnese Bardelli

Capitolo 1: Rosa Di Gioia

Capitolo 2: Agnese Bardelli

Capitolo 3: Rosa Di Gioia

Capitolo 4: Agnese Bardelli

Capitolo 5: Rosa Di Gioia

Conclusioni: Agnese Bardelli

Alle attività di ricerca hanno collaborato:

I Centri per uomini autori di maltrattamento presenti nel territorio regionale, il Settore “Tutela dei consumatori e utenti, politiche di genere, promozione della cultura di pace” di Regione Toscana, le Questure di: Firenze, Pistoia, Massa, Lucca, Grosseto, Livorno.

Progetto grafico di Osman Bucci

